



Estratto dal verbale della seduta del 22/06/2010

Delibera n. 238 del 22/06/2010

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L' ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Pagina 1 di 3

GIUNTA PROVINCIALE

Il 22 Giugno 2010 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti 9 membri su 9, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente	Presente
GALLI MARIO	Vice Presidente	Presente
MALAGUTI ELENA	Assessore	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Assessore	Presente
VACCARI STEFANO	Assessore	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore	Presente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L' ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Oggetto:

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L' ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

LA GIUNTA PROVINCIALE

esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 249/2010 concernente l'oggetto e ritenuta meritevole di approvazione;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione "COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L' ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA). " nel testo che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA

Per allegato vedere il Volume degli allegati al n. 4616
--

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Emilio Sabattini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 23/06/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza



Proposta n. 249/2010

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L' ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Classifica: 18-02-01-01

Pagina 1 di 4

Assessorato: INFRASTRUTTURE E SVILUPPO DELLE CITTÀ E DEL TERRITORIO

Relatore: PAGANI EGIDIO

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L' ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Si richiamano i seguenti atti amministrativi che riassumono il procedimento di formazione-approvazione del Piano Strutturale Comunale del Comune di .

- **deliberazioni di Giunta Comunale n. 70 del 05/06/2007** di Approvazione del Documento Preliminare e del relativo Quadro Conoscitivo – Valsat ai sensi dell'art. 14 della LR 20/2000;
- **deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 15/07/2008** con la quale è stato approvato l'accordo di Pianificazione con il Comune di Pavullo nel Frignano ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000, dando atto che esso comporta, tra le altre cose, anche la riduzione della metà dei termini e la semplificazione procedurale di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. 20 del 24/03/2000.
- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2008** di Adozione del Piano Strutturale Comunale.
- **deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 27/01/2009** con la quale sono state sollevate le argomentate Riserve ai sensi dell'Art.32 comma 7 della L.R.20/2000 e s.m. al Piano Strutturale Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano adottato con atto n. 46 del 24/07/2008.
- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/11/2009** di contro-deduzioni alle Riserve della Provincia ed alle Osservazioni dei Privati e di richiesta d'intesa ai sensi dell'art. 32 della LR 20/2000, con la quale si sono modificati ed aggiornati gli elaborati di Piano a seguito delle suddette contro deduzioni. Con la medesima Delibera il Comune di Pavullo nel Frignano ha richiesto alla Provincia l'Intesa finale in relazione alle Riserve non superate ed alle modifiche sostanziali in complesso introdotte. La documentazione è stata inviata con prot. n. 128 del 07/01/2010 ed è stata acquisita agli atti provinciali con prot. n. 834 del 08/01/2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 10 della L.R. 20/2000 e del procedimento VAS.

In qualità di Autorità competente, la Provincia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il



Proposta n. 249/2010

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Classifica: 18-02-01-01

Pagina 2 di 4

Rapporto ambientale / Val.S.A.T. del P.S.C. adottato, inviato dal Comune in qualità di Autorità procedente, per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Detto Rapporto è stato pubblicato ai sensi dell'art.14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 32 della L.R.20/2000, per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione e cioè dal 13/08/2008 al 13/10/2008.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008, alla LR 9/2008, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui alla LR 19/2008.

Si richiamano altresì gli atti di organizzazione interna dell'Ente in materia di gestione delle funzioni trasferite in materia urbanistica di cui alla:

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23 ottobre 1995 "*Prima definizione procedure istruttorie P.R.G. e varianti dopo l'emanazione della LR 6/1995*"
- Direttiva del Presidente n.3097 del 14 gennaio 2002 "*Partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione per la formazione dei Piani Strutturali Comunali di cui alla LR 20/2000 - Principi organizzativi e modalità di lavoro*".
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 366 del 23 settembre 2008 avente per oggetto "*Gestione procedimenti VAS e Verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, come corretto e integrato dal D.Lgs 4/2008 - strumenti urbanistici comunali (LR 20/2000 e LR 47/1978)*".

Si dà atto che, ai sensi del comma 10 dell'Art. 32 della L.R. 20/2000, l'acquisizione dell'INTESA è condizione imprescindibile per l'approvazione del P.S.C. da parte del Comune. L'Intesa può essere subordinata all'inserimento nel Piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve espresse, in sede di adozione del Piano, dalla Giunta Provinciale, ai sensi del comma 7 dell'Art. 32 della L.R. 20/2000, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, nonché alle determinazioni assunte in sede di Accordo di Pianificazione di cui al comma 3 dell'Art. 32 della L.R. 20/2000, ove stipulato.

Con riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, si considera che la LR n. 9 del 13 giugno 2008 "*Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152*", individua la Provincia quale Ente competente nella materia di valutazione ambientale, disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 4/2008, per quanto concerne i Piani ed i Programmi formati dai Comuni.

Inoltre la L.R. 9/08 consente di fare "*salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/00, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/08*" (art. 2 comma 1) e stabilisce che "*sino all'entrata in vigore della L.R. di cui all'articolo 1 comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla*



Proposta n. 249/2010

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Classifica: 18-02-01-01

Pagina 3 di 4

L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.)” (art.2 comma 2);

L'Amministrazione Comunale con determina dirigenziale n. 197 del 15/03/2010, assunta agli atti provinciali con prot. 28525 del 19/03/2010, ha prodotto la valutazione di incidenza relativamente all'area SIC e ZPS “SASSOGUIDANO IT4040004 SIC-ZPS”;

Il Servizio Pianificazione Urbanistica ha compiuto l'istruttoria tecnica in attuazione del Piano Esecutivo di Gestione 2009 Programma 270 Progetto 918, prot. n. 60700 del 17/06/2010, sia con riguardo alla espressione dell'INTESA, sia con riguardo all'espressione del PARERE MOTIVATO relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

Il Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e della Mobilità ha compiuto l'istruttoria tecnica prot. n. 42977 del 28/04/2010, ai sensi della L.R. 6/2005 con riguardo all'espressione del Parere di conformita' del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano rispetto alle norme del Provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela di valorizzazione della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano.

Per le attività di competenza il Servizio Pianificazione Urbanistica si è avvalso anche dei pareri espressi: dall'U.O. Geologia prot. n. 17091 del 19/02/2010, dal Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e della Mobilità prot. n. 24983 del 11/03/2010; dall'U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo prot. 14139 del 11/02/2010; dell'U.O. Parchi e Biodiversità prot. 30614 del 25/03/2010, e sentito il competente Ufficio Risorse del territorio e Impatto Ambientale; in esecuzione di quanto stabilito con la Delibera di Giunta provinciale n. 366 del 23/09/2008.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Per quanto precede,

L'ASSESSORE PAGANI EGIDIO

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

- 1) di rilasciare l'INTESA ai sensi del comma 10 dell'Art.32 della L.R.20/2000 per il Piano Strutturale Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2008, controdedotto e modificato a seguito della deliberazione consiliare n. 70 del 26/11/2009; sulla base, secondo le motivazioni ed alle condizioni svolte nell'Istruttoria Tecnica (Parte A) del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia prot. n. 60700 del 17/06/2010, che è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Proposta n. 249/2010

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ESPRESSIONE DELL'INTESA SUL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) ED INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 29 DEL 27/01/2009 DI RISERVE AL P.S.C. PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P.S.C. - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 46 DEL 24/07/2008 (ADOZIONE), N. 70 DEL 26/11/2009 (CONTRODEDUZIONI E RICHIESTA D'INTESA).

Classifica: 18-02-01-01

Pagina 4 di 4

- 2) di esprimere il PARERE MOTIVATO per la Valutazione Ambientale, con riguardo all'art. 5 della L.R. 20/2000 ed all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (VAS) come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, in ordine al Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano così come formato dal piano adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2008, modificato e integrato a seguito delle controdeduzioni alle Riserve/Osservazioni presentate, giusta Delibera n. 70 del 26/11/2009; sulla base, secondo le motivazioni ed alle condizioni svolte nell'Istruttoria Tecnica (Parte B) del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia prot. n. 60700 del 17/06/2010 che, è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il PARERE DI CONFORMITA' del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano rispetto alle norme del Provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela di valorizzazione della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano, ai sensi della L.R. 6/2005, secondo le motivazioni ed alle condizioni svolte nell'Istruttoria Tecnica (Parte C) del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia prot. n. 60700 del 17/06/2010 che è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di rendere l'atto deliberativo immediatamente eseguibile.

F.to PAGANI EGIDIO

ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA

prot. n. 60700 / class. 18.2.2.1 / fasc. 1505 del 17/06/2010

COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO

Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 24 luglio 2008; controdeduzioni alle osservazioni e richiesta d'intesa con deliberazione consiliare n. 70 del 26 novembre 2009.

PARERE TECNICO in merito all'ESPRESSIONE DELL'INTESA ai sensi dell'art. 32 comma 10 L.R. n. 20/2000.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e della LR 9/2008.

PARERE DI CONFORMITA' del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano ai sensi della L.R. 6/2005 - Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano -

PREMESSE

Preso atto che:

Il Piano Strutturale Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano, adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 24 luglio 2008 e successivamente controdedotto con deliberazione consiliare n. 70 del 26 novembre 2009, è costituito (art. 1.3 delle NTA) dai seguenti elaborati:

a) la Relazione illustrativa;

b) il Quadro conoscitivo, costituito da:

A) sistema economico e sociale: QC.A.REL – Relazione;

B) sistema ambientale e naturale: QC.B.REL – Relazione;

e dai seguenti elaborati cartografici:

QC.B.ALL_1 – Schede di censimento dei beni geologici

QC.B.ALL_2 – Schede di censimento delle sorgenti

QC.B.ALL_3 – Schede della vulnerabilità naturale e pericolo di inquinamento delle acque sotterranee

QC.B.TAV.1 – Carta geologica

QC.B.TAV.2 – Carta geomorfologica

QC.B.TAV.3 – Carta del dissesto

QC.B.TAV.4 – Carta dei beni geologici e geomorfologica

QC.B.TAV.5 – Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (9 elaborati)

QC.B.TAV_6 – Permeabilità dei terreni

QC.B.TAV_7 – Idrogeologica

QC.B.TAV_8 – Vulnerabilità naturale degli acquiferi

QC.B.TAV_9 – Elementi di potenziale inquinamento delle acque sotterranee

QC.B.TAV_A – Suolo-sottosuolo-acque. Vincoli e tutele

QC.B.TAV_B – Suolo-sottosuolo-acque. Emergenze e criticità

QC.B.REL_VEGET– Relazione: aggiornamento della vegetazione arborea e arbustiva

QC.B.1VEGET – Carta della vegetazione arborea ed arbustiva

QC.B.2VEGET – Carta della vegetazione arborea ed arbustiva

QC.B.3VEGET – Carta della vegetazione arborea ed arbustiva con elementi lineari (siepi e filari) di interesse paesaggistico

C) sistema territoriale: QC.C.REL – Relazione

QC.C.ALL_1 – Il sistema delle risorse storiche e storico-testimoniali: i centri storici e il patrimonio rurale diffuso

QC.C.ALL_2 – Schede d'area degli insediamenti produttivi;

QC.C.ALL_3 – Analisi della funzionalità idraulico-ambientale del sistema di drenaggio urbano e dai seguenti elaborati cartografici:

QC.C.1 – Beni culturali e paesaggio

QC.C.2 – Rete idrica: stato di fatto e criticità

QC.C.3 – Rete fognaria e depurazione: stato di fatto e criticità

QC.C.4 – Criticità e opportunità del sistema ambientale, insediativo e infrastrutturale

D) sistema della pianificazione: QC.D.REL – Relazione

e dai seguenti elaborati cartografici:

QC.D.1 – Stato di attuazione del PRG: previsioni insediative e servizi

c) Norme di attuazione;

d) la Tavola n. 1 del PSC – Schema di assetto strutturale e ambiti normativi – in quattro fogli in scala 1:10.000;

e) la Tavola n. 2 del PSC – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, ambientale e paesaggistica – in quattro fogli in scala 1:10.000;

f) la Tavola n. 3 del PSC – Tutele e vincoli relativi alla vulnerabilità del territorio – in quattro fogli in scala 1:10.000;

g) la VALSAT-VAS, costituita da:

- Rapporto ambientale per la VAS

- VALSAT – Relazione

- VALSAT – Schede d'ambito

- VALSAT – Rapporti geologici – Parte I (2 volumi)

- VALSAT – Rapporti geologici – Parte II (16 elaborati per ambito)

Si richiamano integralmente i seguenti atti amministrativi:

– **Deliberazioni di Giunta Comunale n. 70 del 5/06/2007** di Approvazione del Documento Preliminare e del relativo Quadro Conoscitivo – Valsat ai sensi dell'art. 14 della LR 20/2000;

– **Deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 15/07/2008** di Approvazione dell'Accordo di Pianificazione con il Comune di Pavullo nel Frignano, ai sensi del comma 7 dell' art. 14 della LR

20/2000.

- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24/07/2008** di Approvazione dell'Accordo di Pianificazione con la Provincia di Modena, ai sensi del comma 7 dell' art. 14 della LR 20/2000.
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2008** di **ADOZIONE** del Piano Strutturale Comunale.
- **Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 27/01/2009** con la quale sono state sollevato le argomentate **RISERVE** ai sensi dell'Art.32 comma 7 della L.R.20/2000 e s.m.. al Piano Strutturale Comunale del Comune di Pavullo nel Frignano adottato con atto n. 46 del 24/07/2009, integralmente riportate al termine del presente provvedimento istruttorio [ALLEGATO 4].
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/11/2009** di **CONTRO-DEDUZIONI** alle Riserve della Provincia ed alle Osservazioni dei Privati e di **RICHIESTA D'INTESA** alla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 32 comma 10 della LR 20/2000.

La documentazione inerente il PSC controdedotto e la richiesta di intesa, inviate con comunicazione prot. n. 128 del 07/01/2010 sono pervenute il 07/01/2010 e sono state acquisite agli atti provinciali con prot. 834 del 08/01/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 10 della LR 20/2000 e del procedimento VAS del D.Lgs 152/2006.

Visti i pareri espressi dall'U.O. Geologia prot. n. 17091 del 19/02/2010 (ALLEGATO 1); dal Servizio Pianificazione Territoriale, ambientale e della mobilità Prot. n. 24983 del 11/03/2010 (ALLEGATO 2); dall'U.O. Protezione civile e difesa del suolo prot. 14139 del 11/02/2010; dell'U.O. Parchi e Biodiversità prot. 30614 del 25/03/2010, sentito il competente Ufficio Risorse del territorio e Impatto Ambientale.

Visto il parere di conformita' del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano rispetto alle norme del Provvedimento istitutivo del Regolamento e del Programma triennale di tutela di valorizzazione della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano; espresso, ai sensi della L.R. 6/2005 dal Servizio Pianificazione Territoriale Ambientale e della Mobilita', prot. 42977 del 28/04/2010.

Premesso quanto sopra si esprimono le seguenti:

DETERMINAZIONI

PARTE A – DETERMINAZIONI in ordine alla richiesta d'INTESA ai sensi dell'art. 32 comma 10 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii.

PARTE B – PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006

PARTE C – PARERE DI CONFORMITA' del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano ai sensi della L.R. 6/2005. - Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano

PARTE A – DETERMINAZIONI in ordine alla richiesta d'INTESA ai sensi dell'art. 32 comma 10 L.R. n. 20/2000 e ss. mm. e ii.

Si richiama il percorso amministrativo in premessa dettagliato.

Con la deliberazione consiliare n. 70 del 26/11/2009 l'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito in sede di Accordo di pianificazione e ritenendo di aver introdotto sostanziali modifiche al Piano a seguito delle contro deduzioni alle Riserve della Provincia di Modena e delle Osservazioni pervenute, chiede l'Intesa alla Provincia ai sensi del comma 10 dell'Art.32 della L.R.20/2000, specificando che tale richiesta è relativa a tre specifici temi:

- 1) tematiche di cui alla lettera A “dissesto e sismica” dell'art. 5 dell'Accordo di pianificazione;
- 2) non integrale recepimento di riserva in ordine agli Ambiti ANS3.50 e ANS1.43 in località Verica;
- 3) Accoglimento di Osservazione che produrrebbe Variante al PTCP con modifica aggiornamento della relativa Carta 1 - carta delle tutele – elaborato 1.2 tutela delle risorse naturali forestali, elemento 1.2.7 del vigente PTCP.

producendo gli Elaborati denominati “Richiesta di intesa”, “Risposte alle riserva della Provincia di Modena” e “Osservazioni presentate” direttamente in allegato alla DCC 70/2009.

Per quanto attiene alla VALSAT si produce, aggiornato, il solo elaborato “Schede d'ambito”.

Per ciascuna Riserva viene presentata una breve relazione di contro deduzione, mentre per le Osservazioni è stato elaborato un prospetto in cui, oltre alle sintesi dell'Osservazione, viene riportato il parere tecnico sulla base del quale il Consiglio Comunale ha deliberato in conformità alle proposte presentate.

Sul Piano adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 24/07/2008 e pubblicato a far data dal 13/08/2008 e fino al 13/10/2008, sono state presentate 132 Osservazioni.

Sul medesimo piano, trasmesso dall'Amministrazione comunale alla Provincia di Modena in data 29/07/2009 con comunicazione prot. n. 14219 ed assunto agli atti provinciali con prot. n. 80443 del 30/07/2009, la Provincia di Modena ha espresso le proprie Riserve con Delibera di Giunta Provinciale n. 29 del 27/01/2009, approvando l'Istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione urbanistica prot. n. 5456 del 21/01/2009.

La richiesta d'Intesa attiene quindi, come previsto per legge, alla conformità del piano agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato (PTCP della Provincia di Modena).

A tale proposito appare utile ricordare che la Provincia di Modena ha adottato la Variante generale al proprio PTCP con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 112 del 22/07/2008, approvandola con Deliberazione consiliare n. 46 del 18/03/2009.

La Giunta provinciale ha dunque approvato l'Accordo di Pianificazione prima dell'adozione della variante generale al PTCP; quindi, in virtù della previsione di cui al comma 1 dell'art. 112 delle NTA del PTCP2009¹, la richiesta di Intesa ha come riferimento complessivo il PTCP1998/99, in quanto era il Piano sovraordinato vigente al momento dell'espressione delle Riserve.

Rimane tuttavia l'obbligo per l'Amministrazione Comunale, nel corso della attuazione e nella gestione del proprio Piano Strutturale, di assicurare la conformità dello stesso a tutte “le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP attualmente vigente (comma 1 art. 110 delle NTA del PTCP2009)²

¹ PTCP – NTA - Art. 112 comma 1 (P): Fatto salvo quanto previsto all'art. 110 comma 1 le ulteriori disposizioni contenute nel PTCP non trovano immediata applicazione nei seguenti casi: a) PSC per i quali sia stato sottoscritto o approvato dalla Giunta Provinciale l'Accordo di pianificazione.

² PTCP – NTA – Art. 110 comma 1 (P): Le prescrizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando usi ammissibili e le trasformazioni consentite, contenute nel PTCP sono immediatamente vincolanti e si applicano, secondo le

Relativamente al Piano Strutturale del Comune di Pavullo, da atto che l'Accordo di pianificazione è stato approvato dalla Provincia di Modena prima dell'approvazione del PTCP2009 (ADP approvato con DGP 299 del 15/07/2008, PTCP adottato con DCP 112 del 22/07/2008) valgono le prescrizioni di cui all'art. 112 del PTCP per il quale:

“Fatto salvo quanto previsto all'art. 110 comma 1, le ulteriori disposizioni contenute nel PTCP non trovano immediata applicazione nei seguenti casi:

a. Piani Strutturali Comunali per i quali sia stato sottoscritto o approvato dalla giunta provinciale l'Accordo di pianificazione ... alla data di adozione del presente piano”

Deve quindi concludersi che, indipendentemente dalle motivazioni formalmente addotte dall'Amministrazione comunale a sostegno della richiesta di intesa, questa deve intendersi avere ad oggetto l'intero piano relativamente alla conformità al PTCP, salvo altro, e subordinatamente *“all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve ... ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il piano contro dedotto conforme agli strumenti di pianificazione di livello sovra ordinato, nonché alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione ..”*.

MODIFICHE INTRODOTTE AL PSC ADOTTATO

In generale si può osservare che le modifiche, oltre che in ottemperanza ai rilievi provinciali, risultano prevalentemente introdotte in recepimento di Osservazioni presentate da privati, per nessuna delle quali è però desumibile dal prospetto allegato alla deliberazione consiliare n. 70/2009 di contro deduzione, la precisa quantificazione / tipologia dell'incremento introdotto.

Con riguardo al dimensionamento, la documentazione di Piano risulta modificata (oltre che nelle norme e cartografia) nella singola scheda di VALSAT, che riporta solo i dati finali dell'ambito come risultante dall'inserimento degli incrementi, ma che non fa cenno agli incrementi introdotti, non riporta alcuna valutazione né dei nuovi potenziali impatti, né delle relazioni/interferenze/modifiche che tali sostanziali innovazioni potrebbero avere (o anche non avere) relativamente a quanto in precedenza si era condiviso.

Sul Piano pubblicato sono pervenute 132 Osservazioni presentate da Soggetti terzi e a seguito dell'accoglimento di una parte delle Osservazioni, l'Amministrazione Comunale dichiara di non avere introdotto modifiche sostanziali al PSC adottato. Si prende atto di quanto affermato.

Pur ritenendo che alcune delle modifiche proposte, possano qualificarsi come sostanziali rispetto al Piano adottato in ragione sia dell'entità delle modifiche, vuoi per le riconosciute necessità di condivisione, valutazione e analisi che la LR 20/2000 prevede con le fasi di Conferenza di pianificazione e di Riserve al piano adottato, vuoi in ragione - non ultima - delle forme di pubblicità che sarebbero state indispensabili per assicurare il corretto procedimento nei confronti dei privati ed assicurare – quindi – la legittimità della procedura, si prende atto che l'Amministrazione Comunale ha scelto – e se ne assume la piena responsabilità – di adire alla fase di approvazione presentando la richiesta di intesa alla Provincia, direttamente a seguito della fase di controdeduzioni alle riserve/osservazioni.

Ciò premesso risulta tuttavia evidente che le modifiche introdotte al PSC, siano dovute al tenore delle riserve provinciali, siano dovute all'accoglimento di osservazioni, interagiscono in modo strutturale.

Pertanto nel seguito questi aspetti di controdeduzione verranno trattati congiuntamente.

modalità previste dal medesimo PTCP, indipendentemente dal loro recepimento all'interno dei piani urbanistici comunali, al momento del rilascio dei titoli legittimanti gli interventi edilizi, fatte salve le deroghe ove previste dalle singole disposizioni.

ASPETTI RELATIVI ALLE RISERVE PROVINCIALI

RISERVE N. 1, 2, 3

Dimensionamento - Capacità insediativa del PSC - Dotazioni territoriali

Si richiama la riserva n. 2 in merito al dimensionamento residenziale del PSC e si considera quanto segue.

Seppur l'Amministrazione Comunale non abbia apportate modifiche alla globale individuazione per ambiti territoriali (urbano/urbanizzabile/rurale) del dimensionamento ammissibile (che all'art. 4.2 NTA è confermato essere pari a **“287.500 mq di SC, ossia circa 2500 alloggi teorici”** [115 mq SC corrispondenti a 75 mq di SU] e così suddiviso:

CAPACITÀ INSEDIATIVA REALIZZABILE				CAPACITÀ INSEDIATIVA TOTALE
ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DI P.U.A. GIÀ APPROVATI E IN CORSO DI ATTUAZIONE	ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO ATTRAVERSO INTERVENTI ORDINARI DI COMPLETAMENTO	NEL TERRITORIO RURALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RECUPERO E RIUSO DI EDIFICI ESISTENTI	NEGLI AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO	
905	60	200	1.335	2.500

Seppur l'Amministrazione comunale non abbia parimenti modificato il dimensionamento complessivo del previsto incremento di popolazione residente, che dagli attuali 18.000 abitanti viene stimato, **“all'orizzonte temporale di riferimento del PSC: 20.500 abitanti”** (art. 4.3 NTA), non altrettanto può dirsi della individuazione e consistenza territoriale delle aree cui dovranno essere associati tali dimensionamenti.

In sede di controdeduzione delle Riserve provinciali ed alle Osservazioni dei privati, l'Amministrazione comunale ha infatti introdotto modifiche, anche sostanziali, alla individuazione territoriale degli ambiti sia urbani che urbanizzabili.

Il complesso di tali modifiche non è illustrato e valutato in alcuno degli elaborati di Piano in relazione alle motivazioni che ne sostengono l'introduzione, alla singola consistenza territoriale, alla valutazione delle relazioni intercorrenti tra gli impatti conseguenti alle nuove previsioni di aree e le precedenti, già oggetto di specifiche valutazioni. Questa assenza di argomentazioni rileva poiché, in alcuni casi, il complesso di queste modifiche ha prodotto un deciso incremento della superficie territoriale dei singoli ambiti.

Tali incrementi territoriali sono, in genere, parallelamente accompagnati da un proporzionale incremento della capacità edificatoria assegnata agli ambiti stessi; anche se questo non si verifica in tutti i casi. In un caso si assiste al solo incremento della capacità edificatoria insediabile nell'ambito, senza incremento della sua superficie territoriale.

Si considera quindi che il PSC adottato aveva stabilito un dimensionamento generale e sostenibile stabilito nei suoi limiti massimi come sopra quantificati e confermati, e che - già in adozione - aveva posto in campo l'individuazione di un complesso di aree urbanizzabili (a conferma di nuove previsioni, di nuova individuazione, per dotazioni) la cui potenzialità edificatoria era già decisamente sovrabbondante rispetto al dimensionamento sostenibile.

In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale introduce un ulteriore incremento della potenzialità edificatoria massima assegnabile ai singoli ambiti e - conseguentemente - anche ai più vasti insiemi territoriali che questi compongono (località, frazioni e capoluogo), modificando ed integrando in tal modo sia l'individuazione territoriale di singoli ambiti, sia implementando la potenzialità edificatoria massima attuabile al loro interno.

Si riportano di seguito, le tabelle in cui sono riassunti gli elementi strutturali individuati dal PSC per

gli ambiti territoriali di maggiore rilevanza, sia in sede di PSC adottato, sia nella sua versione controdedotta e sulla quale è richiesta l'Intesa.

SANT'ANTONIO - FRAZIONE DI PAVULLO

SANT' ANTONIO					Ambiti	Ambiti	Ambito	Ambito	Ambiti
					AN2_23 / AN1_24 / AN2_25	AN1_26 / AN1_27	AN2_28	AN1_29	AN3_30 / AN3_31
		ST	INTESA	303.550	85.000	29.000	170.000	6.900	12.650
Capacità massima insediabile (SC art. 4.2)	50.000 mq	ST	ADOZIONE	281.800	58.300	31.600	170.000	9.500	12.400
n. UI massimo insediabili	435	D(ST)		+ 21.750	+ 26.700	-2.600	0	-2.600	+ 250
Potenzialità max PSC Adottato (UI)	544								
Potenzialità max PSC Controdedotto (UI)	572	SC	INTESA	65.800	18.400	10.000	35.700	1.200	500
		SC	ADOZIONE	62.600	14.300	10.000	35.700	2.100	500
		D(SC)		+ 3.200	+ 4.100	0	0	-900	0
		D(UI)		+ 28	+ 36			-8	

(LEGENDA: ST = superficie territoriale; UI = unità immobiliari; SC = superficie complessiva degli alloggi / unità immob. UI; D(ST) = incremento di ST; D(SC) = incremento di SC; D(UI) = incremento n. UI)

Dalla tabella si rileva che, per l'ambito territoriale della frazione di Sant'Antonio il PSC (art. 4.2) limita la Superficie complessiva insediabile al massimo di 50.000 mq, quindi a 435 alloggi.

Gli ambiti individuati nella frazione presentavano in adozione una potenzialità edificatoria complessiva di 544 alloggi. In sede di controdeduzione questa potenzialità aumenta a 572 alloggi.

Si osserva che la modifica più significativa si ha nel complesso degli ambiti individuati come: ANS2-23, ANS1-24, ANS2-25 la cui superficie territoriale si incrementa del 45% passando da 58.300 mq a 85.000 mq, mentre la superficie complessiva degli alloggi realizzabili passa da 14.300 mq a 18.400 mq (+ 28%) e così incrementando il numero di alloggi potenzialmente insediabili di 36 unità.

CASA BOSI – LOCALITÀ DI SANT'ANTONIO

CASA BOSI		Ambito AN 2_22			
		ST	INTESA	109.000	109.000
Capacità massima insediabile (SC, art. 4.2)	10.300 mq	ST	ADOZIONE	92.000	92.000
n. UI massimo insediabili	90	D(ST)		+ 17.000	+ 17.000
Potenzialità max PSC Adottato (UI)	90				
Potenzialità max PSC Controdedotto (UI)	90	SC	INTESA	10.300	10.300
			ADOZIONE	10.400	10.400
		D(SC)		-100	-100
		D(UI)		-1	-1

(LEGENDA: ST = superficie territoriale; UI = unità immobiliari; SC = superficie complessiva degli alloggi / unità immob. UI; D(ST) = incremento di ST; D(SC) = incremento di SC; D(UI) = incremento n. UI)

Mantenendo **inalterata la potenzialità edificatoria (90 alloggi)** si incrementa notevolmente la

superficie territoriale (+18%) dell'ambito, inserendo un'ampia porzione territoriale posta in fregio e a valle delle modeste porzioni edificate già esistenti, porzioni che - in adozione - costituivano le parti marginali del comparto, da connettere alle altre aree preesistenti ed alle nuove previsioni.

L'ampliamento oggi introdotto evidenzia maggiormente la criticità della nuova e modificata ipotesi di urbanizzazione in quanto, in relazione alle perplessità e sollecitazioni già rilevate sia in sede di Conferenza di pianificazione che di Accordo, appare incoerente rispetto agli obiettivi richiesti.

Essa infatti agisce in direzione opposta alla necessità - individuata per giustificarne la opportunità / sostenibilità di prevedere tale ambito territoriale nelle precedenti fasi di formazione del presente Piano - di realizzare di un nuovo centro urbano, strutturato, organizzato e coerente, quale fulcro e integrazione di tessuti abitativi oggi esili, privi di caratteri funzionali propri, formati via via negli anni, in fregio ad una viabilità di grande scorrimento e avulsi da contesti urbani e dai centri frazionali del territorio pavullese e in prossimità della progettata rotonda tra la SS 12 e la SP 3.

1 Si prede atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di privilegiare – ancora una volta – un'estensione del territorio urbanizzabile a valle e in fregio dell'edificato nastriforme esistente, quale sua mera dilatazione; un'espansione che appare priva di quei caratteri connettivi ed urbanisticamente consolidanti dei quali era stata richiesta (e ritenuta condivisibile) una definizione almeno a livello di pianificazione strutturale, quale necessaria motivazione e sostegno per l'ipotesi del nuovo ambito, per qualificarlo e per favorirne una dimensione residenziale urbana e funzionale.

Pertanto si introduce, in calce alla scheda 17 relativa all'ambito ANS2_22 Casa Bosi al paragrafo “Condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione”, la seguente condizione attuativa:

“Al fine di perseguire la qualificazione funzionale l'insediamento e poter assumere la previsione nel Piano Operativo Comunale, per l'ambito ANS2_22 “Casa Bosi” dovrà essere predisposto idoneo Master Plan, quale parte integrante e sostanziale del POC, adeguato per scala di progettazione, mediante il quale operare la puntuale definizione e specificazione: delle opere necessarie ad assicurarne la sostenibilità infrastrutturale; dei servizi e degli spazi collettivi indispensabili al fine di qualificare la nuova conurbazione residenziale e conferire al nucleo di Casa Bosi una sua dignità urbana attraverso uno sviluppo ordinato e mediante la creazione di una nuova centralità. Dovrà essere altresì assicurato il coordinamento temporale degli atti di pianificazione / progettazione-attuazione degli interventi, altrimenti indipendenti.”

S'intendono integrati come sopra gli elaborati normativi del Piano Strutturale Comunale e l'Intesa s'intende rilasciata alle condizioni sopra stabilite.

Anche sulla base degli elementi di cui sopra, l'Amministrazione Provinciale quindi considererà l'attuazione della previsione ANS2_22 “Casa Bosi”, nel percorso di valutazione degli strumenti di pianificazione comunale che le è riservato dalla disciplina urbanistica.

COSCOGNO – FRAZIONE DI PAVULLO

COSCOGNO					Ambiti	Ambito	Ambito
					AN1_32 / AN1_33 / AN1_34 AN2_35	AN1_36	AN3_37
		ST	INTESA	93.900	58.000	9.200	26.700
Capacità massima insediabile (SC, art. 4.2)	11.500 mq		ADOZIONE	93.900	58.000	9.200	26.700

n. UI massimo insediabili	100	D(ST)		0	0	0	0
Potenzialità max PSC Adottato (UI)	127						
Potenzialità max PSC Controdedotto (UI)	137	SC	INTESA	15.800	11.500	3.700	600
			ADOZIONE	14.600	11500	2.500	600
		D(SC)		1.200	0	1.200	0
		D(UI)		10		10	

(LEGENDA: ST = superficie territoriale; UI = unità immobiliari; SC = superficie complessiva degli alloggi / unità immob. UI; D(ST) = incremento di ST; D(SC) = incremento di SC; D(UI) = incremento n. UI)

Nella località di Coscogno, pur mantenendo inalterata la superficie territoriale, risulta incrementata del 48% la potenzialità edificatoria di uno solo degli ambiti previsti (ANS1-36) che passa da 1.200 mq a 2.500 mq; l'ambito è peraltro associato alla classe degli ambiti urbani di conferma di previsioni previgenti e ne viene mantenuta la stessa classificazione.

In sede di adozione, la scheda di Val.S.A.T., già condivisa, aveva motivato la sostenibilità individuando, a fronte di un massimo di unità immobiliari ammissibili pari a 100, una potenzialità di 127 alloggi, a conferma di previsioni previgenti.

In sede di controdeduzione la scheda viene riproposta tal quale, incrementando il numero di alloggi potenzialmente insediabili (che sale a 137 ossia +10 nel solo ambito ANS1-36) ed il numero dei piani realizzabili (da 2 a 3, sempre nel solo ambito ANS1-36); ciò senza che venga effettuata alcuna nuova valutazione di sostenibilità, né poste argomentazioni in relazione alla densificazione urbana che tale scelta preordina e limitatamente ad uno solo degli ambiti previsti nella frazione di Coscogno.

Senza entrar nel merito della rimodulazione da 127 a 137 alloggi "potenziali" che appare priva di particolare significato in quanto il limite di sostenibilità dimensionale della frazione resta pari a 100 alloggi (e non possono essere realizzati un numero superiore, né 27, né 37 in più) occorre invece fare altre considerazioni.

Dai chiarimenti forniti dalla Amministrazione Comunale per tramite dei suoi uffici tecnici è emerso che:

- con delibera di Giunta comunale n.143 del 05.07.2005, la proprietà era stata autorizzata alla presentazione di un Piano Particolareggiato riferito ad una zona omogenea residenziale B1, zona oggi riferibile all'ambito indicato come ANS1-36. Lo strumento attuativo preventivo, presentato in data 25.11.2005, risulta ancora in corso di definizione;
- con l'accoglimento dell'osservazione n. 119 (presentata fuori termine) l'Amministrazione Comunale intenderebbe allineare la previsione urbanistica del Piano Strutturale rispetto al PRG previgente e - segnatamente - al Piano Particolareggiato agli atti dell'Amministrazione, già prima dell'adozione del PSC.

In tema di sostanzialità/strutturalità nei rapporti con il dimensionamento di Coscogno, tale modifica – apparentemente contenuta ed innocua – posta in campo in sede di controdeduzione, dà luogo tuttavia ad una condizione limitativa, con ricadute significative sulla capacità insediativa dei restanti ambiti frazionali.

Pertanto la modalità di introduzione può anche profilare anche elementi di difformità dalle prescritte formalità di legge, non essendo stata consentita facoltà di osservazione ai terzi interessati.

In relazione a ciò corre l'obbligo di precisazioni:

- 2 Si prede atto della modifica introdotta all'ambito ANS1-36 in una fase procedimentale conclusiva del PSC, quando il dimensionamento della frazione, chiamato ad attingere alla medesima e contingentata quota di capacità edificatoria sostenibile (max 100 alloggi), era già stato valutato, definito e condiviso.**

Si prede atto altresì che tale modifica si riverbera – in senso limitativo – sulla possibilità insediativa dei restanti ambiti frazionali andando ad incidere su soggetti terzi potenzialmente interessati.

Considerato infine che l'Amministrazione Comunale ha inteso riconoscere le previsioni previgenti (PRG) nel nuovo strumento urbanistico (PSC), resta comunque inteso che gli ambiti di nuovo insediamento residenziale individuati dal PSC per la frazione di Coscogno - tra cui anche l'ambito ANS1-36 come modificato - saranno resi operativi esclusivamente attraverso il POC ed attuati mediante successivi e conseguenti PUA. Resta ovviamente ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di formare un Piano Operativo avente valore ed effetti di PUA.

L'Intesa s'intende rilasciata nei termini sopra chiariti.

VERICA – FRAZIONE DI PAVULLO

VERICA					Ambito AN1_42	Ambiti AN1_43 / AN3_50	Ambito AN1_44
		ST	INTESA	54.500	10.000	35.000	9.500
Capacità massima insediabile (SC, art. 4.2)	13.200 mq	ST	ADOZIONE	51.700	10.000	35.000	6.700
n. UI massimo insediabile	115	D(ST)		+2.800	0	0	+2.800
Potenzialità max PSC Adottato (UI)	129						
Potenzialità max PSC Controdedotto (UI)	135	SC	INTESA	15.500	2.700	10.300	2.500
			ADOZIONE	14.800	2.700	10.300	1.800
		D(SC)		+ 700	0	0	+700
		D(UI)		+6			+6

(LEGENDA: ST = superficie territoriale; UI = unità immobiliari; SC = superficie complessiva degli alloggi / unità immob. UI; D(ST) = incremento di ST; D(SC) = incremento di SC; D(UI) = incremento n. UI)

Nella frazione di Verica risultano incrementate sia la superficie territoriale (+ 41%) che la superficie complessiva (+ 38%) dell'ambito ANS1-44 che era conferma di previsioni previgenti e del quale si mantiene la medesima classificazione.

Si osserva inoltre che gli ambiti ANS1-43 e ANS3-50 solo apparentemente non sono modificati.

In realtà, in sede di contro deduzione, l'individuazione degli ambiti è mutata sostanzialmente in quanto è stata incrementata la superficie territoriale dell'ambito ANS1-43, edificabile, occupando e diminuendo della stessa quantità quella dell'adiacente ambito ANS3-50, inedificabile e riservato a dotazioni che non comportano edificabilità.

In tal modo è stata compiuta la scelta urbanistica di rendere a tutti gli effetti edificabile una porzione dell'ambito ANS3-50, in ordine al quale era stata sollevate una sostanziale riserva e che di seguito si richiama integralmente:

“ Altre volte, non sono neppure dichiarati i servizi e le strutture necessarie all'Ambito come nella scheda 31 presso la frazione di Erica, in cui l'Amministrazione Comunale individua la ex zona F/G con l'ambito ANS3_50, destinato ad ospitare dotazioni collettive che comunque salvaguardino la visuale verso la chiesa di Erica”.

c) Tale indicazione, oltre ad essere generica, non soddisfa né garantisce la salvaguardia e la tutela storica e paesaggistica del territorio della Pieve/Chiesa parrocchiale di Erica, come richiesto in sede di Conferenza di Pianificazione.”

Relativamente a tale riserva l'Amministrazione comunale ha ritenuto di procedere diversamente rispetto a quanto già concordato, sia in sede di Conferenza di pianificazione che di Accordo, introducendo le modifiche di cui sopra e richiedendo di conseguenza l'Intesa ai sensi della LR 20/2000 con riguardo agli areali degli ambiti ANS3-50 e ANS1-43 in frazione di Erica, rispetto sia

quanto definito nel Piano adottato, sia a quanto richiesto in sede di Riserve (Riserva 3 punto c).

In particolare il Comune procede prima modificando l'individuazione territoriale degli ambiti aumentando l'area dell'ambito ANS1.43, finalizzato a nuovi insediamenti urbani e quindi a tutti gli effetti edificabile (a conferma di previsioni previgenti), a scapito di una riduzione dell'ANS3.50, ambito potenziale per nuovi insediamenti urbani da destinarsi a dotazioni territoriali, poi, nella scheda 31 di VALSAT specifica che sulla rimanente porzione di ambito ANS-3-50 "non è ammesso nessun tipo di intervento edificatorio né di tipo residenziale né da destinarsi a dotazione territoriale"

Deve ricordarsi che relativamente all'ambito ANS3 in questione si era sollevata riserva chiedendo di dettagliare in quanto la scelta pianificatoria assunta in sede di adozione "oltre ad essere generica, non soddisfa né garantisce la salvaguardia e la tutela storica e paesaggistica del territorio della Pieve di Erica, come richiesto in conferenza di pianificazione".

A sostegno della modifiche che vengono introdotte si produce una analisi redatta a firma dott. Arch. Pier Giorgio Mancini (Relazione paesaggistica e simulazione dell'intervento) allegata alla richiesta di Osservazione nella quale, pur preordinandone e sostenendone la destinazione edificatoria, si sottolinea che il sito in esame "è a tutti gli effetti meritevole di essere ricompreso tra quegli "ambiti di persistenza di peculiari relazioni paesaggistiche del territorio pavullese", ai quali sono riservate misure particolari di salvaguardia e protezione "...per la presenza di caratteristiche di natura diversa, che contribuiscono alla formazione di un ambiente di grande valore paesaggistico per la comunità." L'Analisi prosegue descrivendo il pregio dell'edificio storico culturale (chiesa), la sua posizione, la spettacolare vista panoramica, la tipologia geologica della conformazione a dolina, ambito sensibile e vulnerabile, etc.

Deve concludersi quindi che le motivazioni per cui, sia in sede di Conferenza di pianificazione - confermate dalla valutazione formulata dal rappresentante dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna - sia in sede di Accordo di pianificazione, si era condiviso di riconoscere in tale area una zona da destinarsi a dotazioni pubbliche, ma non suscettibile di alcuna edificazione, vengono ora ancor più confermate e valorizzate, sia dalle modifiche apportate dall'Amministrazione comunale alla scheda di VALSAT, sia dalle affermazioni del professionista.

A ciò si aggiunga che il sito, oltre ad essere collocato in zona di protezione delle acque sotterranee, art.12B comma 1 lett.b) del PTCP - aree di possibile alimentazione delle sorgenti - è anche individuato in zona di potenziale instabilità per il dissesto idrogeologico (art.16) presenta caratteristiche paesaggistiche e fisiche peculiari (patrimonio geologico Doline e Cavità Ipogee, tutelato anche dal PTCP - art.23D – All.5).

A sostegno della qualità paesaggistica complessiva del sito, si richiama anche quanto rilevato dal Servizio Pianificazione territoriale, paesistica e della mobilità, nel parere prot. n. 24983 del 11/03/2010, integralmente riportato in Allegato, e che si esprime in questi termini:

"Infine a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 132, pervenuta fuori termine, l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla ripermutazione dell'ambito ANS3_50, riducendone la superficie a favore dell'ambito ANS1_43 destinato alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani.

... omissis ... per contro, la riduzione dell'ambito ANS3_50 a vantaggio del limitrofo ambito ANS1_43 "Ambito potenziale per nuovi insediamenti urbani a conferma di previsioni pre-vigenti" risulta in conflitto con la salvaguardia e la tutela storica e paesaggistica del territorio della Pieve/Chiesa parrocchiale di Verica definito in sede di Riserve.

Pertanto, al fine di ritenere assentibile la richiesta di intesa si provvede allo stralcio della modifica apportata all'ambito ANS 3_50 in accoglimento dell'Osservazione n. 132."

Per tutto quanto sopra, le contro deduzioni portate dall'Amministrazione Comunale non possono essere condivise, né ritenute valide giustificazioni della modifica introdotta la quale, anziché andare nel senso richiesto dalla Riserva sollevata, procede in senso opposto ed in modo contraddittorio, destinando una consistente porzione dell'area alla edificazione e nel contempo riconoscendo l'elevato valore paesaggistico del sito.

Ritenuto quindi che la realizzazione di fabbricati residenziali nell'area appartenente all'Ambito ANS3_5, risulta in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia e conservazione del paesaggio, intesi nella loro funzione pubblica di interconnessione visiva, provocando un impatto tale da non essere mitigabile neppure attraverso attenzioni / azioni progettuali sugli affacci dei fabbricati, si conclude come segue:

3 Per tutto quanto sopra richiamato e argomentato, si prescrive lo stralcio delle modifiche apportate in contro deduzione alla individuazione territoriale degli ambiti ANS-1-43 e ANS-3-50, ripristinando le individuazioni territoriali indicate in adozione ed alle quali dovranno tuttavia essere applicate le prescrizioni contenute nella scheda di Val.S.A.T. n.31 nel testo contro dedotto.

S'intendono come sopra modificati gli elaborati del Piano Strutturale Comunale.

L'Intesa s'intende rilasciata alle condizioni sopra stabilite.

DIMENSIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO

Ad ulteriore chiarimento della portata delle modifiche introdotte è utile ricordare che la procedura posta in campo del Piano Strutturale del Comune di Pavullo per la sua attuazione è complessa, articolata e non di immediata percezione.

Il PSC infatti, oltre a definire il dimensionamento di massima ricordato all'inizio, all'art. 4.2 comma 3 delle NTA individua, relativamente alla attuazione dei 1.335 alloggi programmabili attraverso il POC (dei quali 1.275 negli ambiti urbanizzabili e 60 con una specifica procedura "speciale"), ulteriori limitazioni legate ad una localizzazione di area vasta (capoluogo, frazioni) e già in via breve richiamata nelle tabelle precedenti.

A fronte di una soglia dimensionale sostenibile e generale, individuata dal PSC sia a livello di SC/numero alloggi che a livello di incremento della popolazione residente, vengono poste delle soglie intermedie di sostenibilità a livello di area vasta (capoluogo – "non meno di"; ambiti frazionali – "non più di") come pure a livello di singolo ambito (capacità insediativa massima); giocando con le quali il POC potrà dare attuazione al Piano Strutturale attingendo ad una vasta scelta di possibilità.

In sintesi il PSC prevede che:

- l'incremento di popolazione residente, dagli attuali 18.000 abitanti è stimato "all'orizzonte temporale di riferimento del PSC: 20.500 abitanti" (art. 4.3 NTA);
- il dimensionamento massimo del Piano è stabilito pari a "287.500 mq di SC, ossia circa 2.500 alloggi teorici" (art. 4.2 NTA) [l'alloggio è calcolato in 115 mq SC corrispondenti a 75 mq di SU];
- a Pavullo capoluogo è localizzato non meno del 60 % del realizzabile e quindi una quota almeno pari o superiore a 765 alloggi (87.975mq di SC), ampliabile fino alla saturazione della quantità ammissibile/sostenibile che, per gli ambiti di Pavullo capoluogo, in sede di controdeduzione è quantificabile in un totale di 1.131 alloggi (153.500 mq di SC).

E poiché il dimensionamento massimo programmabile con il POC (1.335 alloggi) comprende la quota di cui all'art. 5.5 delle N.T.A. del PSC (n.60 alloggi / 6.900mq di SC) il limite dimensionale per gli ambiti di nuovo insediamento è pari a 1.275 alloggi (146.625 mq di SC³)

Della quota residua, rispetto a quella riservata al Capoluogo, e quindi nel limite dei 510 alloggi

³ Tale quantità di SC è da considerarsi comprensiva di quanto, nella nuova edificazione, potrà essere destinato a funzioni complementari alla residenza negli interventi di sviluppo residenziale (commercio di vicinato, uffici, artigianato dei servizi, pubblici esercizi e simili).

che dovrebbero rendersi disponibili (1.275 - 765) sia per disposizione del citato art. 4.2 delle NTA che per dichiarazione di ammissibilità/sostenibilità della scheda iniziale di VALSAT redatta per sub ambito territoriale frazionale (mancante solo per Pavullo capoluogo), il PSC ha stabilito come passibili di attuazione, le seguenti quantità di area vasta (località, frazioni, capoluogo):

- a Sant'Antonio una quota non superiore a 50.000 mq di Sc e quindi non più di 435 alloggi (scheda VALSAT 1.4);
- a Casa Bosi non più di 10.300 mq di SC, 90 alloggi (scheda VALSAT 1.3)
- a Coscogno non più di 11.500 mq di SC, 100 alloggi (scheda VALSAT 1.5);
- a Gaiato non più di 4.600 mq di SC, 40 alloggi (scheda VALSAT 1.9);
- a Verica non più di 13.200 mq di SC, 115 alloggi (scheda VALSAT 1.7);
- nei rimanenti ambiti non più di 75 alloggi (schede VALSAT 1.2, 1.6, 1.7 Castagneto, 1.8, 1.9 Querciagrossa).
- un massimo di 6.900 mq di SC (massimo n. 60 alloggi) potrà essere eventualmente realizzato anche al di fuori degli ambiti per potenziali nuovi insediamenti individuati dal PSC, mediante POC, ai sensi dell' articolo 5.5 nelle Norme del PSC.

4 Con riferimento quindi a tali limiti e/o quantità a geometria variabile, ripartiti come ritenuto opportuno dall'Amministrazione Comunale per ambiti territoriali d'area vasta (località, frazione, capoluogo), ed avendo riguardo al dimensionamento massimo ed all'orizzonte temporale del Piano, sarà quindi misurata l'attuazione del PSC del Comune di Pavullo da parte dell'Amministrazione Provinciale nel percorso di valutazione degli strumenti comunali che le è riservato dalla disciplina urbanistica.

Tali limiti e/o quantità indicate dall'Amministrazione Comunale, non costituiscono solo un dimensionamento residenziale di Piano, ma soprattutto il limite imprescindibile di sostenibilità di quanto potrà trovare attuazione – anche tramite il POC - nei singoli ambiti e sul territorio in generale, in funzione delle opportunità realizzabili e sostenibili.

Convenendo altresì con quanto indicato dall'Amministrazione Comunale in relazione al comma settimo (7) dell'art. 4.2 delle NTA, si chiarisce che:

5 per l'Amministrazione Provinciale rappresentano, di minima, strumenti ed elementi per il monitoraggio del dimensionamento e dell'efficacia del PSC nel corso della sua attuazione:

- **l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, da realizzare in sede di POC o sua variante;**
- **le condizioni prestazionali ed i limiti di sostenibilità, da verificare nell'ambito della Valutazione Ambientale redatta a corredo degli strumenti di pianificazione attuativi del PSC;**
- **il dimensionamento attuato del PSC (alloggi realizzati / da realizzare), da esplicitare in sede di POC o sua variante;**
- **i dati anagrafici della popolazione comunale dell'Ufficio Statistica della Provincia di Modena.**

Sempre in tema di dimensionamento è da richiamarsi la Riserva n. 3 riguardante gli "Ambiti ANS3 e dotazioni territoriali" relativamente alla quale l'Amministrazione fornisce chiarimenti e introduce modificazioni che, tuttavia, vanno nel senso opposto a quanto richiesto.

Deve infatti osservarsi che, se vengono forniti i chiarimenti relativamente al punto 3.1:

- non si procede all'esclusione richiesta al punto 3.2, ma anzi si esplicita che gli ambiti ANS-3 sono da intendersi integralmente o prevalentemente per dotazioni e quindi si conferma, per alcuni di essi, la possibilità di realizzare all'interno dell'ambito una, in genere, modesta potenzialità residenziale. Nel complesso negli ambiti per dotazioni è prevista una potenzialità residenziale, interna all'ambito per dotazioni, di n. 40 alloggi (erano 30 in adozione);
- non si forniscono le esplicitazioni di cui al punto 3.3 e 3.4 rimandando per queste alla redazione del POC.

Nel complesso quindi, la riserva 3 non appare - in questa sede - superata,

L'Amministrazione Comunale rinvia al Piano Operativo Comunale le esplicitazioni richieste in sede di PSC, né delinea criteri per il perseguimento di possibili soluzioni da privilegiare e/o assumere come guida per la formazione del Piano Operativo Comunale;

Considerata la vasta gamma e la complessità delle scelte che potrebbero essere poste in campo in relazione al dimensionamento, alla localizzazione, alla realizzazione delle dotazioni extrastandard pianificate negli ambiti ANS-3 (talvolta individuati nella Val.s.a.t., all'interno di una scheda d'ambito unitamente ad altri Ambiti residenziali ANS-1 o ANS-2; ovvero all'interno di una scheda d'ambito, all'interno di un'area territoriale vasta a livello di località, frazione, capoluogo (cfr Schede d'Ambito, da 1.1 a 1.9);

considerato inoltre che le previsioni che verranno assunte dal POC, dovranno essere comunque oggetto di monitoraggio e - come noto - dovranno essere accompagnate da specifica Valutazione Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5 LR 20/2000;

al fine di assicurare la possibile risoluzione delle criticità acclamate dal Quadro Conoscitivo e che hanno portato alla individuazione dei pianificati ambiti ANS-3, si rende necessario stabilire sin d'ora quanto segue.

6 S'intende precisato e integrato come di seguito, il comma terzo (3) dell'art. 4.2 delle NTA del Piano Strutturale Comunale:

“La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che accompagnerà i Piani Operativi Comunali, avrà riguardo alle differenti situazioni territoriali, verificando la sostenibilità delle previsioni urbane assunte dal POC in relazione allo stato di attuazione delle dotazioni territoriali previste negli ambiti ANS-3 pianificati. Assicurerà in termini inequivocabili e senza ulteriori rinvii alla pianificazione sotto ordinata e/o progettuale (PUA), l'attuazione degli ambiti per dotazioni ANS-3, valutandone altresì tempi e modi in forme pertinente il livello di pianificazione cui accede, siano detti ambiti ANS-3 connessi dalla medesima scheda normativa e/o di Val.s.a.t., a nuove previsioni residenziali ANS-1 e ANS-2; siano essi correlati allo sviluppo di previsioni residenziali ANS-1 e ANS-2 di area vasta (località, frazione, capoluogo).

Le modalità di realizzazione degli ambiti per dotazioni ANS-3 dovrà essere tale che l'eventuale realizzazione della quota residenziale ammessa all'interno degli stessi ambiti ANS-3, venga posta in attuazione assicurando primariamente l'integrale realizzazione della dotazione pianificata e limitando all'indispensabile, l'utilizzo di suolo per la previsione residenziale perequativa.”

L'Intesa s'intende rilasciata con la precisazione attuative sopra riportata.

Sempre in relazione a quanto sopra e poiché nelle schede di PSC e di Val.S.A.T. l'Amministrazione Comunale ha individuato sia ambiti per nuovi insediamenti ANS-1/2 che ambiti per dotazioni ANS-3, la valutazione della risoluzione delle criticità evidenziate dal Quadro Conoscitivo attuale, dovrà necessariamente aver riguardo anche alla relazione stabilita dal richiamo - nelle medesime schede - dei differenti ambiti.

Pertanto, considerando il ruolo assegnato all'Ente competente in materia di valutazione ambientale, verranno presi in considerazione anche i seguenti criteri:

- Se un ambito per dotazioni ANS-3 è individuato in una scheda unitamente ad ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS-1 o ANS-2), la realizzazione degli interventi residenziali non potrà prescindere dalla positiva valutazione dell'attuazione del connesso ambito per dotazioni ANS-3.
- Se un ambito per dotazioni ANS-3 è individuato in scheda singola all'interno di un'area territoriale vasta (località, frazione, capoluogo cfr. Val.S.A.T., elaborato Schede d'Ambito da 1.1 a 1.9), la sua attuazione è assunta come prioritaria nel contesto di un eventuale POC interessante l'area territoriale e non potranno darsi POC interessanti tale area vasta che procedano in assenza dell'attuazione di ambiti per dotazioni ANS-3, ovviamente congruamente e proporzionalmente individuati in relazione a quanto pianificato in sede operativa.
- Ambiti per dotazioni ANS-3 ed Ambiti residenziali ANS-1/2 posti in aree territoriali (località, frazioni, capoluogo) diverse, trovano coerenza attuativa qualora la criticità in termini di dotazioni rilevata per l'area in cui ricadono gli ambiti ANS1/2, risulti già risolta con l'attuazione di ambiti ANS-3 previsti per le stesse aree, ovvero quando nell'area territoriale di appartenenza degli ambiti ANS1/2 interessati non siano previste dal PSC dotazioni ANS-3.

7 Nelle sedi di valutazione degli strumenti comunali riservate all'Amministrazione Provinciale dalla disciplina urbanistica, anche sulla base della Valutazione Ambientale - Val.S.A.T., che dovrà corredare in forme approfondite e pertinenti i successivi livelli di pianificazione operativa comunale, saranno quindi considerate la coerenza e la sostenibilità delle previsioni residenziali ANS-1/2 messe in campo dai POC, in relazione all'attuazione dei relativi ambiti per dotazioni ANS-3 in funzione dei criteri sopra indicati.

I criteri sopra indicati sono richiamati in qualità di Direttiva, nel Parere Motivato, parte integrate del presente atto.

L'Intesa s'intende rilasciata con l'inserimento delle precisazioni sopra riportate.

RISERVA N. 4

Sostenibilità degli insediamenti (esistenti e futuri) rispetto alla capacità delle reti infrastrutturali.

Le schede d'ambito risultano - in generale - integrate sulle principali criticità rilevate; la sostenibilità delle previsioni appare quale concetto recepito nelle schede come azione cogente per la loro realizzazione, seppure le schede stesse risultino ancora generalmente avare di informazioni analitiche sulle strategie operative di attenuazione delle criticità rilevate e generiche sul relativo vincolo di realizzazione delle necessarie azioni di mitigazione.

A questo proposito si osserva, in merito alla problematica delle "prescrizioni particolari per zone specifiche" di cui al punto a) della riserva n. 4, relativamente alla quale in sede di contro deduzione si afferma ritenersi "di avere già riportato tutte le prescrizioni ... derivanti dalla pianificazione pre vigente all'interno delle schede d'ambito e delle norme di piano", che vi sono almeno due ambiti (individuati rispettivamente come - AST2.1 Ambito di potenziale espansione per attività terziarie e commerciali a conferma di previsioni pre vigenti - e - ASP2.8 Ambito di potenziale espansione per attività produttive a conferma di previsioni pre vigenti) relativamente ai quali si sono recentemente istruiti PP/PUA conclusi con esiti comportanti prescrizioni, delle quali nessuna è rinvenibile nelle schede di Val.S.A.T. relative.

Si fa qui specifico riferimento a:

- Ambito AST2-1

Piano Particolareggiato privato denominato Cà Nova – relativamente al quale la Giunta

provinciale con Delibera n. 407 del 15/09/2009 ha approvato l'istruttoria urbanistica prot. 83433 del 07/09/2009 – e del quale non è ancora pervenuta l'approvazione.

- Ambito ASP2-8

Piano Particolareggiato privato denominato Madonna dei Baldaccini – relativamente al quale la Giunta provinciale con Delibera n. 217 del 17/04/2009 ha espresso rilievi di sostenibilità.

In entrambi i casi il PSC prevede per tale ambito il preventivo inserimento nel POC.

Le relative schede di Val.S.A.T. (schede n. 40, 44) non riportano alcuna delle criticità rilevate per gli ambiti in questione, né relativamente alle Varianti al PRG che - al tempo - hanno inserito le aree edificabili relativamente alle quali sono stati predisposti gli strumenti attuativi in seguito valutati dalla Provincia, né alcuna delle prescrizioni contenute negli atti istruttori richiamati.

8 Si ribadisce la necessità del rispetto delle prescrizioni precedentemente impartite in atti di pianificazione espressi dalla Giunta Provinciale e si ritiene necessario che, a fronte dell' "estrazione" dei detti sub-ambiti dal Territorio Urbanizzabile, s'introducano in normativa conseguenti e specifiche schede d'ambito nelle quali siano esplicitate i termini/modalità con cui è stata data attuazione alle prescrizioni medesime.

Affinché la riserva possa ritenersi compiutamente superata si stabilisce quanto segue:

- nel caso in cui il rimando a POC derivi da una volontà di non procedere nell'attuazione del Piano Particolareggiato / PUA e quindi preveda successive procedure urbanistiche, allora è prescrittivo che la scheda di Val.S.A.T. venga aggiornata e coordinata con le prescrizioni già imposte;
- nel caso in cui il Piano Particolareggiato / PUA sia già stato approvato e quindi possa già essere posto in attuazione, affinché possa assumere efficacia riferimento contenuto all'art. 5.2 delle NTA, comma 4 punto c) "*porzioni in corso di attuazione sulla base di piani attuativi vigenti, nelle quali confermare i parametri edilizi e le condizioni di intervento dei relativi PUA*" non meglio identificate, è opportuno procedere ad un coordinamento degli elaborati di PSC individuandoli, per l'appunto, come ambiti consolidati in corso di attuazione, rispettivamente AST1 (per l'ambito AST2-1), e ASP1-S (per l'ambito ASP2-8).

L'Intesa s'intende rilasciata nel rispetto di quanto sopra indicato.

RISERVA N. 5

Ambiti urbani consolidati

Preso atto delle controdeduzioni presentate, la riserva si intende superata.

Tuttavia in sede di controdeduzione, è stato modificato il comma 6 dell'art. 5.2 in cui venivano individuati i limiti entro i quali il RUE dovrà stabilire i parametri edilizi ed ambientali.

In particolare, mentre il PSC e quindi la sua Val.S.A.T., prevedeva due limiti diversi per gli ambiti del Capoluogo e Sant'Antonio (Uf max = 0,85 mq di SC/mq) e per le altre località (Uf max = 0,6 mq di SC/mq) la versione controdedotta cassa la limitazione per le località minori, individuandosi un unico limite per tutto il territorio comunale nel massimo di Uf max = 0,85 mq di SC/mq.

Tale modifica non è illustrata negli elaborati istruttori allegati alla deliberazione consiliare n.70/2009 di controdeduzioni e non è quindi individuabile in funzione di quale osservazione essa sia stata introdotta. Della stessa non si rileva alcun elemento di valutazione di sostenibilità.

A favore della scelta compiuta dall'Amministrazione Comunale, si vuole qui considerare che il PSC abbia in qualche modo anticipato alcuni elementi di modifica apportati alla LR 20/2000 dalla LR 6/2009. Essa consente che il RUE, qualora il PSC lo espliciti, possa contenere elementi di natura pianificatoria quali: disciplina particolareggiata degli usi, delle trasformazioni ammissibili, indici e parametri urbanistici (art.29 LR 20/2000) stabilendo, in questo caso, che il RUE segua per la sua approvazione la disciplina del POC e quindi - con riguardo agli elementi di pianificazione - debba essere accompagnato da specifica valutazione ambientale.

9 **Ai sensi dell'art. 29 e 33 comma 4bis della LR 20/2000 e ss.mm. e ii., e per quanto sopra argomentato, in sede di formazione del RUE si renderà opportuno l'approfondimento della sostenibilità della scelta urbanistica conseguente alla modifica dell'indice Uf da 0,6 a 0,8 SC/mq. Detto aspetto sarà preso in considerazione nel percorso di valutazione degli strumenti comunali riservato all'Amministrazione Provinciale dalla disciplina urbanistica.**

RISERVA N. 6

Territorio extraurbano

Preso atto delle controdeduzioni presentate, la riserva si intende superata.

In sede di controdeduzione sono state tuttavia introdotte diverse modifiche, nonché diverse previsioni normative aventi ad oggetto i - Nuclei residenziali in territorio rurale - i quali, come esplicitato nella relazione di controdeduzione, non erano stati normati dal PSC adottato.

Per tali modifiche, di natura anche strutturale, ancora una volta non si ritrovano in atti elementi di valutazione ambientale, né il loro inserimento è stato integrato dalle consuete forme di pubblicità dovute alla sostanzialità delle previsioni.

10 **Preso atto di tali diffuse modifiche, le NTA del PSC vengono perfezionate come segue:**

10.1 **Il comma quattro bis (4bis) dell'art. 5.8 delle NTA è sostituito dal seguente testo:**

“4 bis. - Nei nuclei residenziali rurali di cui all'art. 5.7 punto 3 lettera a) il RUE potrà consentire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di ampliamento (necessari e funzionali unicamente per adeguamenti alla normativa antisismica ed igienico-sanitari, senza aumento del numero di unità immobiliari) dei fabbricati esistenti, ai fini del loro recupero e riutilizzo, anche quando non più connessi con l'attività agricola e nei limiti e con le modalità previste dai comma 2-a e 2-b dell'art. A-21 della LR 20/2000.

Con il Piano Operativo Comunale, a fronte dei necessari approfondimenti urbanistici e connesse Valutazioni Ambientali che ne definiscano caratteri, limiti e condizioni di sostenibilità nel rispetto del contesto rurale in cui gli stessi nuclei sono inseriti, si potranno consentire: interventi di demolizione e ricostruzione anche con eventuale ampliamento degli edifici esistenti, atti a consolidare il nucleo stesso, escludendo comunque la possibilità di inserimento di nuove costruzioni in aree libere, salvo che per le esigenze delle imprese agricole di cui ai punti successivi.”

In recepimento di una osservazione di privati, l'Amministrazione Comunale introduce con l'ultimo capoverso del comma 4bis, una norma transitoria “diffusa” che mantiene in vigore per un anno “potenzialità edificatorie previste dalla pianificazione previgente che non risultano ancora attuate”. L'Amministrazione Comunale, per il tramite dei suoi uffici tecnici ha provveduto a chiarire la portata di tale norma transitoria chiarendo che trattasi di singoli lotti edificabili individuati dal PRG in località Le Coste e Casa Golini (frazione Coscogno), località Casa Belvedere (frazione Camatta),

Castagneto, Miceno.

Preso atto di tale precisazione e quantificazione, si valuta che dal punto di vista della sostenibilità, la norma, per essere ritenuta assentibile, debba essere integrata come segue:

10.2 Il paragrafo conclusivo del comma quattro bis (4bis) dell'art. 5.8 delle NTA, che di seguito si riporta

“Per un periodo transitorio di un anno dall'approvazione del PSC si prevede si possano attuare eventuali potenzialità edificatorie previste dalla pianificazione previgente che non risultino ancora attuate.”

sia integralmente sostituito dal seguente testo:

“Per un periodo transitorio di un anno dall'approvazione del PSC si prevede si possano attuare le potenzialità edificatorie previste dalla pianificazione previgente presso le località: Le Coste e Casa Golini (frazione Coscogno), località Casa Belvedere (frazione Camatta), Castagneto, Miceno, che non risultino ancora attuate.”

10.3 Il comma quinto (5) dell'art. 5.8 delle NTA viene modificato come segue:

in luogo di:

“Per tutti gli interventi la dotazione infrastrutturale minima di cui dovrà essere garantita l'esistenza o la realizzazione contestualmente all'intervento è la seguente:

- strada di accesso (anche non asfaltata);
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete di distribuzione dell'acqua;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dall'ARPA.

Il RUE dovrà nel contempo evitare l'asfaltatura e l'allargamento indiscriminato dei tratti stradali per cui non se ne ravvisi l'effettiva necessità, al fine di minimizzare l'effetto antropico sul contesto rurale.”

Si preveda:

“Per tutti gli interventi la dotazione infrastrutturale minima di cui dovrà essere garantita l'esistenza preventivamente alla realizzazione dell'intervento è la seguente:

- strada di accesso (anche non asfaltata);
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete di distribuzione dell'acqua.

Contestualmente alla realizzazione dell'intervento si dovrà prevedere l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure la messa in opera di sistemi alternativi di smaltimento dei reflui, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla DGR n. 1053/2003, ed approvati dall'ARPA.

Il RUE dovrà nel contempo evitare l'asfaltatura e l'allargamento indiscriminato dei tratti stradali per cui non se ne ravvisi l'effettiva necessità, al fine di minimizzare l'effetto antropico sul contesto rurale.”

10.4 Il comma settimo (7) dell'art. 5.8 delle NTA venga modificato come segue:

in luogo di:

“Eventuali esigenze di ampliamento dell'attività possono essere disciplinate in sede di POC...”

Si preveda:

*“Eventuali esigenze di ampliamento dell’attività **devono** essere disciplinate in sede di POC,...”*

10.5 Il comma ottavo (8) dell’art. 5.8 delle NTA viene modificato come segue:

in luogo di:

“8. Nel caso di cessazione e dismissione delle attività produttive di cui al comma precedente e nel caso dei nove edifici produttivi dismessi di cui all’art. 5.7 comma 3 lettera c), vanno ricercate le condizioni per la demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito,....”

Si preveda:

*“8. Nel caso di cessazione e dismissione delle attività produttive di cui al comma precedente e nel caso dei nove edifici produttivi dismessi di cui all’art. 5.7 comma 3 lettera c), **con il POC andranno** ricercate le condizioni per la demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito,....”*

S’intendono in tal senso perfezionate le NTA del Piano Strutturale Comunale.

L’Intesa s’intende rilasciata in osservanza di quanto sopra precisato.

RISERVA N. 7

Ambiti specializzati per attività produttive

In merito alla pianificazione di ambiti specializzati per attività produttive si rileva che, in contro deduzione alle riserve sollevate, vengono apportate diverse modifiche, ma senza recepire pienamente le riserve sollevate in sede istruttoria.

Da una ricognizione congiunta di NTA (art. 5.3, art. 5.6), schede d’ambito e cartografia appare, seppure in modo non lineare, quali ambiti produttivi siano da intendersi all’interno del Polo Produttivo di Rilievo Sovracomunale: trattasi di tutti gli ambiti individuati cartograficamente con le sigle S1 ed S2 (individuazioni che però non appaiono sulle schede di Valsat) e per i quali quindi dovranno perseguirsi i requisiti e le prestazioni di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (AEA).

Tale requisito tuttavia, nelle NTA, art.5.6 comma 3 al 2° capoverso, viene associato solo alle porzioni di ambito ad impatto potenzialmente elevato denominate S2, quali attività cui richiedere standard tecnologico-ambientali più elevati. Ad esemplificazione si osserva che la scheda VALSAT n. 43, pur richiamando la funzione di consolidamento del polo sovracomunale, non prevede la necessità di rifarsi ai requisiti di eccellenza propri di un’AEA.

A conferma di quanto già espresso in sede di conferenza di pianificazione, di Accordo di Pianificazione ed infine ribadito esplicitamente in sede di riserve: *“Resta infine fermo l’obbligo di legge, di attuare le previsioni produttive per le parti riconosciute di rilievo sovracomunale, tramite POC e subordinatamente alla stipula di accordo territoriale (art. 15 LR 20/2000). Questa condizione è opportuno riportarla in norma di P.S.C.”* deve ancora rilevarsi che il Polo produttivo sovracomunale previsto dall’attuale PTCP2009 è sostanzialmente la conferma della previsione del previgente PTCP, per l’attuazione della quale era già prescritta la preventiva predisposizione di un accordo di programma, oggi declinata dalla LR 20/200 e dal PTCP2009 nei termini di Accordo

Territoriale.

Ancora si ritiene indispensabile sottolineare che, relativamente alla non conclusa procedura di approvazione dell'Accordo di Programma relativo all'“AMBITO PRODUTTIVO DI RILIEVO SOVRACOMUNALE MADONNA DEI BALDACCINI” tra la Provincia di Modena ed i Comuni di Serramazzoni e Pavullo n/F. per l'inserimento e l'attuazione delle porzioni di ambito oggi individuate dal PSC di Pavullo N/F. come ambiti ASP3-6(S1) e AP2-7(S1), con deliberazione di Giunta Provinciale n. 309/2009 è stato espresso il PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.

A tal proposito è indispensabile che la pianificazione generale comunale faccia propri i principi, nonché i rilievi e le prescrizioni specifiche ambientali per il territorio di competenza, individuati nel suddetto parere.

Risulta quindi prioritario per la pianificazione provinciale includere qualsiasi attività produttiva che rientri all'interno del perimetro dell'Ambito Specializzato per Attività Produttive n.6 (Ambito del Frignano – PTCP2009) sia all'interno del prescritto Accordo Territoriale, sia in un sistema di AEA, come definito dall'All.6 del PTCP.

11 Tutto quanto sopra esplicitato, richiamato in particolare l'art. 15 della LR 20/2000, l'art. A-14 dell'Allegato alla medesima legge regionale, nonché l'art.60 del vigente PTCP, è necessario che le NTA del PSC vengano perfezionate ed integrate come segue:

11.1 Al comma sesto (6) dell'art. 5.3 delle NTA in luogo di:

“6. Parametri edilizi ed ambientali. Fatte salve le aree in corso di edificazione sulla base di PUA approvati, per le quali si applicano fino alla scadenza delle relative convenzioni i parametri definiti dal rispettivo PUA, il RUE stabilisce”

si preveda:

“6. Parametri edilizi ed ambientali. Fatte salve le aree in corso di edificazione sulla base di PUA approvati, per le quali si applicano fino alla scadenza delle relative convenzioni i parametri definiti dal rispettivo PUA, si stabilisce quanto segue:

per gli Ambiti individuati in cartografia come ASP1_S e quindi inclusi nell'Ambito produttivo di rilievo sovracomunale del Frignano previsto dal PTCP, eventuali modifiche della pianificazione attuativa dovranno essere coerenti rispetto alle disposizioni del PTCP 2009, con particolare riguardo alla loro caratterizzazione quali Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate APEA,

il RUE stabilisce”

11.2 In calce al comma secondo (2) dell'art. 5.6 delle NTA si inserisce il seguente capoverso:

“per gli Ambiti individuati in cartografia come ASP2_S, ASP3_S e quindi inclusi nell'Ambito produttivo di rilievo sovracomunale del Frignano previsto dal PTCP, l'inserimento nel POC dovrà essere preceduto dall'approvazione e dalla stipula del prescritto Accordo Territoriale ai sensi dell'art.15 della LR 20/2000 e dell'art. 57 delle NTA del PTCP 2009.”

11.3 Al comma terzo (3) dell'art. 5.6 delle NTA in luogo di:

“Per quanto riguarda in particolare gli ambiti S2 che costituiscono le potenzialità più consistenti di sviluppo dell'ambito specializzato produttivo di rilievo sovracomunale, l'attuazione dovrà avvenire secondo i requisiti e le prestazioni di un'Area Produttiva

Ecologicamente Attrezzata (APEA).”

Si preveda:

“Per quanto riguarda in particolare gli ambiti S1 ed S2 che costituiscono le potenzialità più consistenti di sviluppo dell’ambito specializzato produttivo di rilievo sovracomunale, l’attuazione dovrà avvenire secondo i requisiti e le prestazioni di un’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA).”

11.4 Al comma terzo (5) dell’art. 5.6 delle NTA in luogo di:

“L’attuazione degli ambiti ASP3 è subordinata alla stipula dell’accordo territoriale (ai sensi dell’art.15 L.R.20/2000 e del PTCP) con la Provincia di Modena, che detterà ulteriori, specifiche, condizioni di sostenibilità.”

Si preveda:

“L’attuazione degli ambiti ASP_S è subordinata alla stipula dell’accordo territoriale (ai sensi dell’art.15 L.R.20/2000 e del PTCP) con la Provincia di Modena, che potrà definire ulteriori, specifiche, condizioni di sostenibilità, al fine di la caratterizzarli come Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate APEA (art. A-14 dell’allegato alla L.R.20/2000, art. 60 delle NTA PTCP2009).”

11.5 Al comma nono (9) dell’art. 5.6 delle NTA in luogo di:

“Con riguardo all’ambito n.7 in località Madonna dei Baldaccini si applicano le disposizioni specifiche del PRG pre-vigente, riportate nell’Allegato A.”

si preveda:

“Con riguardo all’ambito n.7 in località Madonna dei Baldaccini, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo in ordine alla necessità della preventiva approvazione e stipula dell’Accordo Territoriale prescritto per l’attuazione dell’ambito sovracomunale del Frignano, si applicano le disposizioni specifiche del PRG pre-vigente, riportate nell’Allegato A.”

11.6 Al comma primo (1) dell’Allegato A (Ambito ASP2_7) delle NTA in luogo di:

“L’ambito di potenziale espansione per attività produttive a conferma di previsioni pre-vigenti, ASP2 n. 7 ricade all’interno del polo produttivo sovracomunale identificato dal PTCP di Modena (nota 5: L’ambito è costituito anche dalle nuove porzioni, denominate ASP3, la cui attuazione è subordinata alla stipula di un Accordo Territoriale che ne specificherà condizioni e vincoli di sostenibilità.) Le diverse aree che compongono l’ambito ASP2 possono essere poste in attuazione con il POC rispettando le seguenti disposizioni specifiche.”

si preveda:

“L’ambito di potenziale espansione per attività produttive a conferma di previsioni pre-vigenti, ASP2 n. 7, unitamente alle nuove porzioni denominate ASP3, ricade all’interno del polo produttivo sovracomunale identificato dal PTCP di Modena e pertanto la loro attuazione dovrà essere preceduta dalla preventiva approvazione e stipula dell’Accordo Territoriale prescritto per l’attuazione dell’ambito sovracomunale del Frignano che ne specificherà condizioni e vincoli di sostenibilità. A seguito della stipula del predetto Accordo territoriale le diverse aree

che compongono l'ambito ASP2 possono essere poste in attuazione con il POC rispettando le seguenti disposizioni specifiche.”

11.7 Nell'Elaborato SCHEDE D'AMBITO, capo 2 “AMBITI DI POTENZIALE ESPANSIONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE”, punto 2.2 “Polo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini”, scheda 43 Ambiti ASP3_6 e ASP2_7 il punto 11 viene integralmente sostituito dal seguente testo:

“Costituisce riferimento per la sostenibilità, quanto già stabilito con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 309 del 05/06/2009 (PARERE MOTIVATO espresso per la definizione dell'Accordo di Programma tra Provincia di Modena, Comune di Serramazzoni e Pavullo N/F) a cui si rimanda integralmente e del quale qui si richiamano unicamente alcune delle condizioni relative a:

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ:

- *definire e porre in opera soluzioni progettuali che possano realizzare necessarie garanzie al fine della prevenzione dell'incidentalità stradale in quanto, le caratteristiche plano-altimetriche del tratto di SS12 interessato, conferiscono un livello di pericolosità tale da sconsigliare una soluzione di svincolamento a raso sulla SS12, della viabilità relativa alle nuove previsioni produttive.*

SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO E RISORSA IDRICA:

- *necessità di procedere al collettamento di tutti gli scarichi anche relativi all'agglomerato SER06 Selva-Casa Martini all'interno dell'asse fognario proposto le cui portate sono destinate all'impianto centralizzato Serramazzoni Sud;*
- *contenimento massimo dell'apporto di reflui al sistema fognario acque nere e quindi agli impianti di sollevamento, realizzando adeguati sistemi fognari separati;*
- *valutazione della necessità di adeguamento dell'impianto di trattamento di Serramazzoni Sud in virtù della tipologia e dimensioni delle aziende che si andranno ad insediare;*
- *valutazione di fattibilità del collettamento dell'agglomerato Ca' Bosi alla rete fognaria di Sant'Antonio confluyente a gravità al depuratore centralizzato di Pavullo;*
- *adeguata rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e modalità costruttive idonee a consentire la massima permeabilità possibile degli spazi scoperti, quali aspetti connessi alla progettazione degli interventi attuativi in sede di PP/PUA;*
- *cronoprogramma che tenga conto della tempistica e/o dell'adeguamento degli impianti esistenti per la depurazione degli scarichi idrici e delle reti di adduzione, che dovranno essere preventive/i o contestuali alla realizzazione delle previsioni insediative.*
- *perseguimento degli obiettivi di risparmio idrico in applicazione delle disposizioni dell'art.13C del PTCP, comma 2.c.1 (Misure obbligatorie e supplementari).*

APPROVVIGIONAMENTO ED UTILIZZO ENERGETICO:

- *assumere e concretizzare in sede di pianificazione operativa ed urbanistica attuativa, le disposizioni dell'art.85 del PTCP (“Direttive e prescrizioni per la sostenibilità energetica dei Piani Operativi Comunali e dei Piani Urbanistici*

Attuativi).

Dette condizioni potranno essere intergrate anche introducendo ulteriori elementi per l'attuazione.

Dovrà altresì essere recepito quanto sarà stabilito in sede di Accordo Territoriale con la Provincia di Modena. Detto Accordo dovrà essere stipulato preliminarmente o contestualmente l'assunzione nel Piano Operativo Comunale delle previsioni rientranti nel "Polo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini".

- 11.8 **Nell'Elaborato SCHEDE D'AMBITO, capo 2 "AMBITI DI POTENZIALE ESPANSIONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE", punto 2.2 "Polo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini", scheda 44 Ambito ASP2_8 il punto 2 è integrato come segue:**

in luogo di

"Area industriale interna al polo produttivo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini – Serramazzone in adiacenza al limite del territorio urbanizzato"

Si preveda:

"Area industriale interna al polo produttivo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini – Serramazzone in adiacenza al limite del territorio urbanizzato il cui inserimento nel POC dovrà essere corredato dall'approvazione e dalla stipula del prescritto Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PTCP2009, caratterizzandola e ponendola in attuazione come Area Ecologicamente Attrezzata APEA (art. A-14 dell'allegato alla L.R.20/2000, art 60 NTA PTCP 2009.)"

- 11.9 **Nell'Elaborato SCHEDE D'AMBITO, capo 2 "AMBITI DI POTENZIALE ESPANSIONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE", punto 2.2 "Polo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini", scheda 45 Ambito ASP2_9 il punto 2 è integrato come segue:**

in luogo di

"Area industriale interna al polo produttivo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini – Serramazzone e di fatto interclusa tra due aree produttive esistenti."

si preveda:

"Area industriale interna al polo produttivo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini – Serramazzone e di fatto interclusa tra due aree produttive esistenti il cui inserimento nel POC dovrà essere corredato dall'approvazione e dalla stipula del prescritto Accordo Territoriale ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PTCP 2009, caratterizzandola e ponendola in attuazione come Area Ecologicamente Attrezzata APEA (art. A-14 dell'allegato alla L.R.20/2000, art 60 NTA PTCP 2009.)"

- 11.10 **Nell'Elaborato SCHEDE D'AMBITO, capo 2 "AMBITI DI POTENZIALE ESPANSIONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE", punto 2.2 "Polo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini", scheda 45 Ambito ASP2_10 il punto 2 è integrato come segue:**

in luogo di

"Area industriale interna al polo produttivo sovracomunale di Madonna dei

Baldaccini – Serramazzone e di fatto interclusa tra due aree produttive esistenti.”

Si preveda:

“Area industriale interna al polo produttivo sopracomunale di Madonna dei Baldaccini Serramazzone e di fatto interclusa tra due aree produttive esistenti il cui inserimento nel POC dovrà essere corredato dall’approvazione e dalla stipula del prescritto Accordo Territoriale ai sensi dell’art. 57 delle NTA del PTCP 2009, caratterizzandola e ponendola in attuazione come Area Ecologicamente Attrezzata APEA (art. A-14 dell’allegato alla L.R.20/2000, art 60 NTA PTCP 2009.)”

11.11 Nell’Elaborato SCHEDE D’AMBITO, capo 2 “AMBITI DI POTENZIALE ESPANSIONE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE”, punto 2.2 “Polo sovracomunale di Madonna dei Baldaccini”, scheda 46 Ambito ASP2_11, il punto 2 è integrato come segue:

in luogo di

“L’ambito risulta una porzione di territorio agricolo adiacente a territorio urbanizzato lungo la statale.”

Si preveda:

“L’ambito consiste in una porzione di territorio agricolo adiacente al territorio urbanizzato lungo la statale, il cui inserimento nel POC dovrà essere corredato dall’approvazione e dalla stipula del prescritto Accordo Territoriale ai sensi dell’art. 57 delle NTA del PTCP 2009, caratterizzandola e ponendola in attuazione come Area Ecologicamente Attrezzata APEA (art. A-14 dell’allegato alla L.R.20/2000, art 60 NTA PTCP 2009.)”

S’intendono in tal senso perfezionate le schede d’ambito del Piano Strutturale Comunale.

L’Intesa s’intende rilasciata in osservanza di quanto sopra precisato.

RISERVE N. 8 E N. 9

Sostenibilità ambientale degli insediamenti rispetto alle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e sismiche del territorio.

Con riguardo alle Riserve in oggetto ed in relazione al punto n. 1 della richiesta di INTESA “Tematiche di cui alla lettera A “dissesto e sismica” dell’art. 5 dell’Accordo di pianificazione”, si fa integralmente riferimento all’istruttoria compiuta dalla competente U.O. GEOLOGIA a firma dei Dott. Geol. Ivano Campagnoli, Dott. Geol. Lorenzo del Maschio e Dott. Geol. Antonio Gatti, prot.17091 del 19 febbraio 2010 che alla presente istruttoria viene allegata, per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. 1).

Visti gli esiti di detto parere e quindi tutto quanto in esso richiamato, può concludersi che le Riserve n. 8 e n. 9 sono da intendersi superate, e quindi:

12 la richiesta di INTESA relativa al punto 1 “Tematiche di cui alla lettera A “dissesto e sismica” dell’art. 5 dell’Accordo di pianificazione” può ritenersi accolta con le seguenti specificazioni, precisazioni da assumere nelle norme di PSC:

12.1 Si prescrive che la Scheda di VALSAT predisposta per l'ambito ANS.2.1 (scheda 1) venga integrata riportandosi in calce alle indicazioni già contenute in corrispondenza dei punti 4 (sicurezza idrogeologica) e 5 (Sicurezza sismica) le seguenti prescrizioni:

“In fase di Piano Operativo Comunale si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- *al fine di escludere che il movimento di uno spessore di terreno di circa 3.0 m (inclinometro S2) possa avere potenziali relazioni con i movimenti gravitativi presenti nella porzione di valle dello stesso versante si richiede che le letture inclinometriche siano precauzionalmente proseguite per un periodo temporale più esteso per meglio comprendere la dinamica del fenomeno;*
- *dovranno essere realizzate nuove indagini geognostiche finalizzate al monitoraggio strumentale del versante anche nelle porzioni dell'ambito attualmente non indagate; dal punto di vista geologico - tecnico si rende inoltre necessario caratterizzare i terreni in oggetto per definire la corretta profondità di incastro delle opere di fondazione in funzione dei carichi trasmessi e delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalle opere stesse;*
- *la proposta di zonizzazione fatta dal tecnico incaricato (tav. 7 della rapporto geologico) evidenzia una fascia nella porzione orientale dell'ambito destinata a dotazioni territoriali, parcheggi e verde pubblico e privato; si prescrive che tale area venga esclusa dall'edificabilità e che venga fatta un'ulteriore analisi sulla restante porzione sud-orientale dell'ambito, a ridosso dei movimenti gravitativi indicati, al fine di meglio definire la destinazione urbanistica specifica delle ulteriori zone dell'ambito stesso.”*

12.2 Nella generalità dei casi l'inserimento degli ambiti nel POC dovrà essere preceduto dagli approfondimenti geologici e sismici previsti dalla LR 19/2008 per il POC medesimo.

12.3 Fanno eccezione a ciò i soli ambiti ANS2.10, ANS2.22, ANS2.23, ANS2.28, ANS2.35 e ANS2.48 che risultano già adeguati anche al livello di Piano Operativo Comunale (POC) e per i quali risulta già positivamente assolta la verifica di cui all'art.5 della L.R. 19/2008. La loro attuazione dovrà comunque essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni attuative previste in sede di relazione geologico/sismica per l'ambito specifico.

RISERVA N. 10

Aspetti di conformità alla pianificazione di bacino - Abitati da consolidare

Per quanto inerente la Riserva in oggetto si fa integralmente riferimento all'istruttoria compiuta dalla competente Servizio Pianificazione territoriale, Ambientale e della Mobilità, nel parere prot. 24983 del 11/03/2010 a firma Dott. Giovanni Rompianesi e Arch. Gualtiero Agazzani che alla presente istruttoria viene allegato, per farne parte integrante e sostanziale, come ALLEGATO n. 2.

13 Facendo quindi riferimento alla dettagliata istruttoria compiuta dal Servizio Pianificazione Territoriale, Ambientale e della Mobilità contenuta nel parere prot. 24983 del 11/03/2010, ALLEGATO n. 2 della presente istruttoria; e quindi a tutto quanto in esso richiamato, affinché la Riserva n. 10 possa intendersi compiutamente superata e quindi l'Intesa possa dirsi rilasciata, è necessario vengano integralmente

- recepite tutte le prescrizioni contenute in detto parere istruttorio/ALLEGATO n. 2.
- 14 Preso altresì atto del riferimento contenuto nell'Istruttoria sopra richiamata ALLEGATO n. 2., capitolo "Art. 2.10bis – Aree protette e siti di Rete Natura 2000", le NTA del PSC dovranno essere integrate allegando alle stesse per farne parte integrante e sostanziale, il "REGOLAMENTO DELLA RISERVA ORIENTATA DI SASSOGUIDANO" approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.41 del 11/03/2009, a cui si rimanda.
- 15 Preso altresì atto del riferimento contenuto nell'Istruttoria del 11 marzo 2010 sopra richiamata (ALLEGATO n.2.) relativo al vincolo dell' "ABITATO DA CONSOLIDARE" e che non è risultato possibile coordinare, essendo noto che la competente Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 8 marzo 2010 ha già provveduto alla soppressione del vincolo di abitato da consolidare sull'area di Pavullo nel Frignano a cui l'art. 2.20 delle norme del PSC fa riferimento, è opportuno si proceda a cassare l'articolo medesimo.

TEMA DEL DISSESTO

Si riporta nel seguito il parere fornito in merito dal Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale, prot. 14139 dell'11/02/2010, a firma Dott. Geol. Rita Nicolini e Dott. Geol. Paolo Corghi, che in merito alle controdeduzioni alle riserve provinciali, suggerisce quanto di seguito indicato.

In relazione al tema del dissesto il Comune ha provveduto a definire le cosiddette "aree dissestate" di cui all'art. 2.18, commi 5 e 6 delle Norme del PSC. Tali ambiti vogliono costituirsi quale approfondimento della disciplina del PTCP, sia sul piano della cartografia che della normativa, introducendo di fatto ambiti contermini a frane attive e quiescenti ritenuti, ai fini cautelativi, inedificabili a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti condotti in sede di piano, e a cui si applica la citata disciplina dell'art. 2.18, comma 5 (che rimanda alla disciplina di cui all'art. 2.17, commi 2 e 3). Al proposito si segnala come debba ritenersi più appropriato, a ns. parere, inserire tale disciplina nell'art. 2.17 *Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità*, considerato che un' "Area dissestata" per definizione non debba ritenersi assimilabile al set delle Aree potenzialmente instabili (art. 2.18), dato atto inoltre che tali ambiti sono sottoposti, di fatto, non alla disciplina dell'art. 2.18, bensì a quella dell'art. 2.17.

Per quanto attiene gli **Elaborati di PSC.3 - Tutele e vincoli relativi alla vulnerabilità del territorio Scala 1:10.000**, con riferimento alla legenda del dissesto, si propone, ai fini di una maggior chiarezza e coerenza con la scrittura delle norme, di adottare la nomenclatura delle frane utilizzata nella corrispondente norma (art. 2.17): quindi si consiglia di riportare nelle tavole "**aree interessate da frane attive**" anziché "**Frane in evoluzione**", "**aree interessate da frane quiescenti**" anziché "**Frane in stato di quiescenza**". -

ULTERIORI MODIFICHE STRUTTURALI AL PSC INTRODOTTE IN SEDE DI CONTRO DEDUZIONE

MODIFICHE AL PSC ED AL PTCP DERIVANTI DALL'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CON CONSEGUENTE RICHIESTA DI INTESA – OSSERVAZIONE N. 16.

In relazione al punto n. 3 della richiesta di intesa, conseguente all'accoglimento dell'Osservazione

n. 16, che apportando variante alla perimetrazione delle aree forestali e boschive, produrrebbe anche Variante al PTCP, si riporta di seguito quanto rilevato in merito dal competente Servizio Pianificazione territoriale, paesistica e della mobilità, nel parere prot. n. 24983 del 11/03/2010, integralmente riportato in Allegato (ALLEGATO 2):

“A seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 16 l'Amministrazione Comunale chiede alla Provincia l'Intesa ai sensi dell'art. 22, co.5 della L.R. 20/2000 ed ai sensi dell'art. 21, co.3 del PTCP relativamente alla modifica/aggiornamento delle perimetrazioni del sistema forestale boschivo rappresentato nella Carta 1.2 del PTCP.

Considerato che la proposta attiene alla “Modificazione della pianificazione sovraordinata” si richiama che l'art. 22, co.4, let. b della L.R. 20/2000 prevede che negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici ed in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni.

Poiché nel caso in esame la proposta di modifica è stata dichiarata solo nell'atto deliberativo di approvazione si ritiene che la richiesta sia in contrasto con l'art. 22, co.4, let. b della L.R. 20/2000. Al fine di ritenere assentibile la richiesta di Intesa si provvede allo stralcio della proposta.”

16 Per quanto sopra espresso, è condizione necessaria per il rilascio dell'Intesa provvedere allo stralcio delle modifiche introdotte in accoglimento dell'Osservazione n.16 provvedendo a ripristinare la conformità degli elaborati di PSC alle tavole del PTCP.

MODIFICHE INTRODOTTE NEI CENTRI STORICI

Si osserva inoltre che, a recepimento di una osservazione privata, si è proceduto, nel contesto del territorio urbanizzato, all'inserimento di una modifica all'art. 5.1 “Centri Storici (ACS)” delle NTA. La modifica prevede l'inserimento del seguente comma 9: *“9. In particolare, nel centro storico della Torricella, il PSC, ai sensi del comma 4 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000, individua una porzione assoggettabile a ristrutturazione urbanistica, Gli interventi in questa porzione sono definiti in sede di POC, e possono anche derogare dalle disposizioni di cui al precedente comma 4, per motivi di interesse pubblico.”*

Deve osservarsi che il riferimento al comma 4 dell'art. A-7 della LR 20/2000 è fuorviante.

Il comma in questione stabilisce infatti che: *“Il PSC può prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito di tali previsioni, il PSC può inoltre individuare le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia.”*

Come rilevabile da una immediata lettura è solo il PSC che per motivi di interesse pubblico, ovviamente da esplicitarsi ed evidenziarsi in specifici atti istruttori - sicuramente in sede di adozione del piano, ma auspicabilmente anche già in sede di conferenza di pianificazione - procede sia alla puntuale individuazione degli ambiti che alla conseguente definizione degli specifici interventi in deroga.

La norma infatti chiarisce che è sempre il PSC che “nell'ambito di tali previsioni” procede analizzando i tessuti urbani esistenti ed individuando le porzioni prive di interesse, gli elementi “incongrui” da eliminare per giungere al “miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia”.

Non si ritrova in questa norma alcuno spazio per un rimando al POC di tali approfondimenti o specificazioni, che avrebbero dovuto essere effettuati dal PSC e quindi eventualmente posti in attuazione tramite il POC, nei limiti delle individuazioni e prescrizioni imposte dal PSC.

Appare inoltre non conforme alle previsioni legislative, e completamente al di fuori dalle previsioni di cui all'art. A-7 della LR 20/2000, la prevista possibilità di prevedere per l'area, che è allo stato attuale un'area verde completamente priva di ogni fabbricato, una possibilità di "ristrutturazione urbanistica" che, peraltro, in cartografia è declinata impropriamente come una "Porzione di centro storico assoggettabile a ristrutturazione edilizia".

D'altra parte rileva anche che, poiché la previsione è introdotta in recepimento ad una Osservazione su un ambito storico in territorio rurale e quindi in relazione al quale ogni modifica deve ritenersi strutturale, per la delicatezza, l'importanza e la rilevanza ambientale e architettonica del luogo su cui si va ad incidere, che tale modifica, in quanto strutturale, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla conseguente fase di pubblicità e pubblicazione che non risultano essere state adempiute.

La proposta si caratterizza pertanto come modifica sostanziale al Piano in accoglimento di osservazione ed appare introdotta in difformità dalla LR 20/2000. Essa deve pertanto essere stralciata.

- 17 Tutto quanto sopra premesso, per il rilascio dell'intesa, è indispensabile che le NTA del PSC vengano modificate provvedendosi allo stralcio del comma 9 dell'art. 5.1 delle NTA del PSC ed alla conseguente modifica delle cartografie del PSC con stralcio dell'individuazione in località Torricella di una "Porzione di centro storico assoggettabile a ristrutturazione edilizia".**

MODIFICHE INTRODOTTE NEL TERRITORIO URBANIZZABILE

Si osserva inoltre che, a recepimento di una osservazione d'ufficio, nel contesto del territorio urbanizzabile si è proceduto all'inserimento di una modifica all'art. 5.4 "Ambito per nuovi insediamenti urbani (ANS)" comma 4 – Destinazioni d'uso – stralciando la previsione che la quota massima per funzioni non residenziali ammissibile per ciascun comparto attraverso il POC, fosse individuata nel massimo del 30%.

Si considera che, mentre nella versione adottata questa quota era individuata fors'anche troppo rigidamente, ora l'indicazione appare eccessivamente indefinita in quanto ora il PSC viene a mancare di una indispensabile indicazione per l'attuazione del POC, che, al limite della norma, potrebbe anche prevedere in un comparto, una totale realizzazione per soli usi NON residenziali.

Si ritiene pertanto che la norma abbia necessità di essere integrata, in modo da raggiungere una più equilibrata soluzione del problema, evidenziato dalla Amministrazione comunale.

- 18 Per quanto sopra le NTA del PSC vengano modificate provvedendo ad integrare il comma 4 "Destinazioni d'uso" dell'art. 5.4 "Ambiti per nuovi insediamenti urbani" come segue:**

in luogo di

"Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni non residenziali da prevedere nei PUA"

Si preveda

"Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni non residenziali da prevedere nei PUA; quest'ultima sarà individuata garantendo che la quota residenziale prevalga comunque sulla quota non residenziale."

MODIFICHE INTRODOTTE IN TEMA DI MODESTI INTERVENTI EDILIZI INTEGRATIVI

Si osserva che, a recepimento di una osservazione privata, si è proceduto, all'inserimento di una modifica all'art. 5.5 "Modesti interventi edilizi integrativi" che definisce un criterio generale per l'individuazione territoriale di una specifica urbanistica che consente di individuare singoli interventi "minuti di ricucitura e di integrazione urbana nelle località minori per rispondere a specifiche e modeste esigenze locali di integrazione del patrimonio abitativo, non pre-individuabili in sede di PSC" in cui utilizzare una quota del dimensionamento del piano, che "può essere utilizzata esclusivamente per realizzare singoli interventi di modesta entità, in aree contigue al perimetro del territorio urbanizzato".

La previsione era contenuta nel piano adottato e, ritenendola rispondente ai criteri generali della LR 20/2000, per l'ambito territoriale di che trattasi, in merito non si erano sollevate riserve.

L'introduzione del comma 6 che recita: "6. Nel caso di Montebonello è ammissibile un'utilizzazione delle disposizione del presente articolo per realizzare un unico edificio per un massimo di 4 alloggi, collocabile anche in un sito non contiguo al perimetro del territorio urbanizzato, purché limitrofo al caseificio dismesso da recuperare."

formalizza una deroga all'elemento caratteristico generale della non pre-individuabilità in sede di PSC, che preordina quindi una fase di approfondimento da effettuarsi in sede di pianificazione sott'ordinata (POC, previo bando conoscitivo per determinazione delle richieste a livello territoriale), sia in deroga al principio urbanistico proprio in questa sede specificatamente dettato, che rispondendo al criterio della necessaria "integrazione urbana nelle località minori", prescrive che gli interventi debbano essere individuati "esclusivamente .. in aree contigue al perimetro del territorio urbanizzato".

Si ritiene pertanto che la scelta risulti incongrua e contraddittoria, sia per quanto attiene alla deroga dal principio urbanistico specifico e caratterizzante una precipua politica di attuazione territoriale definita e condivisa in sede di PSC; sia per quanto attinente l'anticipata individuazione del soggetto cui viene ora concesso di realizzare ciò che per la generalità dei soggetti è invece rimandato ad una successiva fase di approfondimento urbanistico. L'Amministrazione Comunale deve valutare il contesto specifico nella opportuna sede della pianificazione operativa.

19 Tutto quanto sopra premesso, ai fini del rilascio dell'Intesa è necessario che le NTA del PSC vengano modificate stralciando il comma 6 dell'art. 5.5 "Modesti interventi edilizi integrativi" riferiti alla norma derogatoria inserita per un intervento specifico in località Montebonello ed in precedenza integralmente citato.

PARERE

Visto il comma 11 dell'art. 32, LR 20/2000 per cui l'approvazione definitiva del Piano Strutturale da parte dell'Amministrazione Comunale, è possibile solo per le parti sulle quali abbia acquisito l'Intesa della Provincia.

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Pavullo nel Frignano ai fini dell'espressione dell'Intesa ai sensi del comma 10 dell'Art.32 rispetto al proprio Piano Strutturale, adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 24/07/2008 e successivamente controdedotto con deliberazione consiliare n. 70 del 26/11/2009, a seguito dell'accoglimento di Osservazioni dei privati e delle Riserve provinciali.

Rilevato che, pur essendosi addivenuti alla sottoscrizione di Accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 32 comma 10 della LR 20/2000, il Consiglio Comunale ha chiuso la fase procedimentale delle controdeduzioni, chiedendo contestualmente l'Intesa alla Provincia, al fine di poter procedere all'approvazione del Piano Strutturale Comunale.


Considerati gli ulteriori e successivi chiarimenti forniti dalla Amministrazione Comunale attraverso i suoi organi tecnici.

Per quanto precede, si ritiene che non sussistano motivazioni né condizioni ostantive all'espressione favorevole dell'INTESA sul Piano da parte dell'Amministrazione Provinciale, fermo restando quanto espresso ai precedenti punti 2, 4, 5, 7 e 9; e subordinatamente a quanto stabilito ai precedenti punti da 1, 3, 6, 8, 10-19 intendendosi in tal senso modificate, integrate, perfezionate e coordinate le Norme e la Cartografia del Piano Strutturale adottato del Comune di Pavullo nel Frignano con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 224/07/2008 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 26/11/2009.

Si rammenta infine che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art.32, LR 20/2000, copia integrale cartacea del Piano definitivamente approvato e coordinato alla luce di quanto sopra espresso, è opportuno si trasmessa alla Provincia unitamente alla documentazione digitale del medesimo formata.


Il Dirigente

Arch. Antonella Manicardi



Il Funzionario

Ing. Amelio Fraulini



PARTE B – PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008

Si dà atto che:

- l'Autorità competente all'espressione del parere motivato di cui all'art.12 del D. Lgs. n. 152 del 2006 è la Giunta provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 9/08;
- la L.R. 9/08 consente di fare “salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. 20/00, in quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 152/08” (art. 2 comma 1);
- la L.R. 9/08 prevede che “sino all'entrata in vigore della L.R. di cui all'articolo 1 comma 1, la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/00 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.)” (art.2 comma 2);
- il Comune di Pavullo nel Frignano ha prodotto una Val.S.A.T. preliminare, quale parte integrante del documento preliminare al PSC, sul quale si sono espressi gli enti e istituzioni (tra cui l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale) partecipanti alla conferenza di pianificazione;
- I documenti con cui è stata chiusa la conferenza di pianificazione del PSC di Pavullo nel Frignano, comprendono la Val.S.A.T. preliminare modificata ed integrata in base ai rilevati formulati dai partecipanti alla conferenza di pianificazione;
- Il PSC di Pavullo nel Frignano adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 24/07/2008, individua quale elaborato costitutivo anche la Val.S.A.T. (art. 1.3 delle Norme del PSC) pubblicandola unitamente al Piano;
- La Val.S.A.T. adottata con deliberazione consiliare n. 46 del 24/07/2008, costituisce pertanto anche il Rapporto Ambientale, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/06, e contiene le informazioni e i contenuti di cui all'allegato 6 della medesima legge e s.m.i.;
- la VAS-Val.S.A.T. del Piano è stata successivamente coordinata, limitatamente all'elaborato Schede D'ambito, in virtù delle deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/11/2009 di CONTRO-DEDUZIONI alle Riserve della Provincia ed alle Osservazioni dei Privati e di richiesta d'INTESA alla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 32 comma 10 della LR 20/2000.

Il Comune di Pavullo nel Frignano, nella sua qualità di Autorità procedente, con comunicazione prot. n. 128 del 07/01/2010, acquisita agli atti provinciali con prot. 834 del 08/01/2010, ha trasmesso alla Provincia di Modena, quale Autorità competente, copia del Rapporto ambientale/ Val.S.A.T. del PSC coordinato in esito alle controdeduzioni, per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica.

Le Osservazioni complessivamente pervenute al PSC del Comune di Pavullo nel Frignano sono elencate nominalmente nell'elaborato “Osservazioni presentate ” direttamente allegato alla DCC 70/2009, in atti.

A seguito del deposito della documentazione di piano e conseguente pubblicazione dell'Avviso di deposito per la VAS, prot. 81263 del 31/07/2008 ed effettuata a far data dal 13/08/2008 al 13/10/2008, è pervenuta all'Amministrazione provinciale una sola Osservazione, a firma Sig. Rita Leonardi, acquisita con prot. 104266 del 15/10/2008. La medesima si trova anche acclusa tra le osservazioni pervenute al Comune di Pavullo nel Frignano (n. 13) ed è stata dallo stesso Comune controdedotta come accoglibile e quindi da intendersi accolta.

L'Amministrazione Comunale con determina dirigenziale n. 197 del 15/03/2010, assunta agli atti provinciali con prot. 28525 del 19/03/2010, ha prodotto inoltre la valutazione di incidenza relativamente al sito Rete Natura 2000 “SASSOGUIDANO IT4040004 SIC-ZPS”

Con comunicazione acquisita con prot. n. 24686 del 10/03/2010 è pervenuto il parere AUSL prot. n. 18384 del 0/03/2010 del quale dovrà tenersi conto in sede di predisposizione del RUE e del POC.

Tutto ciò premesso, si argomenta quanto segue.

In relazione al complesso dei rilievi e prescrizioni svolte in precedenza, relativamente ad aspetti di sostenibilità ambientale derivanti dalle corrispondenti matrici definite nella pianificazione sovraordinata:

- 1 S'intendono nel seguito integralmente richiamati i rilievi e le prescrizioni svolte in merito alla sostenibilità delle previsioni di Piano riportati nella precedente “Parte A - Determinazioni in ordine alla richiesta d'Intesa” e le conseguenti conclusioni, richieste di integrazioni e/o modifiche, che della presente istruttoria quindi fanno parte integrante e sostanziale per quanto inerente gli aspetti di Valutazione ambientale, per il raggiungimento del necessario grado di sostenibilità e mitigazione degli effetti attesi.**

VINCA “SASSOGUIDANO IT4040004 SIC-ZPS”

Con comunicazione prot. 30614 del 25/03/2010 è pervenuto il parere dell' U.O. PARCHI E BIODIVERSITA', a firma Dott. Giovanni Rompianesi, in merito alla Valutazione di Incidenza del PSC ai sensi della D.G.R. 1191/2007 relativamente al Sito “SASSOGUIDANO IT4040004 SIC-ZPS”, parere che di seguito si riporta per estratto negli aspetti conclusivi:

- 2 Si raccomanda una specifica attenzione nelle successive fasi di progettazione dei singoli interventi che possono interessare il sito di Rete Natura 2000, prescrivendo che nelle fasi di definizione degli specifici provvedimenti, di messa a punto dei progetti, di programmazione dell'attuazione e gestione di piani e opere, siano garantite le seguenti condizioni:**
 - rispetto della compatibilità degli interventi previsti con le Misure generali di conservazione delle ZPS (DGR n.1224/08);**
 - rispetto e applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di valutazione di incidenza.**

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Con comunicazione acquisita con prot. n. 32197 del 30/03/2010 è pervenuto il parere ARPA (prot. n. 4029 del 24/03/2010) che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3).

Si condividono le perplessità e gli aspetti di criticità evidenziati ed argomentati in detto articolato parere, tra cui le considerazioni sul sistema depurativo / fognario che appare essere uno degli aspetti maggiormente critici per la sostenibilità degli insediamenti e delle previsioni di Piano.

Nella maggior parte delle schede di Val.S.A.T non viene affrontata una puntuale descrizione del sistema di trattamento dei reflui in termini di capacità ed efficienza depurativa, né vengono specificatamente individuati i condizionamenti necessari all'attuazione dell'ambito. Le schede andranno quindi integrate con tali aspetti che, unitamente alla valutazione delle criticità del sistema fognario e all'attuazione delle eventuali mitigazioni, risulteranno elementi imprescindibili alla

realizzazione degli interventi urbanistici previsti dal Piano.

Richiamando pertanto il complesso delle prescrizioni ed indicazioni ivi impartite, al fine della mitigazione delle criticità ed affinché possa raggiungersi un adeguato grado di sostenibilità delle previsioni di PSC in forma progressiva, ossia durante percorso della sua attuazione, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale provveda a quanto di seguito richiesto.

- 3** **In calce alle Norme Tecniche di Attuazione del PSC si richiede l'inserimento di un apposito articolo così definito “Art. 5.9 Direttive per la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di POC, RUE, PUA” nel quale sono indicate specifiche necessità di approfondimento per alcuni degli aspetti ritenuti fondanti dal Piano Strutturale del Comune e che dovranno essere opportunamente trattati nelle fasi di pianificazione urbanistica e regolamentare successive (POC e RUE) e solamente per gli aspetti specificatamente attuativi e di dettaglio, nei PUA.**

“Art. 5.9 - DIRETTIVE PER LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE DI POC, RUE, PUA”

1 - Rapporto ambientale VAS - Relazione Val.S.A.T. – Rapporto preliminare

La valutazione dell'effetto delle azioni di piano, in sede di Val.S.A.T. viene realizzata con le schede delle interferenze già presenti nella Val.S.A.T. preliminare, ma prevedendo l'approfondimento di dette schede attraverso una più puntuale analisi valutativa degli impatti evidenziati.

Per assicurare l'idoneità della pianificazione urbanistica sottordinata al perseguimento / raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano Strutturale, la redazione della VAS- Val.S.A.T., in sede di predisposizione del POC e del RUE, e del Rapporto preliminare per il PUA, rappresenta il momento in cui l'analisi ambientale e l'individuazione di eventuali conflitti e/o criticità rispetto alle scelte di Piano, deve essere formulata con il livello di dettaglio che compete a tali livelli di pianificazione operativa ed attuativa, unitamente all'individuazione delle necessarie mitigazioni e/o soluzioni delle criticità rilevate, ove necessarie, delle loro modalità/tempi di realizzazione, senza ulteriori rinvii.

2 - Trattamento dei Reflui e reti infrastrutturali

In ragione della significativa criticità connessa alla depurazione dei reflui, sia per il Capoluogo che per le frazioni, è necessario trattare ed inserire questo aspetto in modo organico all'interno dei successivi documenti di Valutazione ambientale, effettuando analisi puntuali sulla potenzialità depurativa attuale e futura, documentando la potenzialità del depuratore ed il carico gravante sugli stessi sia per quanto attinente il numero degli abitanti equivalenti serviti/da servire (stabili e fluttuanti) sia per quanto derivante dal settore produttivo.

Le schede andranno quindi integrate con tali aspetti che, unitamente alla valutazione delle criticità del sistema fognario e all'attuazione delle eventuali mitigazioni - ove necessarie - risulteranno elementi imprescindibili alla realizzazione degli interventi urbanistici previsti dal Piano.

Gli ambiti il cui recapito finale ricade in un tratto del collettore centrale del Torrente Cogorno ad elevata e media criticità, risultano condizionati nella loro attuazione alla preventiva risoluzione della criticità evidenziate per tale collettore. Nelle successive valutazioni ambientali verrà valutato in maniera preventiva anche l'impatto dovuto alle nuove urbanizzazioni che afferiscono al collettore in tratti a bassa criticità, in modo da verificare che tale apporto non incrementi la criticità dello stesso.

3 - Risorsa idrica

In relazione all'incremento di aree residenziali e produttive che comporta un aumento dei consumi idrici, con conseguente aumento degli scarichi in acqua superficiale e con incidenza diretta sulla qualità dei corpi idrici recettori superficiali; in relazione all'impermeabilizzazione del territorio, che contribuisce alla creazione di volumi di acqua di ruscellamento aggiuntivi, i quali vanno ad influire sia sulla capacità di scolo che sulla pericolosità idraulica; in relazione ad

un potenziale e diffuso impatto per le emissioni in atmosfera, le “Schede di analisi delle interferenze e degli impatti delle azioni di piano e componenti ambientali” riportate in allegato B, dovranno risultare integrate delle diverse interazioni⁽¹⁾. Quindi per tutte le espansioni residenziali e produttive, ma anche per il riutilizzo del patrimonio insediativo, sono da approfondire e valutare nei casi specifici, le interazioni sia rispetto alla componente idrica superficiale che rispetto a quella sotterranea. Sarà opportuno anche approfondire ed integrare le valutazioni con l'analogo impatto sulla qualità d'aria.”

4 - Dotazioni

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che dovrà corredare in forme dettagliate e pertinenti i successivi livelli di pianificazione, valuterà la coerenza e la sostenibilità delle previsioni residenziali ANS-1/2 messe in campo dai POC, anche in relazione allo stato di attuazione dei relativi ambiti per dotazioni ANS-3, avendo riguardo ai seguenti criteri:

- *la realizzazione di nuovi insediamenti urbani (ANS-1 o ANS-2) non potrà prescindere dalla positiva valutazione dell'attuazione delle connesse dotazioni (ANS-3), qualora l'ambito per dotazioni sia richiamato nelle medesime schede.*
- *Se un ambito per dotazioni ANS-3 è individuato in scheda singola all'interno di un'area territoriale vasta (località, frazione, capoluogo cfr. Val.S.A.T., elaborato Schede d'Ambito da 1.1 a 1.9), la sua attuazione è assunta come prioritaria nel contesto di un POC interessante l'area territoriale, in forme congrue e proporzionalmente individuate, in relazione a quanto assunto in sede operativa.*
- *Ambiti per dotazioni ANS-3 ed Ambiti residenziali ANS-1/2 posti in aree territoriali (località, frazioni, capoluogo) diverse, trovano coerenza attuativa qualora la criticità in termini di dotazioni rilevata per l'area in cui ricadono gli ambiti ANS1/2, risulti già risolta con l'attuazione di ambiti ANS-3 previsti per le stesse aree, ovvero quando nell'area territoriale di appartenenza degli ambiti ANS1/2 interessati non siano previste dal PSC dotazioni ANS-3.*

Per quanto poi concerne gli aspetti di valutazione dell'inquinamento acustico si ricorda che, oltre alla redazione della Classificazione Acustica Territoriale e ad alcune campagne di misura del rumore finalizzate alla verifica dei livelli sonori ai confini di aree a criticità potenziale (salto di 2 o più classi tra di loro), anche a seguito delle indicazioni che A.R.P.A. fornì in sede di conferenza, sono state effettuate ulteriori misure in corrispondenza degli Ambiti ad espansione residenziale che il PSC stesso aveva già individuato.

Tutto questo costituisce elemento di condivisione in quanto ritenuto azione utile nella direzione di un'analisi preventiva sulla sostenibilità delle scelte.

Dato atto dell'importanza di questi dati a supporto delle analisi di valutazione ambientale, è opportuno che essi vengano utilizzati quale elemento fondante per la valutazione della qualità insediativa e quindi della sostenibilità degli ambiti nelle successive fasi di pianificazione operativa.

Pertanto, con riferimento al tema della valutazione dell'inquinamento acustico, il precedente articolo 5.9 aggiunto, conterrà anche la Direttiva del seguente quinto comma:

“5 - Rumore

Visti anche i contenuti dell'art. 4.8 comma 4 delle Norme di Attuazione che, per quanto attiene alla mitigazione acustica, delinea percorsi ed azioni da compiere, le Valutazioni ambientali dovranno essere integrate con gli elementi di analisi già acquisiti e - in forza dei valori riscontrati e di possibili estrapolazioni degli stessi - dovranno essere individuati, quali opportuni indirizzi, le azioni utili al perseguimento dell'obiettivo individuato.

Le singole Schede d'Ambito, dovranno pertanto essere integrate con una sintesi di quanto emergerà dalle valutazioni formulando indicazioni più precise sia nel contesto “criticità e vincoli”, sia nella definizione delle “condizioni di attuabilità e sugli eventuali indirizzi di mitigazione”.

¹ Parere A.R.P.A. prot. PGM0/2008/324 del 7/1/2008.

MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE

Con riguardo al monitoraggio degli effetti della pianificazione, si considera che tra gli indicatori diretti individuati per il monitoraggio delle scelte di Piano, non risulta trattato adeguatamente il tema critico della depurazione. Si ritiene pertanto necessario quanto segue.

Nelle Valutazioni ambientali deve essere assicurato il monitoraggio del sistema depurativo attraverso l'inserimento dell'Indicatore di Efficienza depurativa (Abitanti equivalenti depurati/totale popolazione residente) per la verifica degli interventi messi in atto ai fini della necessaria riduzione della criticità emersa.

Nella descrizione dell'Indicatore A7 “Percentuale di abitanti che insistono su aree critiche” il dato monitorato è la % rete fognaria separata – stato attuale e % rete fognaria separata – prevista da PSC. In sede delle successive Valutazioni ambientale si ritiene che tale indicatore dovrà essere affiancato dai seguenti indici, maggiormente significativi per gli approfondimenti, e cioè: % di popolazione servita da pubblica fognatura e % di popolazione allacciata a tratti di fognatura a criticità elevata.

Per quanto attiene l'Indicatore B1 – “Qualità delle acque superficiali”, si evidenzia che a seguito delle modifiche della normativa in materia di acque, è stata effettuata una revisione dei punti di monitoraggio delle Reti regionali Arpa a partire dal 2010, e pertanto non tutte le stazioni riportate nella relazione di Valsat, risultano ancora monitorate da Arpa. Potrebbe quindi non essere significativo utilizzare esclusivamente l'indicatore in oggetto, considerato che il corpo idrico più problematico del territorio comunale risulta il torrente Cogorno, recettore dello scarico del depuratore comunale. L'indicatore B1, dovrà pertanto essere integrato con la valutazione dei carichi inquinanti generati dal sistema depurativo, espresso in termini di C.O.D., B.O.D.5 e Azoto totale sia per il depuratore comunale che per gli altri depuratori che esistano o si andranno ad attivare nelle frazioni.

Anche l'Indicatore B6 – “Qualità delle acque sotterranee”, potrebbe risultare poco significativo in quanto ad oggi non sono disponibili dati di qualità ambientale relativi alle sorgenti, ad eccezione di quelle captate ad uso idropotabile analizzate dal Gestore e dalla Ausl. Qualora tali dati fossero reperibili, si renderà necessario valutare l'andamento di portata, Conducibilità e C.O.D. delle sorgenti maggiormente significative per l'areale in oggetto.

Infine, anche l'Indicatore B5 potrebbe non risultare particolarmente adeguato a monitorare gli effetti del piano, in quanto gli esposti (segnalazioni) dei cittadini sul tema rumore riguardano spesso singoli impianti o sorgenti (condizionatori, locali ecc.) che non evidenziano un eventuale miglioramento dovuto alle scelte di pianificazione (viabilità, collocazione dei nuovi ambiti, ecc.).

Pertanto in sede delle successive valutazioni ambientali, si richiede che l'indicatore faccia riferimento in primo luogo alla “% popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai valori limite associati alla classe acustica dell'area.

4 Per quanto sopra argomentato, dovrà essere inserito in calce alle NTA l'articolo 5.10 “MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE”, da definirsi di concerto con ARPA, che si ritiene debba contenere - nelle forme opportune – una direttiva riferita al tema della depurazione dei reflui, finalizzata al monitoraggio degli interventi posti in attuazione ed alla verifica della necessaria riduzione della criticità del sistema depurativo. In relazione a ciò nell'articolato dovrà essere previsto, di minima, e ad integrazione di quelli già utilizzati in sede di VALSAT, l'inserimento degli indicatori sopra richiesti e cioè:

- **Indicatore di Efficienza depurativa – “Abitanti equivalenti depurati / totale popolazione residente”**
- **Indicatore A7.1 – “Percentuale di popolazione servita da pubblica fognatura”**
- **Indicatore A7.2 – “Percentuale di popolazione allacciata a tratti di fognatura a criticità elevata”**

Inoltre l'Indicatore B1. – “Qualità delle acque superficiali”, dovrà essere integrato con la valutazione dei carichi inquinanti generati dal sistema depurativo espressa in termini di C.O.D., B.O.D.5 e Azoto totale, sia per il depuratore comunale che per gli altri depuratori che esistano o si andranno ad attivare nelle frazioni.

- Si dovrà inoltre prevedere che, quando siano reperibili dati quanti-qualitativi sulle sorgenti non captate per uso idropotabile, vengano valutati l'andamento di portata, conducibilità e C.O.D. delle sorgenti maggiormente significative per l'areale di riferimento.
- 5 Si ritiene che l'Art. 2.19 delle norme di Piano "ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO COLLINARE E MONTANO", vada opportunamente integrato con la prescrizione riportata al comma 8 dell'art. 13B del PTCP2009 relativa alle disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti, inserendo in calce il seguente comma:
- "Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1053/2003".*
- 6 In calce al comma 7 dell'art. 4.8 si inserisca il seguente capoverso:
- "Per quanto riguarda le aree produttive, le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere trattate ai sensi del D.G.R. 1860/06 per poi essere convogliate nelle acque nere, mentre le acque di seconda pioggia potranno seguire il percorso delle acque bianche ."*
- 7 L'elaborato di Piano "SCHEDE D'AMBITO" dovrà essere integrato ed aggiornato recependo integralmente all'interno delle schede generali o nelle singole schede, quanto riportato al capoverso "Ambiti di potenziale sviluppo urbano prevalentemente residenziali e per dotazioni territoriali" del Parere ARPA, prot. n. 4029 del 24/03/2010 alla presente allegato per farne parte integrante e sostanziale relativamente ai singoli ambiti. (ALLEGATO n. 3)
- 8 E' opportuno infine che l'Art. 3.7 "Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineare e agli impianti" delle NTA, al Punto 4. - Elettrodotti e relative distanze di rispetto - venga aggiornato ai riferimenti legislativi attualmente vigenti.

OSSERVAZIONI PERVENUTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La presente procedura di valutazione ambientale redatta dalla Provincia quale Autorità Competente, ai sensi dell'art.5, comma 7 lett.a) della L.R.6/2009, per definire la sostenibilità ambientale del piano nella sua generalità, deve anche prendere in considerazione le proposte facenti capo alle osservazioni presentate da soggetti privati.

Si è pertanto presa visione delle **132 osservazioni** presentate al Comune nei tempi di deposito, fornite in copia dell'originale, e delle relative risposte della Amministrazione, allegate in forma di sintesi alla citata deliberazione consiliare n.70/2009

L'analisi delle osservazioni da parte del Comune, a seguito della valutazione di pertinenza o meno dell'osservazione, laddove si conclude con un accoglimento totale o parziale della stessa, non fa riferimento a qualsivoglia valutazione di compatibilità ambientale delle modifiche così introdotte. Se ne ha pertanto che l'accoglimento delle proposte di potenzialità edificatoria aggiuntiva proveniente da richieste di privati, sono per la maggior parte inserite "tout court" negli ambiti individuati, senza che appaia evidente sia stata in qualche modo verificata la compatibilità di tali aumenti con i sistemi ambientali e delle dotazioni ecologiche.

Ciò premesso, dal punto di vista strettamente ambientale si riconosce - in via generale - che le potenzialità inserite sono collocate ad incremento di ambiti già presenti in Piano, in aree territoriali prive di particolari vincoli di tutela e per i quali le schede individuano già prescrizioni minime di sostenibilità ambientale, per la relativa attuazione. Ne discende che è condivisibile l'opinione

espressa dall'Amministrazione comunale in relazione ad una generale e sostanziale compatibilità ambientale delle previsioni introdotte, così come integrate, modificate e mitigate dalla precedente Istruttoria - Parte A , fatto salvo il rispetto dei parametri urbanistici di dimensionamento generale del PSC, nonché delle condizioni poste alla pianificazione attuativa successiva; dei rilievi ambientali contenuti nella presente Istruttoria - Parte B, nonché richiamando e sottolineando la validità delle prescrizioni già rilevate durante la trattazione riguardante i singoli ambiti.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso, con riferimento al documento di VAS-Val.S.A.T del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano si ritiene che sia stata valutata la coerenza generale del Piano rispetto agli obiettivi della Sostenibilità ambientale. In particolare sono descritti ed analizzati: i contenuti, gli obiettivi principali del PSC ed il rapporto con altri pertinenti piani, in particolare con la pianificazione sovraordinata. La VAS/Val.S.A.T. inoltre definisce un set di Indicatori per il monitoraggio del Piano.

Si valutano positivamente gli obiettivi generali del Piano riassumibili in:

- valorizzazione del sistema naturale e ambientale
- riassetto del sistema insediativo residenziale

La documentazione di VAS-Val.S.A.T, analizza gli effetti generali che deriveranno dall'attuazione delle scelte del piano. La documentazione di piano mette altresì in evidenza elementi di criticità in relazione alle sostanziali ipotesi insediative; criticità che, nella generalità dei casi vengono specificate nelle singole schede d'ambito prevedendo per ognuna misure di adeguamento e mitigabilità e prevedendosi comunque che in sede di successive Valutazioni ambientali (POC, RUE, PUA) vengano realizzati gli approfondimenti indispensabili a garantire la sostenibilità e ad individuare gli opportuni elementi di mitigazione.

Si prende atto che, all'interno dei documenti di Piano, è presente la prescritta procedura di monitoraggio e si sottolinea che, nel caso in cui la verifica intermedia sul monitoraggio dell'attuazione del Piano comportasse una revisione dello stesso, sarà necessario anche il conseguente aggiornamento del documento di VAS-Val.S.A.T.

Considerato che le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dalla LR 20/2000 e quindi, in questo caso, utili anche agli effetti dell'art. 12 del D. Lgs 152 del 2006, sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del Piano stesso, in particolare durante le diverse fasi di deposito e di partecipazione, richiamate in precedenza e nelle premesse al presente provvedimento.

Considerato che le misure/interventi di mitigazione sono previste, anche ai fini della VAS-Val.S.A.T., nelle schede d'ambito che corredano il Piano, e che tali interventi appaiono integrabili sulla base di studi ed approfondimenti di dettaglio da produrre a corredo delle successive fasi della pianificazione urbanistica.

Ritenuto:

- che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione delle previsioni del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano, adottato con deliberazione consiliare n. 46 del 24/07/2008, controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 26/11/2009, come modificato ed integrato ai sensi della precedente Istruttoria: “Parte A - Determinazioni in ordine alla richiesta d’Intesa” e della presente Istruttoria: “Parte B - Parere motivato in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, costituenti il presente atto, sono riconoscibili come significativi in relazione al dimensionamento residenziale e produttivo messo

in campo dal Piano.

- che tuttavia gli effetti critici delle previste espansioni urbanistiche risultano opportunamente mitigabili e che il Piano Strutturale Comunale complessivamente prevede misure di precauzione e di mitigazione al fine di assicurare la sostenibilità ambientale ed infrastrutturale delle previsioni.

Per tutto quanto precede si esprime il seguente:

PARERE MOTIVATO

Sulla base del Rapporto Ambientale costituito dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), tenuto conto dei pareri espressi dalle autorità ambientali e dall'autorità procedente nell'ambito dei procedimenti complessivamente svolti nel corso della formazione del PSC, si ritiene di **ESPRIMERE PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE** sul Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 24/07/2008 e modificato con deliberazione consiliare n. 70 del 26/11/2009 di controdeduzione alle riserve e osservazioni;

- da intendersi ulteriormente integrato e modificato in recepimento delle prescrizioni rilasciate in sede di INTESA ai sensi dell'art. 32 della LR 20/2000, come indicato nell'Istruttoria, Parte A - Determinazioni in ordine alla richiesta d'Intesa – parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ed ancora da intendersi modificato in recepimento delle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 8 della presente Istruttoria specifica, Parte B - Parere motivato in materia di Valutazione Ambientale Strategica;

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.


Ulteriori e più dettagliate considerazioni sugli effetti ambientali e sulla determinazione delle relative opere compensative o di mitigazione dovranno essere svolte in sede di adozione-approvazione degli strumenti urbanistici afferenti i successivi livelli di pianificazione comunale (RUE, POC. e PUA.) fermo restando il rispetto del “principio di non duplicazione” di cui all'art.9 della Direttiva 42/2001/CE e agli art.11 e 13 del D Lgs 4/2008.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b del DLgs4/2008, l'atto di approvazione del P.S.C. deve illustrare in un apposito elaborato allegato “una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”.

Istruttori

ing. Amelio Fraulini

Ufficio Pianificazione Urbanistica




dott. Matteo Toni

Valutazione Ambientale Strategica



Il Dirigente

arch. Antonella Manicardi



PARTE C – PARERE DI CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PAVULLO ai sensi della L.R. 6/2005. - Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano -

Si riporta integralmente, di seguito, il “PARERE DI CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PAVULLO”, ai sensi della LR 6/2005, a firma Dott. Giovanni Rompianesi, espresso dal Servizio Pianificazione Territoriale Ambientale e della Mobilità con prot. n. 42977 del 28 aprile 2010.

Oggetto: COMUNE DI PAVULLO – Piano Strutturale Comunale - Parere di conformità ai sensi della L.R. 6/2005.

VISTO l'art. 48 della L.R. 6/2005, si formula il seguente

PARERE DI CONFORMITA' DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI PAVULLO

rispetto alle norme del Provvedimento Istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela di valorizzazione della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano.

PREMESSE

Richiamati integralmente i seguenti atti amministrativi

- L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2411 del 8/3/1995 di istituzione della Riserva;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 11/3/2009 di approvazione del Regolamento della Riserva;
- Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 343 del 8/2/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette” (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 5 giugno 2007 di approvazione del Documento Preliminare per l'elaborazione del proprio Piano Strutturale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 32 della L.R. 20/2000;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24 luglio 2007 e deliberazione di Giunta Provinciale n. 299 del 15 luglio 2008 con la quale è stato approvato l'Accordo di Pianificazione tra la Provincia di Modena e il Comune Pavullo nel Frignano.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24 luglio 2008 con la quale è stato adottato il Piano Strutturale Comunale, provvedendo al deposito della deliberazione suddetta ed alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- Deliberazione di Giunta provinciale n. 29 del 27/01/2009 con la quale sono state sollevate Riserve ai sensi dell'art. 32, co. 7 della L.R. 20/2000 al Piano Strutturale Comunale adottato;
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 26/11/2009 con la quale si è provveduto a :
 - controdedurre alle Riserve sollevate dalla Provincia;
 - decidere sulle Osservazioni dei privati ;
-
- approvare gli Elaborati di piano modificati in accoglimento delle Riserve provinciali e delle Osservazioni;
- richiedere l'Intesa alla Provincia per le Riserve non superate e per le modifiche sostanziali introdotte.

La documentazione è stata inviata con prot. 128 del 07/01/2010 ed acquisita agli atti provinciali con prot.834 del 08/01/2010.

Considerato che ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 la richiesta d'Intesa attiene anche alla conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, il parere previsto dalla L.R. 6/2005 art. 48 viene espresso quale parte integrante e sostanziale dell'Intesa.

Premesso quanto sopra si esprime il seguente parere :

PARERE DI CONFORMITÀ

Visti i rilievi formulati nell'ambito del "Parere tecnico in merito all'espressione dell'Intesa ai sensi dell'art. 32, co. 10 della L.R. 20/2000" (prot. 24983/18.2.1.1 f. 1505 del 11/3/2010) dal Servizio Pianificazione Territoriale, ambientale e della mobilità ed in particolare i punti nei quali si richiede:

- di assumere il perimetro e la zonizzazione della Riserva riportati nell'Allegato 1 del Regolamento;
- di assumere quale Allegato delle Norme di Attuazione del PSC il Regolamento della Riserva;
- di integrare le Norme di attuazione del PSC con un articolo specifico rivolto ad individuare chiaramente il sistema delle aree protette e a disciplinare il rapporto della pianificazione di queste aree con gli strumenti della pianificazione ordinaria e specialistica.

Si ritiene che, subordinatamente all'accoglimento dei punti sopra richiamati, il PSC di Pavullo sia conforme al Regolamento, al Programma triennale di tutela e valorizzazione e all'Atto Istitutivo della Riserva.

Interventi da assoggettare a nulla-osta

Con la D.G.R. n. 343 del 8/2/2010 sopra citata sono state definite le tipologie di interventi, impianti, opere e attività assoggettate o escluse da nulla-osta. Qualora disposizioni del Regolamento siano difformi da quanto stabilito dalla Direttiva, si ritengono prevalenti e si riportano solo le disposizioni di quest'ultima.

In fase di adeguamento del Regolamento della Riserva alla Direttiva regionale potranno essere definiti ulteriori tipologie di intervento da assoggettare a nulla-osta.

In base all'art. 48 della L.R. 6/2005 sono soggetti a nulla-osta (art. 49 della L.R. 6/2005) progetti per interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva.

Per quanto considerato, in base al Regolamento della Riserva e alla Direttiva, il rilascio del nulla-osta presenta le seguenti casistiche:

1. casi non sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta:

- interventi a cura dell'EdG, ovvero dell'Ente da questi delegato in caso di Riserva naturale, per l'attuazione delle finalità dell'Area protetta nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44;
- interventi a cura dell'EdG, in caso di Aree protette interessate da siti della rete Natura 2000, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione di tali siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
- interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'EdG e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48;
- attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, come consentite dagli atti istitutivi e dagli strumenti di pianificazione e gestione dell'Area protetta

2. Casi per i quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza dalla Direttiva Regionale

- Gli interventi edilizi riguardanti opere interne nonché gli interventi edilizi di cui alla LR 31/2002 art. 4 lett. a) e b)4 e art. 8 lett. a) e b)5 purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
- Gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino mutazioni d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
- Si precisa in proposito che il rilascio del nulla-osta per le restanti tipologie di variazioni minori in corso d'opera, definite dalla L.R. 31/2002 art. 19.6 deve essere preventivo alla loro realizzazione.
- Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla L.R. 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del PTP e del Regolamento del Parco, ai sensi della L.R. 6/2005 artt. 31 e 39.
- Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005.

3. Articoli del Regolamento per cui è previsto il rilascio del nulla-osta ad integrazione ed in coerenza con i casi stabiliti dalla Direttiva

Art. 3 Tutela delle emergenze geomorfologiche

co. 3

E' fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia i cinghi e gli affioramenti rocciosi. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità previo rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.

co. 4

Solo previo rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione nelle grotte ed inghiottitoi è consentito l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico esclusivamente sulla base dei programmi elaborati da Associazioni speleologiche.

Art. 4 Tutela delle risorse idriche

co. 7

È altresì vietata qualunque forma di captazione e derivazione delle acque nei corsi d'acqua presenti nel territorio della Riserva se non preventivamente autorizzata dall'Ente competente e previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. In presenza di una derivazione autorizzata va comunque garantito il Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative. L'Ente di gestione, a norma dell'art. 164 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce, sentito il Servizio Tecnico degli affluenti del Po, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, a garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, che non possono essere captate. Nelle zone di tutela integrale della Riserva le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee sono vietate, ad eccezione dell'intervento previsto all'Art. 12 delle presenti norme.

Art. 5 Tutela della flora e della vegetazione

co. 2

La raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti è possibile solo per fini di studio e ricerca scientifica in campo naturalistico previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. E' altresì ammessa nell'ambito delle attività di cui sopra la raccolta di frutti e semi per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze abitative.

co. 6

Possono essere immesse, a fini non agricoli, unicamente le specie vegetali contenute nell'elenco dell'Allegato 4. Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente comma, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.

co.9

E' vietato l'abbattimento degli esemplari arborei di pregio indicati nell'elenco dell'Allegato 3. L'abbattimento è consentito solamente per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza delle persone e può essere effettuato previo rilascio di Nulla-osta dell'Ente di gestione. La richiesta di Nulla-osta all'abbattimento deve essere corredata da una perizia di tecnico forestale o agronomo attestante la pericolosità della pianta o i motivi di ordine sanitario che determinano la necessità dell'abbattimento. La perizia dovrà essere completata dall'indicazione delle specie e dimensioni delle piante utilizzate per le mitigazioni o compensazioni. Alla perizia dovranno essere allegati: la planimetria dello stato dei luoghi, con l'indicazione degli esemplari da abbattere, e la documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.

co. 10

Sono soggette a Nulla-osta dell'Ente di gestione tutte le operazioni di manutenzione straordinaria degli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3. A tal fine è necessario presentare all'Ente di gestione una idonea documentazione, redatta da personale qualificato. La documentazione deve contenere: l'analisi della pianta dal punto di vista morfologico; la proiezione dell'evoluzione dell'architettura della pianta in

funzione del tempo; l'analisi dello stato fitosanitario generale e di eventuali aspetti particolari e l'esame della stabilità, condotta con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) o metodo analogo.

co. 12

E' vietato il taglio dell'ontano bianco (*Alnus incana*) qualora abbia costituito piccoli consorzi igrofilo lungo le sponde del torrente Lerna. Le eventuali operazioni di pulizia che interessino la specie vanno assoggettate a Nulla-osta dell'Ente di gestione, previa presentazione di uno specifico progetto a firma di tecnico abilitato.

Art. 6 Tutela della fauna

co.1

All'interno della Riserva sono vietate la cattura e l'introduzione di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Sono ammesse immissioni di specie autoctone con finalità di reintroduzione in conformità alla legislazione vigente solo se supportate da un adeguato programma che contempra uno studio di fattibilità ed un progetto esecutivo, previo Nulla-osta dell'Ente gestore.

co.2

All'interno della Riserva è vietato danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45 comma 4 della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da non arrecare danno alle altre specie faunistiche.

co.9

È vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi di specie selvatiche. Sono fatti salvi gli interventi necessari sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previo rilascio del Nulla-osta dell'Ente di gestione.

Art. 7 Disciplina delle attività selvicolturali

co. 1

Nella zona 1 sono vietate: tutte le attività selvicolturali, anche i tagli intercalari nelle conifere e i semplici diradamenti boschivi, la raccolta di lettiera e i rimboschimenti. Possono essere previsti tagli di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade od in prossimità dei fabbricati e degli spazi e delle attrezzature di cui all'art. 12, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.

co. 6, let. K

Previo nulla-osta dell'Ente di gestione potranno essere effettuati interventi di rimboschimento. Ogni intervento di rimboschimento dovrà essere comunicato, a cura di chi esegue l'intervento, alla competente amministrazione forestale come previsto dall'art. 71 delle vigenti norme di Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Art. 8 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

co. 2

La raccolta dei prodotti del sottobosco non regolamentata dalle leggi regionali citate al comma 1 è soggetta al rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione che in tale sede provvederà nel caso a specificare i quantitativi prelevabili.

Art. 9 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche

co.2

E' altresì vietata la trasformazione degli arbusteti. Il taglio degli arbusteti può essere consentito ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura a seguito della presentazione di un progetto redatto da un tecnico qualificato. L'intervento è soggetto al preventivo Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.

Art. 14 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

co. 7

Nella zona 3 con i Programmi triennali di tutela e valorizzazione l'Ente può individuare aree attrezzate per il campeggio. In dette aree è consentito, previo Nulla-osta, installare attrezzature leggere permanenti quali tavoli da pic-nic e cartelli informativi che non abbiano alcuna ricaduta sulle risorse ambientali e sul paesaggio.

co.9

All'interno della Riserva le manifestazioni sportive e ricreative sono assoggettate a Nulla-osta dall'Ente di gestione.

Art. 15 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

co.1

All'interno della zona 1 è vietato l'uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell'Ente, per interventi dallo stesso assentiti col previo rilascio del Nulla-osta e per motivi di soccorso e vigilanza.

co.2

All'interno delle zone 2 e 3 l'uso di mezzi motorizzati non è consentito al di fuori delle due strade comunali carrabili di collegamento Niviano-Mulino Corsini (Via Niviano) e Cà Nova-Chiesa di Sassoguidano (via Sassomassiccio) e delle aree di sosta appositamente individuate e segnalate (Allegato 6). È fatto salvo, al di fuori di tali tracciati, il transito dei proprietari, degli aventi diritto, per motivi di soccorso e vigilanza, per interventi di manutenzione legati alle ordinarie attività agricole o selvicolturali, per esigenze di servizio dell'Ente o per interventi dallo stesso assentiti col previo rilascio del Nulla-osta.

Art. 16 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

co.1

Nell'intera area della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori delle strade carrabili, dei sentieri e delle aree appositamente segnalate (Allegato 6). Non sono soggetti a questo divieto i proprietari o conduttori dei fondi per la esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione, previo rilascio di Nulla-osta, disciplina il transito per le attività legate alla ricerca, allo studio ed alle attività di educazione ambientale.

Art. 17 Altre installazioni ed utilizzi

co.1

Nella zona 3 è consentita la realizzazione, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, di strutture per l'osservazione della fauna selvatica, nel rispetto dell'integrità dei luoghi e delle popolazioni faunistiche. Al fine di evitare disturbo od impatti negativi alla fauna selvatica, l'Ente di gestione può subordinare il rilascio del Nulla-osta alle valutazioni di personale qualificato. La valutazione deve esaminare gli aspetti significativi: considerare oltre all'ubicazione anche i percorsi e le eventuali barriere schermanti da utilizzare per accedere alle strutture stesse; la scelta del periodo in cui realizzare le opere e i criteri assunti nella selezione del tipo di struttura e del materiale per fabbricare le stesse.

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1

**Parere dell'Unità Operativa Geologia
prot. n. 17091 del 19/02/2010**

ALLEGATO 2

**Parere dell'Unità Operativa Pianificazione Territoriale e Paesistica
prot. n. 24983 del 11/03/2010**

ALLEGATO 3

**Parere ARPA
prot. 4029 del 24/03/2010
acquisito con prot. 32917 del 30/03/2010**

ALLEGATO 4

**RISERVE
Istruttoria prot. 5456 del 21/01/2009
Approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 27/01/2009**

ALLEGATO 1

Parere dell'Unità Operativa Geologia

prot. n. 17091 del 19/02/2010



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

U.O. GEOLOGIA

tel. 059/209609 - fax 059/373406

Prot. 17091 /18.2.1.1

Modena, 19 febbraio 2010

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DIFESA DEL SUOLO

**Oggetto: Comune di Pavullo nel Frignano – Piano Strutturale Comunale (PSC).
Controdeduzioni alle riserve Provinciali e Richiesta di intesa, assunte con Delibera di C.C. n.
70 del 26/11/2009. Parere geologico**

PARERE GEOLOGICO

Facendo riferimento alle Riserve espresse dalla Provincia di Modena al PSC adottato dal Comune di Pavullo nel Frignano con Delibera di C.C. n. 46/2008 si fa, nel seguito, riferimento agli elaborati di controdeduzione, assunti con Deliberazione C.C. n. 70 del 26/11/2009.

Preso visione di tali elaborati si può affermare che:



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

- Per quanto inerente la Riserva n. 8 (Ambiti ANS 1_49; ANS 3_2; ANS 3_4; ANS 3_5; ANS 3_15; ANS 3_17; ANS 3_21; ANS 3_39; ANS 3_40; ANS 3_47; ANS 3_50; e AST 2_1), l'elaborato "Risposta alle riserve della Provincia di Modena" è accompagnato da una integrazione allo studio geologico a supporto degli ambiti di nuovo insediamento del PSC di cui sopra, redatto dai Dott. Geol. V. Franchi e Dott. Geol. F. Anderlini; nello specifico sono state prodotte specifiche relazioni geologico - tecniche per gli ambiti ANS 1_49; ANS 3_2; ANS 3_4; ANS 3_5; ANS 3_15 e AST 2_1 mentre per i restanti ambiti non è stata prodotta alcuna analisi geologica integrativa in quanto sono state eliminate le potenzialità edificatorie.

Si osserva pertanto quanto segue:

Rapporti geologici – Parte 1

ANS 1.49 - Querciagrossa

L'ambito in oggetto si sviluppa in contiguità con la nuova zona residenziale di Querciagrossa. Tale area non è coinvolta da alcun tipo di fenomeno di dissesto ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009 .

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali";

mentre nella "Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC viene, quasi interamente, riclassificato l'ambito come:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche";
- "Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali".

Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario condurre approfondimenti di II livello per l'area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e per caratteristiche litologiche e topografiche mentre per la restante area saranno necessari approfondimenti di II livello, solo qualora $V_{s30} \leq 800\text{m/s}$ come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei dati provenienti da tre pozzetti esplorativi, che raggiungono profondità estremamente modeste, realizzati nell'ambito in esame.

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.

ANS 3.4 - Pavullo - Monte San Pietro/Area Sportiva

L'ambito in oggetto si sviluppa in contiguità con la zona sportiva di Pavullo. Tale area non è coinvolta da alcun tipo di fenomeno di dissesto ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009 .

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";

mentre nella "Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC viene, quasi interamente, riclassificato l'ambito come:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";

Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario condurre approfondimenti di II livello per l'area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei dati provenienti da quattro prove penetrometriche dinamiche (due pesanti (DPH) e due superpesanti (DPSH)) realizzate in prossimità dell'ambito in esame.

La totalità delle prove evidenzia la presenza di substrato non alterato a partire dalla profondità di 3m. Si richiede, in sede di POC, pertanto di eseguire le indagini geognostiche e geofisiche per meglio caratterizzare, dal punto di vista geologico-tecnico il materiale presente (sia la coltre che il substrato) al fine del corretto dimensionamento delle tipologie fondazionali da adottare.

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, mentre risulta ricompresa nella "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.. Si ritiene ad ogni modo che tale interferenza non comporta in alcun modo possibili criticità per l'area di alimentazione delle sorgenti.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

ANS 3.15 - Pavullo - Provinciale per Polinago

L'ambito in oggetto si sviluppa in contiguità con il centro abitato di Pavullo. Tale area non è coinvolta da alcun tipo di fenomeno di dissesto ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009 .

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche";
- "Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali".

mentre nella "Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC viene, quasi interamente, riclassificato l'ambito come:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche";

Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario condurre approfondimenti di II livello per l'intero ambito come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei dati provenienti da due prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH) realizzate nell'ambito in esame.

La totalità delle prove evidenzia la presenza di substrato non alterato a partire dalla profondità di 7-8m. Si richiede, in sede di POC, pertanto di eseguire le indagini geognostiche e geofisiche per meglio caratterizzare, dal punto di vista geologico-tecnico il materiale presente (sia la coltre che il substrato) al fine del corretto dimensionamento delle tipologie fondazionali da adottare.

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.

AST 2.1 - La Torba

L'ambito in oggetto si sviluppa in contiguità con il centro abitato di Pavullo. Tale ambito risulta ricompreso all'interno dell'ambito ASP.3 formulato nella prima proposta di PSC.

Tale area non è coinvolta da alcun tipo di fenomeno di dissesto ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";

mentre nella "Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC compaiono anche le seguenti classi:

- "Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione";

Pertanto sarà necessario definire, in fase di POC, i coefficienti di amplificazione litologica, il potenziale di liquefazione ed i cedimenti post-sismici attesi. Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario effettuare approfondimenti di II livello e III livello come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei dati provenienti da numerose indagini geognostiche che ben caratterizzano l'area in esame e che nello specifico sono:

- n. 5 prove penetrometriche dinamiche pesanti (DPH);
- n. 4 prove penetrometriche statiche (CPT);
- n. 4 sondaggi geognostici a carotaggio continuo e distruzione di nucleo.

La totalità delle indagini eseguite appare esaustiva e completa. Il numero delle indagini eseguite permette di caratterizzare dal punto di vista geologico-tecnico e sismico i materiali presenti e consente, in sede di POC, di definire le tipologie fondazionali più adeguate. La caratterizzazione geotecnica definisce, in modo esaustivo, le problematiche presenti nei vari settori indagati.

Si raccomanda particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali e alla presenza di falda all'interno dei terreni di copertura.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.

Rapporti geologici – Parte 2

ANS 1.50

L'ambito in oggetto, ricompreso nell'areale dell'ambito ANS 2.3, si sviluppa nella zona est dell'attuale nucleo abitato di Pavullo. Tale area non è coinvolta da alcun tipo di fenomeno di dissesto ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009 .



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Dal punto di vista geologico-tecnico e sismico la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei seguenti dati geognostici e sismici:

- n.3 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH) eseguite nelle vicinanze dell'area di interesse e spinte fino a profondità variabili da 3,60 m a 5,20 m dal p.c.;

Le caratteristiche geologico-tecniche dei materiali presenti risultano buone.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche";

mentre nella "*Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali*" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC viene, quasi interamente, riclassificato l'ambito come:

- "Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali" e solo marginalmente come "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche".

Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario condurre approfondimenti di II livello per l'area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche mentre per la restante area saranno necessari approfondimenti di II livello, solo qualora $V_{s30} \leq 800\text{m/s}$ come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

La relazione prodotta dal geologo incaricato presenta l'approfondimento di II livello utile per la caratterizzazione del coefficiente di amplificazione litologica, è presente l'elaborato corrispondente alla carta di microzonazione sismica, ma manca una valutazione della velocità in profondità delle onde S.

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "*zona di possibile alimentazione delle sorgenti*" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, **si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.**

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.

ANS 3.2

L'area in oggetto è posta a nord-est della borgata denominata il Fossato, in posizione nord-occidentale rispetto il capoluogo di Pavullo. Tale areale è posto, nelle vicinanze della sua porzione nord, in prossimità di fenomeni di dissesto ritenuti attivi sia dalla Tavola 2.1 del PTCP 2009 vigente sia dalla Carta del Dissesto del PSC di Pavullo.

Dal punto di vista geologico-tecnico la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei seguenti dati geognostici eseguiti all'interno del perimetro del lotto:

- n.2 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH).



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Inoltre la relazione si avvale anche dei seguenti dati geognostici e sismici eseguiti in aree esterne al perimetro del lotto in esame:

- n.3 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH) eseguite nelle vicinanze dell'area d'interesse;
- n. 2 sondaggi a carotaggio continuo attrezzati con tubo inclinometrico eseguiti a nord dell'area di interesse;
- n. 1 stendimento sismico con risoluzione ReMI per la determinazione della categoria sismica del suolo (primi 30m di terreno). La categoria desunta di suolo è la "C", ovvero "Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero $15 < N_{SPT,30} < 50$ nei terreni a grana grossa e $70 < C_{u,30} < 250$ kPa nei terreni a grana fina)". Non viene indicata con precisione l'ubicazione e la lunghezza dello stendimento sismico.

Dall'analisi delle informazioni inclinometriche desunte dalle due verticali realizzate nelle vicinanze del lotto, il geologo incaricato evidenzia che "Gli inclinometri quindi evidenziano il permanere dello stato di blanda attività del lobo franoso indicato in carta ma comunque non in regressione od espansione nell'areale in studio".

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nella seguente classe definita nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- mentre nella "Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC viene riclassificato l'ambito come:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche".

Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario condurre approfondimenti di II livello per l'area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche sia litologiche che topografiche come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

La relazione prodotta dal geologo incaricato presenta una bozza di approfondimento di II livello utile per la caratterizzazione del coefficiente di amplificazione litologica ma non topografica, inoltre manca l'elaborato corrispondente alla carta di microzonazione sismica.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, **si esprime parere positivo alla proposta.**

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

- Per quanto inerente la Riserva n. 8 per i Rapporti geologici Parte 1 (Ambiti ANS1.6, ANS1.8, ANS1.12, ANS1.14, ANS1.20, ANS1.24, ANS1.26, ANS1.27, ANS1.32, ANS1.34, ANS1.36, ANS1.38, ANS1.41, ANS1.42, ANS1.43, ANS1.44, ANS1.45, ANS3.5, ANS 3.16, ANS3.30, ANS3.31 e ANS3.46) e per i Rapporti geologici parte 2 (Ambiti ANS2.3, ANS2.7, ANS2.9, ANS2.25, ANS2.33, ANS3.37, ASP3.1) **devono essere sottoposti agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale (POC).**

Gli Ambiti (ASP.2 ASP.3 ASP.4 ASP.5 ASP.7 ASP.8 ASP.9, ASP.10, ASP.11) hanno cambiato denominazione e si chiamano rispettivamente (ASP2.2 ASP.3 ASP2.4 ASP2.5 ASP2.7 ASP2.8 ASP2.9 ASP2.10 ASP2.11); l'ambito ASP.3 è stato suddiviso in due sottoambiti denominati ASP2.3 e AST2.1. mentre gli ambiti ASP3.6zan e ASP3.6 P.A. sono stati accorpati nell'ambito ASP 3.6.

Tutti questi ambiti **devono essere sottoposti agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale (POC).**

Gli Ambiti (ANS1.14ar.4, ANS1.18, ANS1.19, ANS3.37ar.Q) non sono stati riproposti a fini dell'intesa.

Gli Ambiti (ANS2.10, ANS2.22, ANS2.23, ANS2.28, ANS2.35 e ANS2.48) risultano **già adeguati al livello di Piano Operativo Comunale (POC) e pertanto per tali ambiti risulta già assolta la verifica all'art.5 della L.R. 19/2008.**

- Per quanto inerente la Riserva n. 9 vengono introdotte modifiche alle previsioni degli ambiti e pertanto si osserva quanto segue:

Rapporti geologici – Parte 1

ANS1.13 - Pavullo - Verzanella/Piantona

All'interno del perimetro dell'ambito in oggetto, avente una estensione piuttosto rilevante, ricadono aree classificate potenzialmente instabili e aree interessate da frane attive, ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009.

Nella rivisitazione della dell'ambito, la porzione interessata dai fenomeni di dissesto è stata esclusa dall'edificazione e destinata alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite sia nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2 sia nella "Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area instabili e soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche".

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei dati provenienti da quattro prove penetrometriche dinamiche pesanti (DPH). Le prove penetrometriche dinamiche si arrestano a profondità variabile (4.0 metri a 5.6 metri dal piano campagna). Tali prove sono state integrate con indagini pregresse del 1993 realizzate in occasione della variante del PRG comunale, costituite da numerose prove penetrometriche statiche e dinamiche.

Data comunque che l'edificabilità dell'area risulta circoscritta alla sola porzione centro-occidentale, e quindi di estensione ridotta rispetto alla prima ipotesi precedentemente stralciata, e comunque condizionata dall'adozione di adeguate misure di mitigazione dei fenomeni di dissesto localizzati nella porzione più a valle, **si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.**

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.

ANS1.29 – Acquabona

Nella perimetro dell'ambito in oggetto, avente una estensione piuttosto rilevante, ricadono aree classificate potenzialmente instabili e aree interessate da frane attive, ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009.

A seguito delle riserve avanzate dalla provincia, l'ambito è stato totalmente ripерimetrato riducendo la porzione centro-meridionale ed orientale al fine di escludere le porzioni interferenti con i fenomeni di dissesto. Allo stato attuale, in virtù delle considerazioni sopra esposte, l'area non è coinvolta da alcun tipo di fenomeno di dissesto ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009 .

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite sia nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2 sia nella "*Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali*" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC:

- "Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali"
- "Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche".

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato è stata integrata con tre prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH). Le prove penetrometriche dinamiche si arrestano a profondità variabile (1.8 metri a 9.0 metri dal piano campagna) ed evidenziano una eterogeneità nello spessore della coltre (da 0.6 metri a 4.5 metri), anche se i valori a partire già da 1.2 metri dal p.c. risultano di discreta consistenza.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, **si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.**

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.



Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

ANS3.11 – Pavullo/Area Nord

All'interno del perimetro dell'ambito in oggetto, avente una estensione piuttosto rilevante, ricadono aree interessate da frane attive, ai sensi della Tavola 2.1 del PTCP 2009 adottato con DCP n. 112/2008 e approvato con DCP n. 46/2009.

Nella rivisitazione della dell'ambito, la porzione interessata dai fenomeni di dissesto è stata esclusa dall'edificazione e destinata alla realizzazione di parcheggi e verde pubblico.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nelle seguenti classi definite sia nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2 sia nella "*Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali*" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC:

- "Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche".
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche".

Sarà pertanto necessario definire in fase di POC e per la sola area a nord, qualora gli approfondimenti richiesti in conclusione abbiano esito favorevole, i coefficienti di amplificazione litologica e topografica e condurre valutazioni del grado di stabilità in condizioni dinamiche e/o pseudostatiche. Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario effettuare approfondimenti di III e II livello come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

Dal punto di vista idrogeologico l'area ricade esternamente sia alla zona di rispetto (200 m) definita dal Art. 94 del DLgs 152/2006, sia alla "zona di possibile alimentazione delle sorgenti" come individuato sia ai sensi della Tavola 3.2 del PTCP 2009 vigente.

Dal punto di vista geologico-tecnico, la relazione prodotta dal geologo incaricato è stata integrata con tre prove penetrometriche pesanti (DPH) realizzate nel 1993 in occasione della variante del PRG comunale. Tali prove ubicate esclusivamente nella porzione settentrionale dell'ambito (quella adibita all'edificazione) evidenziano la presenza di una coltre detritica che varia da 0.5 metri a 3.0 metri. Il substrato roccioso, posto al contatto con la coltre, evidenzia caratteristiche meccaniche buone.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotta dall'analisi delle indagini geognostiche, **si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.**

L'ambito deve essere sottoposto agli approfondimenti richiesti per il Piano Operativo Comunale.



Rapporti geologici – Parte 2

ANS.2.1

L'area in oggetto è posta a sud di Ca' del Vento, in posizione nord-occidentale rispetto il capoluogo di Pavullo. Tale areale, di dimensioni ridotte rispetto all'originaria proposta precedentemente stralciata, non è direttamente coinvolto, da fenomeni di dissesto attivi sia dalla Tavola 2.1 del PTCP 2009 vigente sia dalla Carta del Dissesto del PSC di Pavullo.

Dal punto di vista geologico-tecnico e sismico la relazione prodotta dal geologo incaricato si avvale dei seguenti dati geognostici e sismici:

- n.2 prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH) appositamente eseguite sull'area di interesse, spinte fino a profondità variabili da 10,60 m a 12,00 m dal p.c.;
- n.1 sondaggi a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 12,00 m dal p.c. attrezzato con tubo inclinometrico;
- n. 1 stendimento sismico con risoluzione ReMI per la determinazione della categoria sismica del suolo (primi 30m di terreno). La categoria desunta di suolo è la "C", ovvero "*Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti* con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di $V_{s,30}$ compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero $15 < N_{SPT,30} < 50$ nei terreni a grana grossa e $70 < C_{u,30} < 250$ kPa nei terreni a grana fina)". Non viene indicata ad ogni modo la lunghezza dello stendimento sismico.

Le caratteristiche geologico-tecniche dei materiali presenti risultano decisamente scadenti.

La verticale inclinometrica realizzata in corrispondenza del Sondaggio S2 è stata oggetto di letture che hanno evidenziato un movimento verso valle ad una profondità di 3,0 metri dal p.c.. Il geologo incaricato lo descrive come un fenomeno di soliflusso slegato dai movimenti gravitativi presenti poco più a valle sullo stesso versante. Si ritiene invece che tale fenomeno possa avere potenziali relazioni con i movimenti gravitativi presenti nella porzione di valle dello stesso versante.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio sismico, l'ambito ricade nella seguente classe definita nel PTCP 2009 dalla Tavola 2.2:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";

mentre nella "*Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali*" in cui sono evidenziate le zone caratterizzate da differenti scenari di pericolosità locale con indicazione degli effetti locali attesi, realizzata ad hoc nel PSC viene riclassificato l'ambito come:

- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche";
- "Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche".

Per quanto riguarda la microzonazione sismica, in sede di POC, sarà necessario condurre approfondimenti di II livello per l'area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche sia litologiche che topografiche come prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.



Provincia di Modena

Area Lavori pubblici - Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via Pietro Giardini 474/c Direzionale 70, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadiomodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

La relazione prodotta dal geologo incaricato presenta una bozza di approfondimento di II livello utile per la caratterizzazione del coefficiente di amplificazione litologica ma non topografica, inoltre manca l'elaborato corrispondente alla carta di microzonazione sismica.

Data comunque la criticità dell'area, che risulta comunque di estensione ridotta rispetto alla prima ipotesi precedentemente stralciata, le indagini geognostiche, sismiche e strumentali confermano la presenza di potenti coltri detritiche di scarse caratteristiche geotecniche. Si ritiene che una accurata valutazione della fattibilità della proposta necessiti di eventuali ulteriori approfondimenti di tipo geognostico e strumentale in modo da meglio circoscrivere le zone in dissesto rispetto a quelle considerate a maggiore stabilità.

In conclusione, verificata la consistenza delle conoscenze dedotte dall'analisi delle indagini geognostiche e dei dati strumentali integrativi, **si esprime parere positivo alla proposta tenuto conto delle indicazioni fornite dal geologo incaricato.**

In fase di Piano operativo comunale (POC) si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni:

- **al fine di escludere che il movimento di uno spessore di terreno di circa 3.0 m (inclinometro S2) possa avere potenziali relazioni con i movimenti gravitativi presenti nella porzione di valle dello stesso versante si richiede che le letture inclinometriche siano precauzionalmente proseguite per un periodo temporale più esteso per meglio comprendere la dinamica del fenomeno;**
- **dovranno essere realizzate nuove indagini geognostiche finalizzate al monitoraggio strumentale del versante anche nelle porzioni dell'ambito attualmente non indagate; dal punto di vista geologico-tecnico si rende inoltre necessario caratterizzare i terreni in oggetto per definire la corretta profondità di incastro delle opere di fondazione in funzione dei carichi trasmessi e delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalle opere stesse;**
- **la proposta di zonizzazione fatta dal tecnico incaricato (tav. 7 della rapporto geologico) evidenzia una fascia nella porzione orientale dell'ambito destinata a dotazioni territoriali, parcheggi e verde pubblico e privato; si prescrive che tale area venga esclusa dall'edificabilità e che venga fatta un'ulteriore analisi sulla restante porzione sud-orientale dell'ambito, a ridosso dei movimenti gravitativi indicati, al fine di meglio definire la destinazione urbanistica specifica delle ulteriori zone dell'ambito stesso.**

VISTO
Il Dirigente
Ivano Campagnoli
campagnoli.i@provincia.modena.it

Dott. Geol. Lorenzo De Masi

Dott. Geol. Antonio Gatti



ALLEGATO 2

Parere dell'Unità Operativa Pianificazione Territoriale e Paesistica

prot. n. 24983 del 11/03/2010



Provincia di Modena

Servizio Pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità

telefono 059 209 335 fax 059 209 398

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Prot. n.24983cl.18.2.1.1/F. 1505

Modena, 11/03/ 2010

All'Arch. Antonella
Manicardi

Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica
e Cartografica

OGGETTO: COMUNE DI PAVULLO – Piano Strutturale Comunale - Parere tecnico in merito all'espressione dell'Intesa ai sensi dell'art. 32, co. 10 della L.R. 20/2000

VISTA la richiesta del Servizio Pianificazione urbanistica e cartografica, si formula il seguente

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

inerente l'espressione dell'Intesa ai sensi dell'art. 32, co. 10 della L.R. 20/2000 della L.R. 20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 5 giugno 2007** di approvazione del Documento Preliminare per l'elaborazione del proprio Piano Strutturale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 32 della L.R. 20/2000;
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24 luglio 2007 e deliberazione di Giunta Provinciale n. 299 del 15 luglio 2008** con la quale è stato approvato l'Accordo di Pianificazione tra la Provincia di Modena e il Comune Pavullo nel frignano, stipulato e formalmente sottoscritto dal Presidente della Provincia di Modena e dal Sindaco del Comune di Pavullo del Frignano in data 1 agosto 2008, ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000, dando atto che la stipula dell'Accordo di Pianificazione comporta:
 - la riduzione della metà dei termini e, la semplificazione procedurale di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. 20 del 24/03/2000, e costituisce ulteriore riferimento per le riserve che la Giunta Provinciale può sollevare;



Servizio Pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità

telefono 059 209 335 fax 059 209 398

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

- determina l'obbligo per le Amministrazioni proponenti e per l'Amministrazione Provinciale di conformare le proprie determinazioni ai contenuti dell'accordo (articolo 14 comma 8 L.R.20/2000);
- **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24 luglio 2008 di adozione del Piano Strutturale Comunale**, provvedendo al deposito della deliberazione suddetta ed alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- **Deliberazione di Giunta provinciale n. 29 del 27/01/2009 con la quale sono state sollevate Riserve** ai sensi dell'art. 32, co. 7 della L.R. 20/2000 al Piano Strutturale Comunale adottato;
- **Deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 26/11/2009** con la quale si è provveduto a :
 - controdedurre alle Riserve sollevate dalla Provincia;
 - decidere sulle Osservazioni dei privati ;
 - approvare gli Elaborati di piano modificati in accoglimento delle Riserve provinciali e delle Osservazioni;
 - richiedere l'Intesa alla Provincia per le Riserve non superate e per le modifiche sostanziali introdotte.

La documentazione è stata inviata con prot. 128 del 07/01/2010 ed acquisita agli atti provinciali con prot.834 del 08/01/2010.

Premesso quanto sopra si esprimono le seguenti

Determinazioni

Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 La richiesta d'Intesa attiene , come previsto per legge, ai seguenti aspetti:

- Riserve non compiutamente superate;
- modifiche sostanziali introdotte;
- conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.

Le modifiche introdotte dall'Amministrazione Comunale al piano adottato nonché le Riserve della provincia non completamente recepite sono illustrate nell'elaborato "Richiesta Intesa".

Riserve provinciali parzialmente accolte

Con riferimento alla Riserva n. 3 la Provincia chiedeva che nelle schede d'ambito riferite alle aree ANS3 (ambiti potenzialmente utilizzabili per dotazioni territoriali) fossero inserite le regole strutturali minime e cogenti indispensabili per la loro attuazione ossia di quali e di che tipo delle diverse dotazioni territoriali e servizi necessitano le trasformazioni urbanistiche, specificando che queste dotazioni costituiscono la condizione di attuabilità, le prestazioni ed i limiti di sostenibilità da rispettare per una trasformazione sostenibile del territorio.

In particolare nella scheda n. 31 l'ambito ANS3_50 è "destinato ad ospitare dotazioni collettive che comunque salvaguardino la visuale verso la chiesa di Verica"; la riserva evidenziava il carattere generico dell'indicazione, insufficiente a garantire la salvaguardia e la tutela storica e paesaggistica del territorio della Pieve/Chiesa parrocchiale di Verica.



Servizio Pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità

telefono 059 209 335 fax 059 209 398

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Infine a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 132, pervenuta fuori termine, l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla ripermetrazione dell'ambito ANS3_50, riducendone la superficie a favore dell'ambito ANS1_43 destinato alla realizzazione di nuovi insediamenti urbani.

In ragione di quanto argomentato la riserva appare parzialmente superata in quanto le schede d'ambito sono state integrate con regole strutturali minime e cogenti indispensabili per la loro attuazione; per contro, la riduzione dell'ambito ANS3_50 a vantaggio del limitrofo ambito ANS1_43 "Ambito potenziale per nuovi insediamenti urbani a conferma di previsioni pre-vigenti" risulta in conflitto con la salvaguardia e la tutela storica e paesaggistica del territorio della Pieve/Chiesa parrocchiale di Verica definito in sede di Riserve.

Pertanto, al fine di ritenere assentibile la richiesta di intesa si provvede allo stralcio della modifica apportata all'ambito ANS 3_50 in accoglimento dell'Osservazione n. 132.

Modifiche al Piano derivanti dall'accoglimento di osservazioni con conseguente richiesta di Intesa

A seguito dell'accoglimento dell'Osservazione n. 16 l'Amministrazione Comunale chiede alla Provincia l'Intesa ai sensi dell'art. 22, co.5 della L.R. 20/2000 ed ai sensi dell'art. 21, co.3 del PTCP relativamente alla modifica/aggiornamento delle perimetrazioni del sistema forestale boschivo rappresentato nella Carta 1.2 del PTCP.

Considerato che la proposta attiene alla "Modificazione della pianificazione sovraordinata" si richiama che l'art. 22, co.4, let. b della L.R. 20/2000 prevede che negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici ed in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni.

Poichè nel caso in esame la proposta di modifica è stata dichiarata solo nell'atto deliberativo di approvazione si ritiene che la richiesta sia in contrasto con l'art. 22, co.4, let. b della L.R. 20/2000;

Al fine di ritenere assentibile la richiesta di Intesa si provvede allo stralcio della proposta.

Aspetti di conformità alla pianificazione di bacino

NORME DI ATTUAZIONE DEL PSC

Rispetto al punto di Riserva n.10 e al fine di rendere coerenti le Norme di PSC con la pianificazione sovraordinata (PTCP della Provincia di Modena e Pianificazione di Bacino) si apportano le seguenti integrazioni (carattere in rosso) e cancellazioni (barrato in nero) definite sul testo controdedotto delle Norme, sentito il parere dell'U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo:

Art. 2.17 Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità

[...]

(P) 4. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al primo comma lettera b), non comprese nelle aree di cui al successivo comma quinto, non sono ammesse nuove edificazioni.



Compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia di Modena, in coerenza con i criteri indicati all'art.18 delle Norme di Attuazione del P.A.I dell'Autorità di Bacino del fiume Po, potranno essere consentiti:

a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di modesta entità a servizio dell'agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;

b) la realizzazione di opere pubbliche d'interesse statale, regionale o subregionale, qualora sia dimostrata l'impossibilità di localizzazione alternativa, previa realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di stabilità del versante nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

L'eventuale ampliamento e realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente terzo comma, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità valicato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

c) interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e solamente ove si dimostri:

c.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;

c.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale;

(P) 5. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al precedente comma 1, lettera b, già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti



urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP (22 luglio 2008), che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico - tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine il Comune effettua una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del PTCP. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti.

identificati dal PSC come territorio urbano, , in caso di interventi di nuova costruzione o ampliamento, occorre effettuare una specifica indagine di tipo geologico tecnico che ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine il tecnico incaricato effettua una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica dell'intervento con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

(P) 6. In prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese. In particolare tali direttive, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alla lettera e) dell'art. 6 ed all'art. 10 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 e s.m.

Art. 2.19 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano

1. Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano" sono riportate nella tavola 3 del presente piano conformemente ~~alla Tavola 8~~ **alle Tavole 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.8** del PTCP (~~Carta delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano~~) ("**Carte 3.2. - Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**"). Tali zone sono state delimitate **nel vigente PTCP** sulla base di studi idrogeologici, idrochimici e idrologici, prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" di prima approssimazione e in esito degli approfondimenti condotti **dalla Provincia** ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle norme del PTA regionale.

Tali zone comprendono:

a) la localizzazione delle sorgenti distinte in:

- Sorgenti captate ad uso idropotabile (SP);
- Sorgenti di interesse (AS) che ricomprendono una vasta tipologia di sorgenti che si



ritiene opportuno tutelare, quali quelle utilizzate per acquedotti rurali, di alimentazione di fontane pubbliche, o sorgenti di particolare pregio naturalistico;

b) le aree di possibile alimentazione delle sorgenti riferite alla localizzazione di tutte le sorgenti di cui alla precedente lett. a).

2. Nelle aree di possibile alimentazione delle sorgenti di cui al precedente comma 1 lett. b), ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:
- a) le risorse idriche sotterranee devono essere destinate prioritariamente all'utilizzo idropotabile;
 - b) le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 13B, **comma 4, delle norme del PTCP**, in relazione alle zone non vulnerabili. Nello specifico, in tali aree, in considerazione degli obiettivi di tutela che il presente Piano intende perseguire, vanno applicate le disposizioni previste dall'art. 18 del Programma di "Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali "(Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007), anziché quelle disposte all'art. 47 del medesimo, con particolare riferimento ai quantitativi massimi di azoto consentiti per ettaro e per anno. Con riferimento al citato Programma, si richiama, in particolare, anche l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40;
 - c) gli strumenti di pianificazione settoriale comunali (PAE) dovranno garantire che l'esercizio delle attività estrattive per quali al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. 17/1991 e successive modificazioni, venga effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le attività estrattive non devono compromettere i livelli di protezione naturali e in particolare non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività come previsto dalla vigente normativa;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla "colonna" A della Tabella 1 riportata nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - d) è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - e) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a titolo reale di godimento;
 - f) non è ammesso l'insediamento di nuove attività industriali;
 - g) deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA" riportata nell'omonimo Allegato ~~4~~ **1.4 alle norme** del PTCP;
 - h) fermo restando, per tutti i nuovi insediamenti, l'applicazione del criterio dell'invarianza idraulica di cui al successivo art.4.8 punto 8, il RUE, nel caso di interventi che



Servizio Pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità

telefono 059 209 335 fax 059 209 398

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

comportino significativi incrementi di impermeabilizzazione negli ambiti AUC e ASP, dovrà indicare gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali, ai sensi dell'art.4.8, comma 7 delle presenti norme; il RUE e il POC, ciascuno per gli interventi di propria competenza, detteranno inoltre disposizioni che stabiliscano percentuali minime di superficie da mantenere permeabile in ogni intervento.

3. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13B, **comma 6 "Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica", del delle norme del PTCP.** In particolare, ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, **ai sensi dell'art. 13B, comma 7 delle norme del PTCP,** non è consentito lo svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all'**Allegato 1.4 "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o la riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2) delle norme del PTA",** non già esistente ~~alla~~ **al 9 aprile 2008,** data di entrata in vigore della Variante **al PTCP in attuazione del PTA,** entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle captazioni di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, già normate ai sensi del art.94, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Sono fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 94 comma 2 del medesimo decreto.
4. All'interno delle zone di possibile alimentazione delle sorgenti i nuovi insediamenti dovranno essere dotati di sistema fognario collegato al sistema di depurazione realizzato in modo tale da fornire garanzie assolute circa la tenuta idraulica al fine di evitare dispersione nel sottosuolo di reflui non depurati.
5. Nelle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano, come sopra definite, deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 47, comma 2, lett. a.2 delle Norme del PTA" recepita dal PTCP e riportata nell'Allegato 1.4 delle norme del PTCP stesso.

Art. 2. 20 Abitati da consolidare

1. Il PSC ~~individua~~ **recepisce nell'Elaborato PSC 3c** una porzione del centro di Pavullo **sottoposta a vincolo di "abitato da consolidare" come abitato dichiarato da consolidare** ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, **sulla base del R.D. 4 ottobre 1934, n. 2153,** e per il quale non è stata approvata la perimetrazione con Norme con le modalità previste dall'articolo 29, comma 2 delle Norme del P.T.P.R. Fino all'approvazione della perimetrazione di cui al secondo comma ~~del presente articolo~~ **dell'art. 17 delle norme del PTCP,** ~~all'interno di tale area,~~ sono consentite, nel rispetto delle specifiche norme di zona, **le sole** opere di consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione senza ricostruzione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, all'interno del Territorio Urbanizzato e dei nuclei abitati purché non in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 2.17.



Servizio Pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità

telefono 059 209 335 fax 059 209 398

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

2. Qualora la Regione approvi la cancellazione dell'individuazione dell'abitato di Pavullo dall'elenco degli abitati dichiarati da consolidare il presente articolo non trova più applicazione.

Art. 2.21 Zone di protezione delle acque superficiali

1. Le "zone di protezione delle acque superficiali" sono relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali e sono riportate nella Tav. 3 del presente piano.

Tali zone sono articolate in:

- a) Zone di protezione di captazioni di acque superficiali (corsi d'acqua naturali) la cui presa è posta altimetricamente a una quota superiore a 100 m s.l.m., costituite dall'intero bacino imbrifero a monte della captazione (Zone di protezione – bacino imbrifero a monte dell'opera di captazione);
 - b) porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per un'estensione di 10 km², individuate all'interno dei bacini imbriferi di cui alla precedente lett. a) che alimentano gli invasi o i corsi d'acqua a monte della captazione (Zone di protezione – porzione di bacino imbrifero a monte dell'opera di presa).
2. Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali
- 2.1 Per le zone di protezione dei corpi idrici di superficie, coincidendo le zone di protezione con i rispettivi bacini imbriferi, le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al PTCP (art. 13A, comma 7, lett. c).
 - 2.2. Nelle porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte della presa per una estensione di 10 km² di cui alla lett. b) del precedente comma 1, vanno inoltre applicate le seguenti disposizioni, integrative di quelle del precedente comma 2.1, finalizzate a ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e ad evitare la compromissione quali-quantitativa delle risorse: a) non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici; b) In relazione ai reflui degli edifici sparsi esistenti va promossa, anche tramite le disposizioni del RUE, la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, considerata l'elevata capacità naturale di abbattimento delle cariche batteriche. 2.3. Nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all'art.13B comma 6 delle norme del PTCP.

Art. 2. 21 bis Misure per il risparmio idrico

1. Al fine di favorire il risparmio idrico si fa riferimento all'art.13C "Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica" delle norme del PTCP e alle disposizioni relative alle misure



obbligatorie e supplementari per il risparmio idrico riportate nell'Allegato 1.8 delle norme dello stesso PTCP.

2. La risorsa idrica sotterranea va riservata prioritariamente per l'uso idropotabile; per tutti gli altri usi va privilegiato l'emungimento dalle falde più superficiali ad alimentazione prevalentemente stagionale.
3. E' vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico regionale, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento regionale n.41/2001. Il RUE detterà disposizioni riguardo alla realizzazione di nuovi pozzi e alla gestione di quelli esistenti, recependo le corrispondenti disposizioni **statali e regionali** vigenti in materia.
4. Ai fine del risparmio idrico nel settore civile, si applicano le disposizione del successivo art. 4.8 comma 7 nonché le disposizioni che detterà il RUE riguardo alle prestazioni minime da assicurare negli impianti degli edifici (ad esempio sciacquoni a doppia mandata, rompigetto e simili) , **coerentemente con le disposizioni stabilite dal PTCP all'art. 13C, comma 2.**
5. Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale deve essere perseguito, da parte delle aziende, attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Tali forme di risparmio idrico concorrono all'obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale n. 41/2001. L'obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai nuovi insediamenti, che a quelli esistenti, per i quali è specificata la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici.

Al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio idrico, il RUE provvede a definire opportune disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo della risorsa idrica nelle attività del settore produttivo industriale/commerciale, in coerenza con le disposizioni contenute nel PTCP (art. 13C, comma 2.c).

Ai fini della tutela quantitativa delle acque sotterranee il RUE, provvede a formulare disposizioni tese al risparmio idrico, promuovendo:

- l'accumulo e l'utilizzo delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e di quelle disperse nel primo sottosuolo a fini irrigui, per l'annaffiamento delle aree a verde e per la pulizia delle strutture aziendali;
- il riutilizzo delle acque reflue chiarificate del comparto zootecnico e lattiero-caseario, all'interno delle attività di allevamento.

Disposizioni del PTCP con effetti di Pianificazione di Bacino (Art. 21, L.R. 20/2000)

Con riferimento al punto di riserva n. 10 , ed in particolare al tema del PTCP con valore ed effetti di Piano di Bacino, si ricorda che l'art. 4, co. 10 delle Norme di PTCP prevede che le disposizioni "relative al sistema delle acque superficiali, nella sua articolazione in zone di



tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 9) ed invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 10) rappresentati nella Carta 1.1 e zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art. 15), zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di potenziale instabilità (art. 16), abitati da consolidare o trasferire (art. 17), aree a rischio idrogeologico molto elevato (art. 18A) rappresentate nella Carta 2.1 "Rischio da frana: carta del dissesto" e nell'Elaborato 2.1.1 "Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato" ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 20/2000 solamente a seguito del raggiungimento della intesa di cui all'art. 57 del D. Lgs. 112/1998 tra la Provincia di Modena e l'Autorità di Bacino del Fiume Po, si applicano in luogo delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI).

Attualmente il percorso per il raggiungimento dell'Intesa con L'Autorità di Bacino non ha ancora avuto compimento e pertanto negli elaborati di PSC deve essere riportato anche il riferimento alla disciplina del PAI.

Per quanto considerato, al fine di ritenere assentibile la richiesta di Intesa, si deve provvedere ad integrare gli elaborati di PSC con il riferimento alla disciplina stabilita dal PAI

Zone di tutela naturalistica - Aree protette – Siti di Rete Natura 2000

Al fine di garantire la coerenza del PSC con la pianificazione sovraordinata si evidenzia che la Tavola 1 di PSC riporta un perimetro della Riserva naturale orientata di Sassoguidano diverso rispetto a quello stabilito nel Regolamento della Riserva.

Al fine di ritenere assentibile l'intesa sul Piano si rende necessario conformare gli elaborati di PSC a quanto riportato nell'Allegato 1 del Regolamento e dovrà inoltre essere indicata la zonizzazione della Riserva. Le Norme di Attuazione del PSC riporteranno in Allegato il Regolamento della Riserva.

Infine, poichè il perimetro della Riserva non coincide con il perimetro della Zona di tutela naturalistica non appare corretto affrontare il tema delle Aree protette nell'ambito dell'art. 2.10. Le zone di tutela naturalistica discendono infatti dalla zonizzazione relativa del TITOLO IV, *Zone ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico* del PTPR e sono state recepite ed integrate dal PTCP nella Carta 1.1.

Rispetto ai siti di Rete Natura 2000 si propone, in analogia alla legislazione regionale, di trattare il tema contestualmente alle aree protette citando la normativa di riferimento per la conservazione degli habitat e delle specie.

Si integrano pertanto le Norme di attuazione introducendo un articolo specifico rivolto ad individuare chiaramente il sistema delle aree protette e a disciplinare il rapporto della pianificazione di queste aree con gli strumenti della pianificazione ordinaria e specialistica. Conseguentemente si provvede ad aggiornare i riferimenti normativi nella legenda delle Tavole.

Di seguito si riportano la riformulazione degli articoli 2.10, 3.3 e la proposta del nuovo articolo relativo alle Aree protette e ai siti di Rete Natura 2000 (Art. 2.10bis) sentito il parere dell'U. O. Parchi, foreste ed educazione ambientale. Le integrazioni al testo controdedotto delle Norme sono riportate in carattere in rosso mentre le parti eliminate in nero barrato.



Art. 2.10 Zone di tutela naturalistica

1. Le zone di tutela naturalistica sono individuate nella Tav. n. 2 del presente Piano; per esse si applicano gli indirizzi del successivo quinto comma, le direttive del secondo comma e le prescrizioni del terzo e quarto comma.

2. Le disposizioni del PSC riguardanti le zone di tutela naturalistica sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. ~~A tal fine il PSC distingue, nell'ambito di dette zone:~~

- ~~a) la Riserva naturale di Sassoguidano, quale area di maggior valenza naturalistica;~~
- ~~b) le altre zone di tutela naturalistica, nelle quali l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.~~

3. Nelle aree di tutela naturalistica sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

- a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;
- c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione di funzioni di vigilanza didattiche culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;
- d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;
- e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;
- f) l'esercizio delle attività ittiche esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;
- g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.3;
- h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;
- i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del PTCP per gli ulteriori ambiti individuati dal presente; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e



le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria;

l) le attività escursionistiche;

m) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

~~4. Per la Riserva naturale di Sassoguidano le azioni per la corretta gestione degli interventi realizzabili sono definiti dagli organismi competenti nel relativo Regolamento di gestione. In assenza di un regolamento di gestione sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni di cui al comma precedente.~~

5. Nelle zone di cui al presente articolo, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone; in particolare è vietata l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione, se non previsti dal PLERT.

6. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al ~~secondo~~ comma ~~lettera b)~~ **1** costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purché queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici.

Art. 2.10bis - Aree protette e siti di Rete Natura 2000

1. Il presente PSC recepisce la Riserva naturale orientata di Sassoguidano istituita con delibera del Consiglio Regionale n. 2411 del 8/03/1995 per effetto del primo comma dell'articolo 22 della L.R. n. 11 del 2/04 /1988. In allegato alle presenti Norme si riporta, quale elaborato costitutivo del Piano, il Regolamento della Riserva approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 11/03/2009; la modifica del Regolamento della Riserva non comporta variante allo strumento urbanistico.

2. Nella Tav. n. 2 di Piano sono riportate le perimetrazioni della Riserva naturale orientata e la zonizzazione stabilita nell'Allegato 1 del Regolamento della Riserva.

3. All'interno della Riserva trovano applicazione le norme che attengono alla tutela e all'uso del territorio contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal Regolamento della Riserva.

4. Il PSC identifica nella Tav. 2 il sito di Rete Natura 2000 SIC-ZPS (Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale) IT4040004 " Sassoguidano, Gaiato". Il sito interessa un'ampia porzione meridionale del territorio comunale ed include totalmente la Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano.

5. Nelle aree interessate dai siti di "Rete Natura 2000" (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le



esigenze di sviluppo socio-economico locali. Nelle suddette aree devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli enti competenti e deve essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 (Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la "Rete Natura 2000" in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e s.m.i.) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30/07/2007 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004).

In conseguenza alle integrazioni introdotte con l'art. 10bis si modifica l'art. 3.3:

Art. 3.3 Consolidamento della qualità ecologica del territorio

1. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della bio-diversità del territorio.
2. Il PSC identifica nella Tav. 2 il SIC (Sito di Rete Natura 2000 Interesse comunitario) di SIC-ZPS IT4040004 "Sassoguidano, Gaiato", identificato all'interno della Rete Natura 2000 con il codice IT4040004 che interessa un'ampia porzione meridionale del territorio comunale, e all'interno di esso, la riserva naturale di Sassoguidano, quale nodo ecologico complesso di rilievo sovracomunale e fulcro della rete ecologica locale.

Si identificano inoltre nelle aree boscate diffusamente presenti, nei corsi d'acqua principali e minori, nonché nelle aree a prato stabile le ulteriori componenti diffuse della rete ecologica locale di cui preservare le connessioni e l'equilibrio ai fini della conservazione e incremento della biodiversità.

- ~~3. Per la porzione di territorio comunale interessata dalla perimetrazione della riserva naturale di Sassoguidano, il Comune contribuisce alla formazione del Piano di gestione e recepisce nel RUE le misure di conservazione emanate dalla Provincia.~~
4. Il Comune tutela le alberature di carattere non produttivo, anche non facenti parte delle aree boscate, per finalità bioclimatiche, ornamentali e di salubrità e qualità ambientale; le Prescrizioni di massima di Polizia forestale emanate dalla regione e il Regolamento comunale del verde rappresentano gli strumenti per disciplinare le modalità di gestione delle alberature pubbliche e private.

Adeguamento della pianificazione urbanistica comunale al PLERT

Con riferimento all'art. 5 della L.R. 30/2000 che obbliga i Comuni ad adeguare gli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) si rileva quanto segue.

Il PLERT della Provincia di Modena (approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 72 del 14/04/04) prevede all'art. 3.3, co. 4 le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici nel caso il Comune si doti degli strumenti previsti ai sensi della L.R. 20/2000.

I documenti di piano devono riportare:

- i perimetri dei siti esistenti e delle relative aree di attenzione sono individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale e le relative disposizioni di disciplina edilizia sono contenute nel Regolamento Urbanistico-Edilizio;



Provincia di Modena

Servizio Pianificazione territoriale, ambientale e della mobilità

telefono 059 209 335 fax 059 209 398

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

- le aree idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva di nuova previsione sono individuate nel Documento Preliminare;
- i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative fasce di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale.

Dall'esame degli elaborati di piano si rileva che non sono state individuate le aree di attenzione e pertanto, al fine di ritenere il PSC adeguato al PLERT, tali aree devono essere riportate negli elaborati di Piano prima della loro approvazione.

Per il Dirigente del Servizio
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI
rompianesi.g@provincia.modena.it

G.A.

ALLEGATO 3

**Parere ARPA
prot. 4029 del 24/03/2010**

acquisito con prot. 32917 del 30/03/2010

Prot. PGMO/2010/4029

Modena 24/3/2010

Al Sindaco del Comune di Pavullo n/F
Piazza Montecuccoli n.1
41026 Pavullo

Alla Provincia di Modena

**Settore Programmazione-Pianificazione
Territoriale
Servizio Urbanistica**

Viale Martiri della Libertà n° 34
41100 Modena

OGGETTO: Osservazioni al Rapporto Ambientale per la VAS inerente il PSC del Comune di Pavullo n/F.

Con riferimento alla documentazione resa disponibile in ordine alle procedure previste ai sensi del DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, si trasmettono le valutazioni di competenza in merito al Rapporto Ambientale - VAS -VALSAT redatto dall'Amministrazione Comunale.

Premessa

A premessa delle osservazioni che emergono dall'esame della documentazione, si vuole sottolineare la difficoltà incontrata nell'esame dei documenti di piano, che risultano disponibili, per i soggetti competenti in materia ambientale, sul sito web del Comune. Nel sito infatti sono messi a disposizione i documenti adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24/7/2008; tra questi non compare però la Relazione di Piano che rappresenta il documento fondante del piano stesso.

Inoltre, nella fase attuale, il piano risulta modificato a seguito delle riserve, ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000, espresse dalla Provincia di Modena in data 21/1/2009, che hanno comportato una revisione sostanziale di diversi documenti, tra cui le schede d'ambito allegate alla Valsat. Tali documenti sono stati successivamente recuperati presso la Provincia di Modena.

L'esame che segue, riguarda quindi la documentazione reperibile sul sito web del Comune di Pavullo, integrata con quanto fornito dalla Provincia di Modena, riferibile alla documentazione prodotta dall'Amministrazione Comunale per la richiesta d'intesa ai sensi dell'art. 32 comma 10 della L.R. n. 20/2000 e s.m.e.i.

Aspetti generali

Nel corso dei lavori della Conferenza di pianificazione, erano stati individuati diversi aspetti che richiedevano puntuali approfondimenti e sui quali l'Amministrazione aveva controdedotto rimandando la loro analisi alle fasi successive di redazione del piano.

In particolare, erano stati individuati alcuni temi meritevoli di approfondimento sia in relazione al quadro conoscitivo che al documento di Valsat, quali il rumore e la qualità dell'aria, le infrastrutture stradali, il sistema di smaltimento e depurazione dei reflui; quest'ultimo tema risulta di importanza cardine per la valutazione di sostenibilità del piano, viste le pregresse e note criticità.

Dall'analisi della documentazione presentata, emergono ancora diverse carenze informative e valutative.

Anche la relazione di VAS-Valsat appare su questi temi ancora poco approfondita, in quanto, al di là di una sintesi dello stato di alcune componenti ambientali, viene riproposta in forma analoga a quanto prodotto nelle fasi di conferenza, quando anche l'Amministrazione stessa la descriveva come una "prima valutazione numerica orientata solo ad effettuare una prima sommaria valutazione di completezza del set di azioni proposto ..."

In relazione a quanto premesso si individuano le seguenti necessità/opportunità di integrazione.

Quadro Conoscitivo - Relazione di Piano

Sistema infrastrutturale fognario-depurativo

Dall'analisi della documentazione presentata, emergono carenze informative considerate di importanza prioritaria in merito al sistema infrastrutturale fognario-depurativo già evidenziate in sede di conferenza. Nella documentazione in esame viene diffusamente evidenziata la criticità del sistema fognario centrale del capoluogo, ma non viene effettuata una disamina della capacità ed efficienza del depuratore comunale. Non compare in nessuna parte della documentazione la potenzialità del depuratore e gli abitanti equivalenti serviti, sia per quanto attiene gli abitanti stabili e fluttuanti, sia del settore produttivo.

Anche dalla relazione redatta da Hera, "Analisi della funzionalità idraulico-ambientale del sistema di drenaggio urbano", vengono analizzate soluzioni atte a ridurre le evidenti criticità del sistema fognario, senza effettuare una analisi puntuale sulla potenzialità depurativa attuale e futura. Manca anche una analisi puntuale sulle diffuse carenze fognarie-depurative delle frazioni. Alcune informazioni in merito sono riportate all'interno della relazione di PSC, ma si ritengono poco esaustive al fine di effettuare una valutazione sulle nuove aree residenziali e produttive, in alcuni casi anche di una certa consistenza.

- **Si ritiene quindi indispensabile che la documentazione di piano venga integrata con una analisi del sistema della depurazione nel capoluogo e del sistema fognario-depurativo nelle frazioni, in relazione agli abitanti attuali, previsti e fluttuanti e alle aree residenziali esistenti e future.**

Norme

- **Art. 2.19 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano**

Per quanto attiene l'assetto normativo, **si ritiene che l'Art. 2.19** delle norme di piano "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano", **vada integrato** con la prescrizione riportata al comma 8 dell'art. 13B del PTCP 2009 relativa alle **Disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti**: "(P) Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1053/2003".

- **Art. 4.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti**

Punto 7. Smaltimento delle acque

All'Art. 4.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti al punto 7, si riporta: "Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una volta che venga effettuata l'eliminazione dei corpi grossolani e la separazione di oli e idrocarburi, nella misura massima perseguibile compatibilmente con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e le caratteristiche del corpo idrico ricettore". Per acque bianche però si intendono:

- le acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le aree aperte impermeabilizzate quali, strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc.;
- le acque utilizzate per il lavaggio delle strade;
- le acque di raffreddamento provenienti da attività industriali.

Pertanto tale indicazione appare opportuna per le aree strettamente residenziali, per cui le acque bianche collettate nel reticolo fognario, prima dello scarico in acque superficiali, saranno opportunamente trattate ai sensi del D.G.R. 1053/03. Per quanto riguarda **le aree produttive**, dovrà essere indicato nella norma che le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere trattate ai sensi del **D.G.R. 1860/06** per poi essere convogliate nelle acque nere, mentre le acque di seconda pioggia potranno seguire il percorso delle acque bianche.

Art. 3.7 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineare e agli impianti

Punto 4. Elettrodotti e relative distanze di rispetto

Le indicazioni contenute nelle norme di piano in relazione a questa tematica non sono più coerenti con quanto previsto della normativa, in quanto recentemente modificata (agosto 2008).

- Con la DGR 1138/08 pubblicata sul BUR n. 148 del 25/08/08, infatti, la Regione Emilia-Romagna ha disposto l'abrogazione del capo IV della precedente Direttiva n° 197 del 20/2/2001, in considerazione dell'avvenuto completamento del quadro di riferimento normativo a livello statale.

In via derivata, dovranno essere disapplicate tutte le disposizioni della LR 30/2000 e ss. mm. in contrasto con la disciplina statale. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella LR 20/2000 per quanto riguarda le funzioni ed i compiti di pianificazione urbanistica in capo ai Comuni.

- Il riferimento è quindi ora costituito dal **DPCM 08/07/03** che prevede la determinazione di fasce di rispetto per gli elettrodotti ai fini del perseguimento dell'obiettivo di qualità di **3 μ T** e dal **Decreto 29 maggio 2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti** - che introduce la metodologia di calcolo per le fasce di prima approssimazione (DPA) e per le vere e proprie fasce di rispetto in relazione alla tipologia di elettrodotto nuovo od esistente.
Per quanto attiene l'individuazione delle fasce di rispetto per l'adeguamento della pianificazione urbanistica, in conformità alla L.R. 20/00, questa dovrà quindi avvenire con le procedure definite dal DM 29 maggio 2008.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DPCM 08/07/2003, il calcolo della DPA e dell'ampiezza delle fasce di rispetto sono in carico ai proprietari/gestori delle linee unitamente alle informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di cui all'art. 14 della Legge n. 36 del 22/02/01.

In considerazione di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno aggiornare le norme di piano secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Rapporto ambientale VAS - Relazione Valsat

La valutazione dell'effetto delle azioni di piano, come detto in premessa, viene riproposta con le schede delle interferenze, già presenti nella Valsat preliminare, senza supportare tali schede con un'analisi valutativa degli impatti evidenziati.

L'occasione della redazione della VAS-Valsat, in questa fase di pianificazione, rappresenta il momento in cui l'analisi ambientale per l'individuazione di eventuali conflitti e/o criticità rispetto alle scelte di Piano, deve spingersi ad un buon livello di dettaglio e ad un indirizzo concreto di possibili soluzioni, se necessarie.

Questa analisi risulta, infatti, necessaria sia per individuare e supportare le eventuali mitigazioni/compensazioni, ma soprattutto per verificarne, almeno in via preliminare, l'idoneità ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità assunti dal piano.

L'elenco delle componenti impattate ed un generico richiamo alle mitigazioni previste dai piani di settore (PTA, PTRQA, ..ecc), che se "inserite obbligatoriamente nelle varie procedure attuative (dal PUA all'esecuzione)" dovrebbero ridurre il peso ambientale delle azioni del PSC (pag. 13 del documento di valsat), **appare una analisi troppo generica per una Vas-Valsat definitiva.**

Questo approccio si traduce, per molti aspetti ambientali, **in valutazioni altrettanto generiche anche all'interno delle schede d'ambito** che, seppur migliorate rispetto alle precedenti versioni, dovrebbero individuare puntualmente le criticità e i condizionamenti necessari, quale sintesi di una più articolata analisi effettuata nella Valsat.

Nel seguito si individuano quindi le specifiche necessità di approfondimento per alcuni degli aspetti ritenuti fondanti per il PSC del Comune di Pavullo.

Acqua e reti infrastrutturali

- la relazione di Valsat, così come già evidenziato nelle relazione di piano, non affronta il tema della depurazione dei reflui, che non risulta nemmeno indicato tra l'articolazione delle scelte (paragrafo 3.1 della Valsat) e tra le componenti ambientali e socio - economiche considerate (par. 3.2 della Valsat), con cui vengono costruite le matrici delle interferenze. **Vista la criticità di questo tema sia per il capoluogo che per le frazioni, si ritiene indispensabile che tale aspetto venga trattato e inserito in modo organico all'interno del documento di VAS-Valsat;**
- Per quanto attiene le "schede di analisi delle **interferenze** e degli impatti delle azioni di piano e componenti ambientali" riportate in allegato B, mancano diverse interazioni (già segnalate nel nostro parere a chiusura delle conferenza di pianificazione (prot. PGMO/2008/324 del 7/1/2008). **Si ritiene che per tutte le espansioni residenziali e produttive, ma anche per il riutilizzo del patrimonio insediativo, siano da prevedere interazioni sia con la componente idrica superficiale che con quella sotterranea.** L'incremento di aree residenziali e produttive porta infatti ad un aumento dei consumi idrici, con un conseguente aumento degli scarichi in acqua superficiale, il quale incide direttamente sulla qualità dei corpi idrici recettori superficiali. Inoltre, l'impermeabilizzazione del territorio contribuisce alla creazione di volumi di acqua di ruscellamento aggiuntivi che vanno ad influire sia sulla capacità di scolo, che sulla pericolosità idraulica.
- Sempre in relazione "schede di analisi delle **interferenze** e degli impatti delle azioni di piano e componenti ambientali", si rileva il diffuso impatto evidenziato per le emissioni in atmosfera che non si traduce, come dovrebbe, in un analogo impatto sulla qualità d'aria. Si richiede quindi di integrare tale aspetto.
- Si evidenzia che nella valutazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee (pagg. 23 e 24 della Valsat e pag. 9 della VAS), viene discusso il problema relativo all'inquinamento da nitrati, nelle falde acquifere, riferite al territorio di pianura nell'area delle conoidi. **Si ritiene che tale descrizione sia inappropriata per il territorio pavullese, in quanto le acque sotterranee presenti sono riferibili principalmente a scaturigini sorgentizie.**

Rumore

E' doveroso premettere che, oltre alla redazione della Classificazione Acustica Territoriale e ad alcune campagne di misura del rumore, finalizzate alla verifica dei livelli sonori ai confini di aree a criticità potenziale (salto di 2 o più classi tra di loro), anche a seguito delle indicazioni che ARPA fornì in sede di conferenza, sono state effettuate ulteriori misure in corrispondenza degli Ambiti ad espansione residenziale che il PSC stesso aveva già individuato.

Tutto questo non può che costituire elemento di condivisione in quanto ritenuto azione utile nella direzione di un'analisi preventiva sulla sostenibilità delle scelte.

Va detto, tuttavia, che **delle misure effettuate non vi è riscontro in nessun documento di piano, sebbene la relazione attinente i monitoraggi degli ambiti sia stata fornita in occasione dell'espressione del previsto parere ARPA sul progetto di Classificazione Acustica del territorio pavullese.**

Vista l'importanza di questi dati a supporto delle analisi di VAS-Valsat, sarebbe stato opportuno che questi venissero richiamati all'interno dei documenti di piano quale elemento utile alla valutazione di sostenibilità degli ambiti.

In merito ai documenti presi in esame vanno quindi segnalate talune perplessità, in parte attribuibili all'assenza di dati acustici a supporto delle valutazioni, ed in parte legate a modalità di analisi, diagnosi e proposizione di soluzioni non sufficientemente approfondite.

Si osserva infatti che ancora troppo generiche appaiono le considerazioni sui vari ambiti, rimandando di fatto alle fasi attuative, ulteriori studi acustici specifici i cui risultati forniranno indicazioni per la progettazione definitiva degli interventi.

Gli elementi discussi (cap. 2.4.4 Rapporto Ambientale - VAS) prendono infatti in esame, in sostanza ed in estrema sintesi, la natura degli ambiti alla luce della connotazione delle classi acustiche attuali e di progetto, senza richiamare ed utilizzare i risultati delle misure già disponibili, pur se poco numerose, per una descrizione più esaustiva dal punto di vista spaziale del campo acustico.

Relativamente poi alle Schede d'Ambito, la carenza di approfondimenti analitici che nella relazione di VAS è stata osservata, si è tradotta forzatamente in contenuti delle Schede stesse (in particolare per il tematismo "criticità ambientali e rispetti") altrettanto generici ed improntati prevalentemente ad indicare che le destinazioni d'uso previste nell'ambito dovranno rispettare i limiti della Classe Acustica individuata dalla Classificazione vigente.

Inoltre, nel tematismo denominato "condizioni di attuabilità ed indirizzi di mitigazione", che appare la sede idonea ove prospettare anche soluzioni mitigatorie, se necessarie, non compaiono mai riferimenti specifici alla matrice rumore.

- In conclusione, visti anche i contenuti dell'art. 4.8 comma 4 delle Norme di Attuazione che, per quanto attiene al rumore, delinea con precisione i percorsi e le azioni da compiere facendo propri i suggerimenti proposti anche in sede di conferenza, **si ritiene che la relazione di Valsat vada integrata con gli elementi di analisi già acquisiti e, in forza dei valori riscontrati e di possibili estrapolazioni degli stessi, vengano individuate (quale indirizzo) le azioni necessarie per perseguire l'obiettivo individuato.**

Le singole Schede d'Ambito, dovranno quindi essere integrate con una sintesi di quanto emerso nella Valsat formulando indicazioni più precise sia nel contesto "criticità e vincoli", sia nella definizione delle "condizioni di attuabilità e sugli eventuali indirizzi di mitigazione".

Monitoraggio degli effetti della pianificazione

Tra gli indicatori diretti individuati per il monitoraggio delle scelte di piano (pag. 46), manca il tema della depurazione. Si ritiene importante e si propone di inserire il monitoraggio del sistema depurativo, attraverso l'indicatore **Efficienza depurativa** (Abitanti equivalenti depurati/totale popolazione residente), per la verifica degli interventi messi in atto per la riduzione della criticità emersa.

Nella descrizione dell'indicatore **A7** "Percentuale di abitanti che insistono su aree critiche" e, il dato monitorato è la % rete fognaria separata - stato attuale e % rete fognaria separata - prevista da PSC. Si ritiene che tale indicatore sia poco significativo a rappresentare la reale criticità evidenziata. Potrebbe essere individuato come indice maggiormente significativo, **la % di popolazione servita da pubblica fognatura e la % di popolazione allacciata a tratti di fognatura a criticità elevata.**

Per quanto attiene l'indicatore **B1** - Qualità delle acque superficiali, si segnala che a seguito delle modifiche della normativa in materia di acque, è stata effettuata una revisione dei punti di monitoraggio delle Reti regionali Arpa a partire dal 2010; pertanto, non tutte le stazioni riportate nella relazione di Valsat, risultano ancora monitorate da Arpa. Le stazioni ancora attive sono: Ponte Chiozzo, monitorato trimestralmente, per l'idoneità alla vita dei salmonidi, ed ogni 3 anni (sempre on frequenza trimestrale), per la qualità ambientale, e il torrente Lerna sempre a frequenza trimestrale ogni 3 anni per la qualità ambientale. Non si ritiene significativo mantenere l'indicatore in oggetto visto che il corpo idrico più problematico del territorio comunale risulta il torrente Cogorno, recettore dello scarico del depuratore comunale. A sostituzione e/o integrazione dell'indicatore B1, **potrebbe essere inserita la valutazione dei carichi inquinanti generati dal sistema depurativo, espresso in termini di C.O.D., B.O.D.₅ e Azoto totale nel tempo da attuarsi per il depuratore comunale e per gli altri depuratori che si andranno ad attivare nelle frazioni.**

Anche l'indicatore **B6** - Qualità delle acque sotterranee, risulta poco significativo in quanto ad oggi non sono disponibili dati di qualità ambientale relativi alle sorgenti, ad eccezione probabilmente di quelle captate ad uso idropotabile analizzate dal Gestore e dalla Ausl. Qualora tali dati fossero reperibili, si potrebbe ipotizzare una modifica dell'indicatore in oggetto **valutando l'andamento di portata, Conducibilità e C.O.D. delle sorgenti maggiormente significative per l'areale in oggetto.**

Infine, anche l'indicatore **B5** non risulta particolarmente adeguato a monitorare gli effetti del piano, in quanto gli esposti (segnalazioni) dei cittadini sul tema rumore riguardano spesso singoli impianti o sorgenti (condizionatori, locali ecc.) che non evidenziano un eventuale miglioramento dovuto alle scelte di pianificazione (viabilità, collocazione dei nuovi ambiti, ecc.). A tale scopo sarebbe più opportuno popolare l'indicatore **"% popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai valori limite associati alla classe acustica dell'area"**.

Valsat - Schede d'ambito

Aspetti generali

- Nella maggior parte delle schede non viene effettuata una descrizione del sistema depurativo in termini di capacità ed efficienza depurativa, ne vengono individuati i condizionamenti necessari all'attuazione dell'ambito. **Le schede andrebbero quindi integrate con tale aspetto, che, assieme alla valutazione delle criticità del sistema fognario, e l'attuazione delle eventuali mitigazioni, risultano elementi imprescindibili alla realizzazione degli interventi urbanistici previsti dal Piano.**
- Gli ambiti il cui recapito finale ricade in un tratto del collettore centrale del Cogorno ad elevata e media criticità, risultano coerentemente condizionati alla preventiva risoluzione della criticità evidenziate per tale collettore. **Si suggerisce di valutare in maniera preventiva anche l'impatto dovuto alle nuove urbanizzazioni che afferiscono al collettore in tratti a bassa criticità, in modo da verificare che tale apporto non incrementi la criticità dello stesso; tale necessità deve essere esplicitata nelle schede dei relativi ambiti.**
- In tutte le schede, per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica e sismica, si rimandano le valutazioni a quanto riportato nel Rapporto Geologico. **Si ritiene che all'interno delle schede di Valsat debbano essere messe in evidenza le principali criticità evidenziate nei singoli studi di matrice, riportando inoltre le condizioni di attuabilità dei singoli ambiti e gli**

indirizzi di mitigazione che si intende mettere in atto per la sostenibilità ambientale.

- Negli ambiti codificati come ANS3, in cui non sono previste aree residenziali, si rimanda ai Rapporti Geologici, pur non essendo stata effettuata per tali aree una valutazione in merito. Al fine di evitare incomprensioni o difficoltà di lettura del piano, **si ritiene che per questi ambiti il rimando alla Relazione Geologica sia da eliminare.**
- Vista la problematicità sismica del territorio comunale di Pavullo, in cui la quasi totalità degli ambiti ricade in parte o interamente in aree suscettibili di effetti locali più o meno significativi, si concorda con la volontà del Comune di prevedere in sede di POC indagini approfondite di II o III livello, oltre a valutare il coefficiente di amplificazione litologico, a seconda delle necessità riscontrate in sede di Valsat. **Nelle schede dei singoli ambiti si dovrebbe ritrovare un riscontro anche di questa necessità.**
- Coerentemente con quanto già definito nelle norme di piano (art. 4.8 punto 8) tutte le nuove espansioni dovranno essere assoggettate preventivamente al rispetto del principio d'invarianza idraulica, al fine del contenimento delle portate di pioggia, mediante redazione di specifico studio idraulico dettagliato. Particolarmente critiche per questo aspetto sono le aree residenziali e produttive della **località Montemaramagna**, collocate in area depressa da elevato scorrimento superficiale; **nelle relative schede d'ambito il tema non viene però riproposto. Si richiama inoltre la necessità che tale obiettivo venga perseguito per gli interventi previsti negli ambiti AUC, ASP1, AST1, in accordo con l'autorità idraulica competente.**

Nelle singole schede si evidenziano infine alcune integrazioni puntuali che completano la disamina delle criticità dell'ambito e le necessarie mitigazioni.

Ambiti di potenziale sviluppo urbano per funzioni prevalentemente residenziali e per dotazioni territoriali

Pavullo

ANS3_5 La Torricella/Ospedale.

L'ambito ricade entro l'area di rispetto di 2 sorgenti, una posta a monte ed una a valle, con classi di vulnerabilità variabili ("molto elevata", "elevata", "alta", "media" e "bassa"). Per quanto attiene la sorgente posta a valle, si auspica che **l'areale di sovrapposizione venga riservato a destinazioni a basso impatto (zone a verde), evitando nuove urbanizzazioni e anche parcheggi pubblici, almeno per le aree in classe molto elevata ed elevata.** Nelle aree a alta e media vulnerabilità dovranno essere adottati tutti i criteri di mitigazione (**es. fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.**). La scheda d'ambito andrebbe quindi integrata evidenziando questi aspetti nelle "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".

ANS1_6 Area sud ovest/aeroporto

L'ambito si sovrappone ad un'area di possibile alimentazione delle sorgenti con caratteristiche di vulnerabilità media, al di fuori dell'area di tutela dei 200 m. L'attuazione dell'ambito non dovrà interferire con la vicina sorgente, inoltre si dovranno adottare tutti i criteri di mitigazione (**es. fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.**), veicolando le acque nere ad un **sistema di**

depurazione. Tale necessità, che si ritrova nel relativo rapporto geologico, andrebbe esplicitata anche nella relativa scheda d'ambito.

ANS2_7 Area sud ovest/aeroporto

Nell'ambito sono presenti aree potenzialmente instabili e coerentemente con quanto indicato nel rapporto geologico che equipara tali aree a frane quiescenti (elemento escludente nella relazione di piano), **si ritiene opportuno destinare tali aree esclusivamente ad aree verdi pubbliche e private, parcheggi e dotazioni.**

L'ambito inoltre si sovrappone con l'area di protezione di una sorgente captata a scopi idropotabili (Il mulinello), con prevalenza della classe di vulnerabilità "media", ma con porzioni variabili da "elevata" ad "alta". In relazione a quanto riportato nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio della Relazione di piano, le aree caratterizzate da vulnerabilità molto elevata ed elevata, sono elementi escludenti le trasformazioni del territorio; tali aree dovranno **essere destinate esclusivamente ad aree verdi.** Per le aree a media vulnerabilità, si dovranno adottare tutti i **criteri di mitigazione (es. fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.), veicolando le acque nere ad un sistema di depurazione.**

Tali criticità/mitigazioni dovrebbero emergere nelle schede dell'ambito.

ANS2_9 Monte della Campana

Dalla valutazione riportata nelle schede geologiche, si evidenzia che l'ambito si colloca per buona parte all'interno di un'area di alimentazione di sorgenti captate caratterizzata da vulnerabilità naturale dell'acquifero da media ad alta; si concorda con la necessità di adottare tutti i criteri di mitigazione (es. **fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.**), veicolando le acque nere ad un sistema di depurazione; tale necessità deve essere inserita tra gli indirizzi di mitigazione.

Tale ambito risulta confinante con l'area industriale esistente di cui è prevista una espansione collocata a sud est e nel merito non vengono individuati indirizzi di mitigazione al fine di rendere compatibile la vicinanza di queste due aree (fasce di ambientazione, ecc.). Si richiede di tener conto di tale criticità evidenziandola nelle schede ed individuando opportuni indirizzi di mitigazione.

ANS2_10 Montemaramagna

Tra le problematiche emerse dalle indagini geologiche, si evidenzia la presenza di una circolazione idrica nei depositi fluvio-lacustri affioranti, che necessitano di controlli, e di orizzonti torbosi poco consistenti. La relazione geologica riporta quindi la **necessità che in fase attuativa venga verificato il reale spessore per tutto il lotto dei depositi fluvio-lacustri**, per la verifica della tenuta dei terreni.

Si ritiene opportuno inserire tale prescrizione anche all'interno della scheda.

Inoltre, essendo presente acqua nel sottosuolo a 1,6 m dal p.c., **è inopportuno prevedere tra le "Condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione" lo smaltimento delle acque non contaminate nel sottosuolo.**

Infine, qualora dagli approfondimenti geologici, l'area risultasse idonea all'urbanizzazione, si ritiene opportuno non prevedere piani interranti, in ottemperanza a quanto riportato nell'art. 13C comma 4 della NTA del PTCP.

Tale ambito risulta confinante con l'area industriale esistente collocata a nord est e nel merito non vengono individuati indirizzi di mitigazione al fine di rendere compatibile la vicinanza di queste due aree (fasce di ambientazione, ecc.). **Si richiede di tener conto di tale criticità evidenziandola nelle schede ed individuando opportuni indirizzi di mitigazione.**

ANS3_11 Area nord

Dalla carta del dissesto emerge che la porzione meridionale dell'ambito è interessata da movimenti franosì attivi. Tale area è stata stralciata dall'ambito per quanto attiene la destinazione ad aree residenziali, coerentemente a quanto definito nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio, della relazione di PSC, in cui le aree interessate da frane attive sono definiti elementi escludenti le trasformazioni del territorio, e destinata a aree verdi pubbliche e private, parcheggi e dotazioni.

In coerenza con gli obiettivi assunti e con la norma di piano (art. 2.17 b.2), sarebbe più opportuno escludere dall'ambito l'areale che si sovrappone alla frana attiva favorendo l'evoluzione naturale della vegetazione o in alternativa destinarlo esclusivamente a verde pubblico.

La scheda d'ambito andrebbe quindi integrata evidenziando questi aspetti nelle "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".

ANS1_12 Loc. Casa Badiali

L'ambito ricade completamente all'interno dell'area di possibile alimentazione di tre sorgenti caratterizzate da classi di vulnerabilità "bassa", "media" ed "elevata" di cui una piccola parte è all'interno della fascia di rispetto dei 200 m. In relazione a quanto riportato nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio, le aree caratterizzate da vulnerabilità molto elevata ed elevata, sono elementi escludenti le trasformazioni del territorio; **si ritiene che tali aree debbano essere destinate ad attività a basso impatto quali spazi verdi**. Per le aree a media vulnerabilità si concorda comunque con il Comune nell'adozione di tutte le necessarie mitigazioni (es. **fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.**), veicolando le acque nere ad **un sistema di depurazione**. Nell'area di sovrapposizione con l'area di rispetto, sarebbe opportuno non inserire elementi di potenziale pericolo per le sorgenti, riservandole alla collocazione di aree verdi. .

La scheda d'ambito andrebbe quindi integrata evidenziando questi aspetti nelle "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".

ANS1_13 Verzanella/Piantona

Dalla carta del dissesto emerge che le porzioni sud ed est dell'ambito sono interessate da movimenti franosì attivi. Tali aree sono da escludere dall'edificabilità, coerentemente a quanto definito nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio, della relazione di PSC in cui le aree interessate da frane attive, sono elementi escludenti le trasformazioni del territorio. In tali aree sono però previste aree verdi pubbliche e private, parcheggi e dotazioni. **In coerenza con gli obiettivi assunti e con la norma di piano (art. 2.17 b.2), sarebbe più opportuno escludere dall'ambito l'areale che si sovrappone alla frana attiva favorendo l'evoluzione naturale della vegetazione o in alternativa destinarlo esclusivamente a verde pubblico.**

La scheda d'ambito andrebbe quindi integrata evidenziando questi aspetti nelle "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".

ANS1_14 Provinciale per Polinago

L'ambito ricade completamente all'interno dell'area di alimentazione di due sorgenti captate per uso idropotabile con classe di vulnerabilità "media", dove la relazione geologica individua la necessità di adottare tutti i criteri di mitigazione (es. **fognature a perfetta tenuta, reti duali** ecc.), veicolando le acque nere ad un idonea **sistema di depurazione**. La scheda d'ambito andrebbe quindi integrata evidenziando questi aspetti nelle "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".

ANS3_15 - Pavullo area polo scolastico

Nella scheda d'ambito, si riconosce che l'area risulta essere interessata dal rumore proveniente dalla viabilità principale, ma non si fa riferimento al fatto che il progetto, presumibilmente traducibile in completamenti (aree esterne o di edificio) del già esistente polo scolastico, va a inserirsi in Classe I, con evidenti criticità per il rispetto di limiti di rumore molto restrittivi.

Di ciò non si fa minimamente cenno nel tematismo "Criticità ambientali e rispetti" che va quindi coerentemente integrato.

ANS3_16 Monte Obizzo

La parte nord dell'ambito ricade all'interno della fascia di tutela dei 200 m di una sorgente e si sovrappone nella porzione sud-est, anche se in minima parte, con l'area di possibile alimentazione della stessa sorgente in classe di vulnerabilità "bassa".

Anche se non si individuano particolari problematiche per la tutela qualitativa della sorgente, si ritiene opportuno che la porzione di ambito ricadente all'interno della fascia di tutela dei 200 m sia da destinare esclusivamente a verde pubblico, non introducendo quindi elementi di potenziale pericolo. La scheda d'ambito andrebbe quindi integrata evidenziando questi aspetti nelle "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".

Montebonello

Il sistema depurativo della località di Montebonello è costituito da una fossa imhoff.

In accordo con gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti, **il sistema depurativo a servizio della frazione dovrà essere adeguato preventivamente ad eventuali espansioni urbanistiche secondo i criteri definiti dalla D.G.R. 1053/03**. Tale prescrizione dovrà essere evidenziata nella relativa scheda d'ambito.

ANS1_20 - ANS3_21

L'areale ricade completamente all'interno dell'area di alimentazione di due captazioni per uso idropotabile con classi di vulnerabilità "media", "alta" e "molto elevata" oltre che sovrapporsi alla fascia di rispetto dei 200 m. In relazione a quanto riportato nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio, le aree caratterizzate da vulnerabilità molto elevata ed elevata, sono elementi escludenti le trasformazioni del territorio.

Si ritiene che tali aree (e pertanto anche l'area di rispetto dei 200 m) **debbono essere destinate ad attività a basso impatto quali spazi verdi**, evitando l'introduzione di elementi di potenziale pericolo per le sorgenti.

Per le aree ad alta e media vulnerabilità, devono essere adottati tutti i criteri di mitigazione (es. **fognature a perfetta tenuta, reti duali** ecc.), veicolando le acque nere ad un sistema di

depurazione, come riportato nella relazione geologica. Tali aspetti dovranno essere evidenziati nella relativa scheda d'ambito.

Per l'ambito ANS3_21 ricadente anch'esso completamente all'interno della stessa area di alimentazione della sorgente, ma con classi di vulnerabilità "media" e "bassa"; qualora dovesse essere prevista l'attuazione di un collettore fognario, per le aree a media vulnerabilità dovranno essere adottati tutti i criteri di mitigazione (es. **fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.**), veicolando le acque nere al sistema di **depurazione adeguato** ai sensi del D.G.R. 1053/03.

Madonna dei Baldaccini, Casa Bosi

ANS2_22

Le località Casa Bosi – Madonna dei Baldaccini non sono dotate di nessun impianto di trattamento dei reflui, **pertanto necessitano di un impianto ex-novo adeguato alla popolazione residente e futura, che rispetti quantomeno i criteri minimi ai sensi del D.G.R. 1053/03.**

Nelle schede di Valsat si ipotizza anche la possibilità di collettare i reflui alla rete fognaria di Serramazzone nel recapito finale del depuratore Casa Tadioli. Tale possibilità, in studio, dovrà essere attentamente valutata sia in relazione al dislivello esistente tra Casa Bosi e l'impianto di Casa Tadioli, sia riguardo alla possibilità del depuratore di Casa Tadioli di accogliere i reflui di Casa Bosi. Dai dati riportati nello studio sugli agglomerati effettuato in sede di Variante al PTCP in attuazione del PTA, relativi alla potenzialità depurativa di Casa Tadioli, risulta che gli AE serviti sono 2.582, contro una capacità complessiva del depuratore di 2.652 AE. Un eventuale collettamento verso Casa Tadioli comporterebbe quindi la necessità di un suo potenziamento.

In ogni caso, l'adeguamento del settore fognario-depurativo di Casa Bosi deve risultare condizionante all'attuazione degli alloggi previsti.

Sant'Antonio

ANS2_23 - ANS1_24 - ANS2_25 - ANS1_26 - ANS1_27 - ANS2_28

Gli ambiti della località Sant'Antonio, recapitano al depuratore di Pavullo. Dai dati riportati nello studio sugli agglomerati effettuato in sede di Variante al PTCP in attuazione del PTA, risulta che il depuratore Comunale di Pavullo non ha una potenzialità residua tale da poter ricevere i reflui dei nuovi ambiti (potenzialità 12.963 AE, serviti 12.963 AE). In alcune schede di Valsat, si riporta che è previsto il raddoppio della potenzialità del depuratore.

I nuovi ambiti comunque dovranno essere condizionati all'adeguamento del sistema depurativo.

ANS1_26 - ANS1_27

Trattasi di due Ambiti per i quali è prevista una capacità insediativa residenziale di 10.000 mq (circa 85 alloggi) per i quali non viene segnalata alcuna criticità ambientale. Vista la vicinanza con la SS 12 e con aree commerciali/produttive, **si ritiene necessario integrare le valutazioni con elementi che ne caratterizzino il clima acustico e indirizzino le eventuali mitigazioni, se necessarie.**

ANS2-28

Non sono state chiaramente espresse le ragioni per le quali, a differenza di tutti gli altri Ambiti simili, ove la tipologia insediativa viene definita "funzioni residenziali e compatibili con la residenza" e che per tale ragione ammettono la **Classe II**, per l'Ambito specifico in oggetto viene dichiarata l'appartenenza, e dunque il rispetto dei limiti, della **Classe III**.

Si richiede di esplicitare tali motivazioni.

Tale ambito risulta **confinante con l'area industriale** esistente ed in espansione collocata a sud est e nel merito non vengono individuati indirizzi di mitigazione al fine di rendere compatibile la vicinanza di queste due aree (fasce di ambientazione, ecc.). Si richiede di tener conto di tale criticità evidenziandola nelle schede ed individuando opportuni indirizzi di mitigazione.

Acquabona

ANS1_29

Essendo l'ambito in oggetto posto a valle di frane attive e quiescenti, il rapporto geologico **individua la necessità di effettuare ulteriori indagini geognostiche finalizzate a definire l'idoneità dell'area all'edificazione**; solo a seguito delle indagini di approfondimento dovranno essere valutate le aree maggiormente idonee alla edificazione. Tale prescrizione dovrà essere evidenziata nella relativa scheda d'ambito.

Come per la località Sant'Antonio, **l'ambito dovrà essere condizionato all'adeguamento del depuratore di Pavullo.**

Crocette

ANS3_30 - ANS3_31

L'ambito **ANS3_31** ricade all'interno di un'area di possibile alimentazione di una captazione per uso idropotabile, con classe di vulnerabilità "media"; per questa area si dovranno adottare tutti i criteri di mitigazione (es. **fognature a perfetta tenuta, reti duali** ecc.), veicolando le acque nere ad un **sistema di depurazione**, in coerenza a quanto riportato nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio della Relazione di PSC. Tale prescrizione dovrà essere evidenziata nella relativa scheda d'ambito.

Coscogno

ANS1_32 - ANS2_33 - ANS1_34 - ANS2_35 - ANS1_36 - ANS3_37

Si concorda con la necessità di potenziare il sistema depurativo di Coscogno con la realizzazione di depuratore di II livello, sostituendo l'attuale imhoff.

Gli ambiti devono essere condizionati alla realizzazione del nuovo impianto, così come la risoluzione delle criticità del reticolo fognario.

Monzone

ANS1_38 - ANS3_39

Anche la località di Monzone non è servita da depuratore, ma è presente una fossa imhoff. Nel merito, **si ritiene che il sistema depurativo a servizio della frazione debba essere adeguato preventivamente ad eventuali espansioni urbanistiche secondo i criteri definiti dalla D.G.R. 1053/03.**

Dall'esame della carta del dissesto, l'ambito ANS1_38 è marginalmente lambito da un fenomeno franso quiescente. In quest'area non potrà essere prevista nessuna nuova edificazione e l'area dovrà essere destinata a verde e/o parcheggi, coerentemente con le indicazioni riportate nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio della Relazione di PSC. Tale necessità, così come quella di un'indagine approfondita su tutto l'ambito evidenziata nel rapporto geologico, deve essere riportata anche all'interno della scheda d'ambito.

Frassinetti

ANS3_40

All'interno dell'ambito è presente una frana attiva. **In coerenza con gli obiettivi assunti e con la norma di piano (art. 2.17 b.2), sarebbe più opportuno escludere dall'ambito l'areale che si sovrappone alla frana attiva favorendo l'evoluzione naturale della vegetazione o in alternativa destinarlo esclusivamente a verde pubblico.**

Verica, Castagneto

ANS3_41 - ANS1_42 - ANS1_43 - ANS1_44 - ANS3_50

Castagneto ANS3_41

La località di Castagneto è servita solamente da una fossa imhoff; si concorda con l'obiettivo di dotarla di sistema depurativo adeguato ai sensi del D.G.R. 1053/03 che **dovrà essere chiaramente inserito come elemento condizionante la realizzazione del nuovo ambito.**

L'ambito inoltre ricade, all'interno dell'area di possibile alimentazione di una captazione per uso idropotabile, classificata per la maggior parte a vulnerabilità "bassa" e in minima parte a vulnerabilità "media". **Nelle aree a vulnerabilità media devono essere adottati tutti i criteri di mitigazione opportuni (es. fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.) integrando le schede d'ambito nella parte "condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione".**

Verica ANS1_42- ANS1_43 - ANS3_50 - ANS1_44

Gli ambiti di espansione ricadono in un'area di possibile alimentazione delle sorgenti (di cui una per uso idropotabile), con classe di vulnerabilità "alta". In coerenza a quanto riportato nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio, per le aree a vulnerabilità alta, **dovranno essere adottati tutti i criteri di mitigazione (es. fognature a perfetta tenuta, reti duali ecc.), veicolando le acque nere ad un adeguato sistema di depurazione. Tale condizionamento andrà indicato nella relativa scheda.**

Olina, Renno di Sopra, Renno di Sotto

Olina

ANS3_46

La rete fognaria non presenta particolari criticità; non è indicata la presenza di un depuratore.

Si dovrà comunque adeguare il sistema depurativo quantomeno ai sensi del D.G.R. 1053/03, soprattutto in via preliminare a alla espansione urbanistica. Tale condizionamento andrà indicato nella relativa scheda.

Renno di Sotto

ANS3_47

La località è servita solamente da una fossa imhoff.. Per la tutela della risorsa, si richiede di prevedere **l'adeguamento del sistema depurativo** quantomeno ai sensi del D.G.R. 1053/03.

Gaiato

ANS2_48

La località è servita da una fossa imhoff; è previsto l'allacciamento alla rete di Querciagrossa, collegata al collettore principale di Pavullo in un tratto critico. Tale soluzione può essere attuabile solamente se, oltre alla risoluzione delle criticità del tratto fognario recettore a cui l'ambito è condizionato, verrà **verificata la potenzialità residua del depuratore stesso, quale secondo elemento condizionante da inserire nelle condizioni di attuabilità.**

Qualora non fosse possibile perseguire questa possibilità, **si richiede comunque di condizionare l'espansione urbanistica all'adeguamento del sistema di trattamento dei reflui in coerenza al D.G.R. 1053/03.**

L'ambito si colloca per intero all'interno di un'area di alimentazione di una sorgente captata per uso acquedottistico (Il Becco), in classe di vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata. In relazione a quanto riportato nel Capitolo 2.1 - Risorse e rischi del territorio, le aree caratterizzate da vulnerabilità molto elevata ed elevata, sono elementi escludenti le trasformazioni del territorio. Tale condizionamento andrà indicato nella relativa scheda.

Querciagrossa

ANS1_49

I reflui fognari di Querciagrossa confluiscono nel depuratore di Pavullo, in un tratto di fognatura definito critico. Nelle schede di Valsat si riporta invece la previsione della "realizzazione di un adeguato sistema di depurazione" (pag. 113), **non chiarendo ulteriormente la strategia che l'Amministrazione vuole perseguire nell'ambito.**

In ogni caso, sia che i reflui siano convogliati al depuratore di Pavullo, sia che venga realizzato un nuovo depuratore, la realizzazione dell'ambito **deve essere condizionata all'adeguamento del sistema fognario-depurativo.**

Ambiti di potenziale espansione per attività produttive

I reflui della maggior parte delle **aree industriali in previsione** confluirà al depuratore di Pavullo. La loro realizzazione dovrà essere pertanto **condizionata alla risoluzione della criticità del collettore fognario e all'adeguamento del depuratore di Pavullo.**

I nuovi ambiti di **Madonna dei Baldaccini e Casa Bosi**, dovranno essere **condizionati alla realizzazione di adeguato sistema depurativo** (tale necessità non compare nelle condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione).

Montemare magna sud

ASP2_3 - AST2_1 La Torba

Coerentemente a quanto riportato per l'ambito residenziale **ANS2_10** essendo presente acqua nel sottosuolo a pochi metri dal p.c., si ritiene **inopportuno prevedere** tra le "Condizioni di attuabilità e indirizzi di mitigazione" **lo smaltimento delle acque non contaminate nel sottosuolo.**

Il Responsabile
Area Monitoraggio e Valutazione
Aria Rumore e NIR
(Dr.ssa Luisa Guerra)

Il Responsabile del
Servizio Sistemi Ambientali
(Dr.ssa Sesti Daniela)

ALLEGATO 4

RISERVE

Istruttoria prot. 5456 del 21/01/2009

Approvata con

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 27/01/2009

**ISTRUTTORIA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFIA
prot. n° 5456/18.2.1.1 fasc.1505 del 21/01/2009.**

COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO

**Piano Strutturale Comunale – P.S.C., adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°46 del 24/07/2008**

RISERVE ai sensi dell'art. 32 comma 7 L.R. n. 20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Con decreto sindacale n. 9 del 12 giugno 2007 è stata indetta la Conferenza di Pianificazione con la finalità di procedere all'esame congiunto del Documento Preliminare ed esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi ed alle scelte di pianificazione prospettate dall'Amministrazione Comunale, avanzate sulla base di un Quadro Conoscitivo del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile.

La Conferenza di Pianificazione è stata aperta il 19 giugno 2007 seguita da incontri tecnici di approfondimento e dalle sedute del 11 luglio e del 12 settembre, in cui l'Amministrazione Provinciale, come gli altri Soggetti partecipanti, hanno espresso valutazioni preliminari. In data 07/11/2007 il Comune ha formulato le proposte definitive producendo documentazione tecnica, aggiornata e modificata, rispetto a quanto presentato in apertura di Conferenza di Pianificazione.

In data 07/01/2008 si è quindi tenuta la seduta conclusiva della Conferenza, al termine della quale gli Enti partecipanti hanno provveduto a sottoscrivere il verbale conclusivo della Conferenza delle determinazioni finali in esso contenute e la Provincia di Modena, in particolare, ha espresso le proprie determinazioni finali con prot. 704/18.2.1.1. del 03-01-2008. Detto verbale, unitamente alle valutazioni definitive espresse dagli Enti partecipanti, è stato inviato con nota n. 1355 del 22.01.2008, ed assunto agli atti della Amministrazione Provinciale con prot. 9329 in data 28.01.2008.

In data 01/08/2008 il Presidente della Provincia di Modena e il Sindaco del Comune di Pavullo nel Frignano hanno sottoscritto l'Accordo di Pianificazione ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000, come approvato con delibera di Giunta Provinciale n.299 del 15 luglio 2008 e delibera di Consiglio Comunale n.45 del 24/07/2008.

Il Piano Strutturale Comunale è stato adottato con atto del Consiglio Comunale n° 46 del 24/07/2008.

Si da atto che:

- costituiscono parte integrante del Piano adottato la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) prevista al comma 2, art. 5 della L.R.20/2000 ed il "Rapporto Ambientale elaborato ai fini della VAS" previsto dall'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.;
- il Comune di Pavullo nel Frignano, nella sua qualità di Autorità procedente, con comunicazione prot.14219 del 29/07/2008 acquisita con prot. 80443 del 30/07/2008, ha trasmesso alla Provincia di Modena, quale Autorità competente, copia del piano adottato, completa della documentazione per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica. Detta documentazione è stata pubblicata anche sul sito web della Provincia ai sensi dell'art.14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 32 della L.R.20/2000.
- La documentazione integrale del Piano è stata altresì condivisa mediante le strutture informatiche dell'Ente dandone comunicazione ai Servizi / Settori interessati ad esprimersi, ai sensi e per gli effetti degli atti di organizzazione interna dell'Ente (Delib. di Giunta Provinciale n.715 del 23 ottobre 1995; della Direttiva del Presidente n.3097 del 14 gennaio 2002; delib. di Giunta Provinciale n.3097 del 14 gennaio 2002 e della 366 del 23/09/2008).

Ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve di conformità al Piano Strutturale Comunale rispetto agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle

materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni e integrazioni:

Sempre ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve al Piano Strutturale Comunale in merito alle determinazioni assunte in sede di accordo di Pianificazione.

Acquisizione di pareri

Ai fini della valutazione del Piano sono pervenuti i seguenti pareri:

- Servizio Geologico in data 23/12/2008 prot. n.130522;
- U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo in data 02/10/2008 prot. n.99530;

Tutto ciò richiamato si formulano le seguenti argomentate

RISERVE

CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA (P.T.C.P. & ALTRI PIANI) ED AI CONTENUTI DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

Le scelte effettuate nel Piano Strutturale adottato appaiono coerenti in termini di localizzazione e confermano il dimensionamento sia residenziale sia produttivo convenuto tra Provincia e Comune nell'Accordo di Pianificazione. Inoltre gli elaborati cartografici del Quadro Conoscitivo prodotti in Conferenza di Pianificazione sono confermati e integrati dal P.S.C.

1 Nella lettura degli atti tecnici trasmessi sono state tuttavia rilevate alcune incoerenze, mancanze, ovvero incertezze interpretative, che di seguito si segnalano nel dettaglio, invitando l'Amministrazione Comunale a verificare ed a perfezionare gli elaborati del Piano Strutturale per conformità al P.T.C.P. e in ottemperanza a quanto sottoscritto all'Art.6 e all'Art.7 dell'Accordo di Pianificazione.

Dimensionamento - Capacità insediativa residenziale del P.S.C. espressa in numero di alloggi.

Si riassume di seguito il dimensionamento residenziale espresso all'art. 4.2 delle Norme di Piano - *Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e relative funzioni complementari* - :

CAPACITÀ INSEDIATIVA REALIZZABILE ATTRAVERSO IL COMPLETAMENTO DI PUA GIÀ APPROVATI E IN CORSO DI ATTUAZIONE	CAPACITÀ INSEDIATIVA REALIZZABILE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO ATTRAVERSO INTERVENTI ORDINARI DI COMPLETAMENTO	CAPACITÀ INSEDIATIVA REALIZZABILE NEL TERRITORIO RURALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI RECUPERO E RIUSO DI EDIFICI ESISTENTI	CAPACITÀ INSEDIATIVA REALIZZABILE NEGLI AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO	CAPACITÀ INSEDIATIVA TOTALE
900	60	200	1340	2500

Con riferimento ai contenuti dell'art. 5 punto E dell'Accordo di Pianificazione (Recepimento delle determinazioni concordate), il Comune di Pavullo nel Frignano si è impegnato a confermare il dimensionamento residenziale (previsione per 15 anni) come dichiarato negli elaborati prodotti in sede di Conferenza di Pianificazione.

Tale dimensionamento viene chiaramente definito nelle Norme Tecniche di P.S.C., art.4.2 – *Criteri e dimensionamento del PSC* – dove l'Amministrazione Comunale valuta il dimensionamento

complessivo massimo del Piano in 287.500 mq di SC (115 mq di SC per alloggio). Il comma 3 dell'articolo in oggetto indica una quota minima e massima insediabile nei diversi ambiti per nuovi insediamenti la cui somma è superiore al dimensionamento massimo programmato. Tale capacità insediativa risulta volutamente sovradimensionata con l'obiettivo dichiarato di attuare politiche concorrenziali tra diverse opzioni insediative e che pertanto non è interamente realizzabile anche in caso di completa attuazione delle potenzialità prevista nel P.S.C..

Si ritiene comunque necessario che detto dimensionamento sia oggetto di monitoraggio / verifica nel tempo, sulla base degli obiettivi dichiarati della sostenibilità ambientale e territoriale e quindi in relazione sia alle dotazioni infrastrutturali (viabilità, infrastrutture a rete) sia alla misura degli standard che degli spazi collettivi.

2 Per quanto sopra espresso si richiede di integrare l'articolo 4.2, delle N.T.A con una "regola di aggiornamento" così formulata:

"L'Amministrazione Comunale promuove una attività costante di verifica dello stato di attuazione del P.S.C., delle trasformazioni territoriali indotte e dell'efficacia delle azioni realizzate, provvedendo all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo in occasione della attuazione dello stesso tramite Piani Urbanistici Attuativi o Piani Operativi Comunali.

Ad esaurimento delle previsioni insediative, la valutazione in sede di POC di una quota di domanda insediativa non soddisfacibile comporta l'esigenza di revisione del PSC secondo le procedure di legge".

Ambiti ANS3 e dotazioni territoriali

Con riferimento ai contenuti dell'art.5, lettera E dell'Accordo di Pianificazione (Recepimento delle determinazioni concordate) "*Aspetti specifici – Ex zone F/G e nuovi ambiti residenziali*", si riconosce all'Amministrazione Comunale di aver specificato quali ex ambiti di nuovo insediamento (identificati ora con la sigla ANS3) sono da destinare all'incremento delle dotazioni territoriali, con l'obiettivo primario di sopperire alle criticità individuate oltre a risolvere l'incongruenza di aree di nuova edificazione localizzate su zone destinate nel PRG a verde pubblico.

In via generale, e relativamente alle diverse schede d'ambito per le dotazioni territoriali (ANS3), si rilevano tuttavia incongruenze e/o dubbi interpretativi.

Gli ambiti ANS3 sono definiti dall'art.5.4 delle Norme di P.S.C., "*Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS)*" – come "*ambiti potenzialmente utilizzabili per dotazioni territoriali: attrezzature e spazi collettivi, urbanizzazioni, dotazioni ecologiche e ambientali*" e, in quanto tali non parrebbe pertanto possibile realizzare in essi destinazioni d'uso residenziali.

Gli stessi - tuttavia - nelle schede di Valsat, sono denominati "*Ambiti per nuovi insediamenti urbani da destinarsi principalmente a dotazioni territoriali*" e l'Amministrazione Comunale ammette nelle relative schede d'ambito, delle capacità edificatorie residenziali espresse in alloggi. Pare pertanto che l'edificazione residenziale sia ammissibile, in quanto "*intesa ad agevolare la realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso compensazione perequativa*".

a) Si evidenzia quindi una incongruenza tra le NTA, che vincolano gli ambiti esclusivamente alla realizzazione delle dotazioni territoriali; le schede d'ambito che prevedono invece ipotesi residenziali; e la VALSAT che ne sancisce la necessità in forma di dotazione da attuarsi.

Inoltre, mentre la scheda destinata alla realizzazione delle dotazioni territoriali, riporta con precisione la capacità insediativa relativa alle previsioni residenziali, non specifica quali dotazioni siano previste per l'ambito in oggetto, la quantità di superficie utile necessaria alla realizzazione delle stesse e neppure la modalità del come attuarle.

Si richiamano a mero titolo di esempio i seguenti casi:

La scheda 25, ambito ANS3.37, Coscogno Sud/Est, in cui al punto 11, specifica che "*tale ambito è idoneo prevalentemente ad ospitare attrezzature e spazi collettivi, in particolare un eventuale edificio scolastico, nonché parcheggi ed aree a verde*". Tuttavia la scheda indica solamente la

capacità insediativa massima di 600 metri quadri utile a realizzare 5 alloggi per l'edilizia residenziale.

Così come per l'areale Q, localizzato a Coscogno e ora denominato ambito ANS3.37, per il quale si ricorda, il Quadro Conoscitivo riporta la volontà di eliminare tale zona; gli ambiti ANS3.2 e ANS3.11, a Pavullo, sul cui territorio il P.T.C.P. individua aree in frana oppure l'ambito ANS3.16, Monte Obizzo, con capacità edificatoria pari a 900 metri quadri di superficie utile.

Altri ambiti ANS3 risultano non essere disciplinati da un'unica scheda, ma associati ad ambiti ANS1 o ANS2, specifici per nuovi insediamenti. Tali schede non operano nei contenuti una precisa diversificazione normativa dei due differenti ambiti disciplinati, e risultano essere di fatto analoghe alle schede che normano un unico areale.

La "coerenza urbanistica", i "vincoli", le "criticità ambientali", le "mitigazioni e le condizioni attuative" oltre alla "capacità edificatoria", sono tutti elementi che non trovano precisa e puntuale indicazione o applicazione, (si riporta come ad esempio, non esaustivo della problematica, la scheda N.1 che include gli ambiti ANS2.1 di nuovo insediamento e ANS3.2 per dotazioni territoriali, relativa alla frazione Cà del Vento, nella quale è specificato, relativamente alla localizzazione delle nuove edificazioni residenziali, che "non dovranno interessare l'ambito ANS3.2 se non in misura molto modesta.").

b) In generale pertanto le schede d'ambito appaiono prive delle regole strutturali minime e cogenti indispensabili alla loro attuazione.

Altre volte, non sono neppure dichiarati i servizi e le strutture necessarie all'Ambito come nella scheda 31 presso la frazione di Verica, in cui l'Amministrazione Comunale individua la ex zona F/G con l'ambito ANS3_50, *destinato ad ospitare dotazioni collettive che comunque salvaguardino la visuale verso la chiesa di Verica*".

c) Tale indicazione, oltre ad essere generica, non soddisfa né garantisce la salvaguardia e la tutela storica e paesaggistica del territorio della Pieve/Chiesa parrocchiale di Verica, come richiesto in sede di Conferenza di Pianificazione.

Si rileva inoltre che nelle premesse dell'elaborato relativo alle "Schede d'ambito – Valsa", l'Amministrazione Comunale dichiara che nelle stesse "sono evidenziate le eventuali criticità principali da affrontare e risolvere in sede di pianificazione operativa e gli strumenti di mitigazione o di superamento di tali criticità che sono ritenute condizioni necessarie alla effettiva attuazione delle scelte di Piano".

d) In merito si evidenzia che le schede d'ambito riportano "Criticità ambientali e rispetti", "Rete idrica e reti energetiche", "Smaltimento reflui e depurazione", "Mitigazioni e condizioni d'uso" senza precisare che la risoluzione di quelle criticità è limite vincolante all'attuazione degli interventi e confondendo gli obiettivi da perseguire con le condizioni di attuabilità degli interventi stessi.

Non pare essere neppure richiamato esplicitamente, né nelle schede d'ambito né nei disposti normativi del piano, il legame tra attuabilità degli interventi residenziali e sostenibilità degli stessi attraverso la realizzazione/adequamento del sistema delle dotazioni, se non nel giustificare la possibilità di edificare residenze anche in funzione degli ambiti ANS3 perché "intesa ad agevolare la realizzazione delle dotazioni territoriali attraverso compensazione perequativa".

e) Si evidenzia inoltre che, mentre negli ambiti riservati alla realizzazione delle dotazioni territoriali sono esplicitamente previste quote perequative residenziali, la specificazione delle dotazioni territoriali strutturali necessarie a garantire la sostenibilità degli ambiti residenziali, non compare per gli ambiti di nuovo insediamento (ANS1 e ANS2), e che pertanto parrebbe doversi dedurre che per tali ambiti non sia contemplata né la necessità né tanto meno la obbligatorietà della realizzazione di dotazioni territoriali minime.

Si ricorda, a seguito di quanto sopra evidenziato, che ai sensi della L.R.20/2000 la disciplina relativa al sistema delle dotazioni territoriali si configura come un insieme di impianti, opere, spazi che, nel loro complesso, concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologica ed ambientale all'interno degli ambiti del territorio urbano e rurale; dunque si legano per la fase attuativa e si sommano alle politiche di ambito per definirne le caratteristiche urbanistiche di

qualità. A questo proposito (art.A-22) gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del territorio comunale il fabbisogno di dotazioni.

In particolare il P.S.C. deve definire:

- per il complesso dei servizi e delle attrezzature pubbliche sia il fabbisogno e l'assetto complessivo a scala comunale sia la dotazione minima per ciascun ambito territoriale;
- per le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti oltre che l'adeguatezza complessiva della rete anche la dotazione necessaria nei singoli ambiti;

gli obiettivi, il fabbisogno e le tipologie di standard di qualità ecologica ed ambientale sia complessivi sia per i singoli ambiti.

3 Si ritiene necessario, anche in funzione di quanto stabilito nell'Accordo di Pianificazione e concordato in sede di Conferenza, che le sopra illustrate incongruenze e carenze vengano risolte e, come esplicitamente stabilito dallo stesso Accordo di pianificazione, dovranno esserlo ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'art. 32 della LR 20/2000. Per tutto quanto rilevato alle precedenti lettere a) - e) :

- 3.1 si chiede all'Amministrazione Comunale di riportare nelle schede d'ambito riferite alle aree ANS_3 - *ambiti potenzialmente utilizzabili per dotazioni territoriali* - di quali e di che tipo delle diverse dotazioni territoriali e servizi, necessitano le trasformazioni urbanistiche, specificando che queste dotazioni sono le condizioni di attuabilità, le prestazioni ed i limiti di sostenibilità da rispettare per una trasformazione sostenibile del territorio.**
- 3.2 in relazione all'art. 5.4 delle norme del PSC che definisce e determina gli ambiti potenzialmente utilizzabili per dotazioni territoriali, si chiede di escludere dalle relative schede di Val.S.A.T. la possibilità di realizzare interventi edificatori per usi residenziali, esplicitando al contempo quella effettivamente ipotizzata e necessaria per la realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi, dotazioni ecologiche e ambientali;**
- 3.3 si dovranno inoltre esplicitare in quali degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali debbano essere previste e ricomprese le quote perequative residenziali che sono legate alla attuazioni delle dotazioni pregresse e riconfermate;**
- 3.4 qualora si associno in una stessa scheda, ambiti ANS_3 per dotazioni territoriali ed ambiti ANS_1 o ANS_2 per nuovi insediamenti residenziali, si rende necessario infine esplicitare che la realizzazione delle differenti ipotesi attuative deve ritenersi strutturalmente connessa. Quindi - al fine di una più chiara e coerente definizione - si ritiene opportuno esplicitare separatamente le modalità di attuazione degli interventi di mitigazione o superamento di criticità propri delle due scelte di Piano, in quanto caratterizzate da differenti problematiche da affrontare e risolvere, comunque sempre e contemporaneamente, in sede di pianificazione operativa.**

Sostenibilità degli insediamenti (esistenti e futuri) rispetto alla capacità delle reti infrastrutturali.

Si richiama il paragrafo "VAL.S.A.T e aspetti generali" del parere definitivo espresso dalla presente Amministrazione in sede di Conferenza di Pianificazione che costituisce "documentazione di riferimento per le riserve sul redigendo PSC" (art.3 dell'Accordo di Pianificazione).

Il parere ha evidenziato come la pianificazione del Comune di Pavullo del Frignano, abbia nel tempo corredato la propria disciplina del territorio con circostanziati elementi di fattibilità, strettamente collegati alle previsioni messe in campo. Pertanto in fase di formazione del nuovo piano urbanistico comunale, è stato messo in evidenza, oltre alla necessità di perfezionare il patrimonio cognitivo rispetto alle nuove opportunità di sviluppo, la necessità del suo riconoscimento sistematico nelle condizioni strutturali per l'attuazione delle previsioni pregresse e

ancora non attuate.

a) Dall'esame della documentazione adottata dal Comune, non risulta tuttavia che siano stati inseriti nelle norme strutturali di piani, i riferimenti auspicati e richiesti in sede di conferenza di Pianificazione, relativamente alle "prescrizioni particolari per zone specifiche" specificati nelle località / zone / comparti non ancora compiutamente attuati, e già assunti nelle NTA del piano regolatore vigente. Si riconferma che la cosa è ritenuta necessaria per assicurarne la sostenibilità.

Si richiamano poi i contenuti espressi alla lettera G dell'art. 5 dell'Accordo di Pianificazione (Recepimento delle determinazioni concordate), ai sensi dei quali, il Comune di Pavullo nel Frignano si è impegnato a precisare ed a perfezionare la normativa vincolante del Piano Strutturale, al fine di dare reale efficacia alle **condizioni di sostenibilità** indicate nel Documento Preliminare e nelle Schede d'ambito, agli interventi proposti, considerandola condizione imprescindibile per l'attivazione dei processi attuativi delle previsioni di Piano per assicurare l'equilibrato e sostenibile sviluppo del territorio e delle sue potenzialità.

L'Accordo di Pianificazione evidenziava, in particolare, condizioni critiche relative alla frazione di Coscogno (necessità di costruzione di un impianto di depurazione adeguato), di Ca' Bosi, Il Piccolo, Ca' Bertacchini (adeguamento infrastrutturale) e al comune di Pavullo (analisi della funzionalità idraulica – ambientale e relative strategie per superare le criticità emerse).

b) L'Amministrazione Comunale, allega alla documentazione di Piano, schede d'ambito del tutto simili a quelle presentate in sede di conferenza di Pianificazione, prive pertanto delle diverse soluzioni alle criticità rilevate e delle conseguenti strategie attuative, naturalmente da porre in efficace relazione con la tempistica di attuazione delle quote insediative del PSC.

Già nel paragrafo 7.5.4 del Documento preliminare – *Prima individuazione delle preferenziali direttrici di sviluppo* - la stessa Amministrazione Comunale, sulla base degli aspetti emersi nel Quadro Conoscitivo, sottolinea come per il Capoluogo del Frignano risultino necessarie sia *"la realizzazione del nuovo polo scolastico comunale"* sia *"l'adeguamento del sistema fognario complessivo, ormai inadeguato, sia a livello dimensionale sia a livello funzionale."*

In merito all'attuazione, lo spesso paragrafo chiarisce inoltre come le nuove potenzialità di offerta abitativa devono *"essere accompagnate e partecipare attivamente, all'adeguamento del sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali a rete"*.

Si rileva come nel riquadro delle schede di Val.S.A.T. *"Smaltimento reflui e depurazione"* relativamente ad ambiti pertinenti al centro urbano di Pavullo, la strutturale interdipendenza tra attuazione degli interventi e la sostenibilità delle previsioni attuative in funzione della conclamata criticità del collettore fognario principale, è declinata nel modo seguente (in ordine di n. alloggi realizzabili e quindi di impatto crescente):

- scheda 3: Ambito ANS3_5: (4 alloggi) **"La modesta quota di edificazione ammissibile va condizionata alla risoluzione della criticità del collettore fognario centrale di Pavullo"**
- scheda 1: Ambito ANS21/ANS3_2: (circa 75 alloggi) *"... il recapito finale di tale rete fognaria è costituito dal collettore centrale del Cogorno in un tratto a **bassa criticità anche se contestualmente** agli interventi strutturali pianificati sull'intero sistema urbano **potranno essere previste** misure di mitigazione dei deflussi generati"*
- scheda 2: Ambito ANS2_3/ANS3_4: (circa 230 alloggi) *"... il recapito finale di tale rete fognaria è costituito dal collettore centrale del Cogorno in un tratto a **media criticità e pertanto contestualmente** agli interventi strutturali pianificati sull'intero sistema **urbano potranno essere previste** misure di mitigazione dei deflussi generati"*
- scheda 4: Ambito ANS1_6/ANS2_7/ANS1_8: (circa 530 alloggi) *"... il recapito finale di tale rete fognaria è costituito dal collettore centrale del Cogorno in un tratto a **elevata criticità e pertanto contestualmente** agli interventi strutturali pianificati sull'intero sistema urbano **potranno essere previste** misure di mitigazione dei deflussi generati"*

Da quanto sopra si deduce che, mentre per la realizzazione di n. 4 nuovi alloggi è prescrittivo attendere la risoluzione della criticità del collettore fognario (ossia si costruisce *dopo* che il collettore è stato messo in condizione di assolvere alle funzioni proprie), per la realizzazione di un cospicuo numero di alloggi si passa da un “anche se contestualmente ... potranno” a un “pertanto contestualmente ... potranno essere previste misure di mitigazione”, sostituendo la prescrizione della realizzazione prima dell'intervento attuativo con la eventualità di una contestuale realizzazione delle due.

La sproporzione appare evidente e, mentre è apprezzabile il lavoro progettuale posto in essere dal gestore ed integrato nel Quadro Conoscitivo, per definire le opere/procedure con cui risolvere le criticità rilevate, appare mancante la strutturale connessione prescrittiva tra il preventivo raggiungimento della soglia di sostenibilità che deve essere garantito ad ognuna delle ipotesi insediative e la loro conseguente attuazione.

Anche nei casi in cui vi sia l'indicazione prescrittiva della realizzazione, come nelle schede nn.30/31/32 – *Verica*, dove anche se “*la rete fognaria non presenta particolari criticità*” (punto 10 delle schede in oggetto), “*si deve prevedere l'ottimizzazione della rete fognaria e la realizzazione di un adeguato sistema di depurazione*” non è comunque specificato chi, come, dove e quando dovrebbe attuare tali disposizioni.

Si richiama anche il punto E dell'art.5 dell'Accordo di Pianificazione, “*recepimento delle determinazioni concordate - direttrici di sviluppo residenziale*”, nel quale il Comune si è impegnato a definire nel PSC le **disposizioni attuative** relativamente alla necessità di assicurare per i diversi interventi di trasformazione previsti, le funzioni e i servizi indispensabili al fine di sostenere e suffragare la sostenibilità delle nuove previsioni. Nell'introduzione dell'elaborato relativo alle diverse schede Val.S.A.T., l'Amministrazione Comunale specifica che “*per ciascun ambito sono evidenziate le eventuali criticità principali da affrontare e risolvere in sede operativa*”, senza definire le condizioni e le modalità attraverso le quali l'Amministrazione Comunale intende realisticamente pervenire alla realizzazione di queste opere e quindi garantire la sostenibilità delle previsioni.

In questo senso non si può ritenere assicurato quanto concordato in sede di Accordo di Pianificazione.

Si ribadisce quindi che le diverse definizioni delle strategie - condizioni per la realizzazione del sistema fognario – depurativo, necessarie a garantire l'effettivo raggiungimento della soglia minima di sostenibilità delle previsioni, **devono** essere stabilite a livello normativo del PSC in modo tale da subordinare l'attivazione delle procedure urbanistico – edilizie di natura attuativa, alla preventiva realizzazione delle opere di risoluzione delle criticità del sistema fognario.

c) In generale quindi, il Comune evidenzia problematiche e criticità riguardo al sistema delle reti di urbanizzazione locale, senza tuttavia vincolare in modo efficace la realizzazione degli interventi all'attuazione delle infrastrutture: le schede d'ambito infatti risultano tuttora prive delle disposizioni efficaci per assicurare all'intervento quelle funzioni e servizi indispensabili al fine di sostenere e suffragare la sostenibilità ed opportunità della realizzazione del nuovo insediamento.

Pertanto si ritiene necessario esplicitare chiaramente che l'attuazione delle previsioni è strutturalmente connessa alla sostenibilità infrastrutturale degli insediamenti ponendo in relazione l'attuazione dei nuovi interventi, residenziali e produttivi, all'adeguatezza delle infrastrutture. Tali indicazioni costituiscono una soglia dal punto di vista delle trasformazioni, tale da poterle condizionare o precludere.

d) Infine, per mera illustrazione, si segnala un probabile refuso dell'Amministrazione Comunale, che non allega al documento di Val.S.A.T., la scheda relativa all'ambito ANS 1.19. “potenziale per nuovi insediamenti urbani a conferma di previsioni pre-vigenti” .

4 Per quanto sopra argomentato, si rende necessario che l'Amministrazione Comunale superi le riserve di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) quantomeno :

- redigendo una Val.S.A.T. definitiva (incluse le Schede d'Ambito valutative in essa contenute) e delle normative di P.S.C. tra loro coerenti ed in linea con quanto concordato alle lettere E - G dell'art. 5 dell'Accordo di Pianificazione;**

- **esplicitando in modo non equivocabile, nel P.S.C. (norme ovvero schede d'ambito) che la realizzazione contestuale delle opere (siano essi servizi, attrezzature pubbliche, infrastrutture per l'urbanizzazione, dotazioni territoriali e/o ecologico ambientali), è condizione imprescindibile all'attuazione delle previsioni insediative, sia residenziali che produttive. Tali previsioni normative dovranno contenere le modalità strutturali attraverso le quali l'avvio del successivo processo urbanistico-edilizio in quanto attuativo delle previsioni del Piano (P.O.C.), dovrà definire chi, cosa, come e quando sarà tenuto a porre in essere.**

Ambiti urbani consolidati

L'Amministrazione Comunale definisce il territorio consolidato con l'art.5.2 delle N.T.A. – *Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati* – senza tuttavia specificarne i contenuti quantitativi, dimensionali e i relativi requisiti prestazionali come disposto sia con l'art. 28 della L.R.20/000 art.2 comma "e", sia con delibera di C.R. 173/2001 ¹.

Si mette in evidenza che con il comma 4, dell'art.5.2 - *Articolazione degli ambiti consolidati* – l'Amministrazione Comunale individua, e conseguentemente nella cartografia perimetra, all'interno degli ambiti consolidati, differenti sub-ambiti; e, con il comma successivo "*Direttive al RUE parametri edilizi ed ambientali*" assegna a tale regolamento urbanistico sia la facoltà di definire all'interno di tali sottoambiti, ulteriori suddivisioni in funzione delle diverse densità edilizie o del mix di funzioni insediate, sia la facoltà di differenziare i parametri ambientali ed edilizi nelle diverse aree oltre alla possibilità di individuare le zone suscettibili di interventi di nuova edificazione, di perimetrare specifiche unità di intervento, stabilire le destinazioni d'uso etc. Di fatto è data la possibilità al Regolamento Urbanistico Edilizio di assegnare capacità edificatoria o imporre vincoli di inedificabilità; facoltà queste che paiono esulare dalla competenza del Regolamento Urbanistico Edilizio, ma essere esclusiva pertinenza del PSC e/o del POC.

Parallelamente il PSC prevede che anche il POC possa agire nell'ambito consolidato, svolgendo, non è chiaro se solo nelle porzioni individuate ex art. 5.2 comma 4d) o in generale, interventi di deroga dagli indici massimi individuati dal PSC (e quindi modificando in porzioni circoscritte e dal suo interno, il PSC medesimo); individuando porzioni da attuarsi previo PUA (anche in questo caso, con tale procedura modificando dall'interno il PSC).

Di particolare importanza è la previsione che il POC possa introdurre comparti attuativi comprendenti sia porzioni di ambito consolidato che di nuova urbanizzazione, sulle quali considerare contemporaneamente le capacità edificatorie spettanti dalle due individuazioni urbanistiche da assegnarsi poi, "in deroga dai parametri di cui al precedente comma 6" e cioè trasformando di fatto porzioni di consolidato in zone di nuova edificazione. Anche in questo caso si interviene quindi modificando di fatto il PSC dal suo interno e snaturandone il ruolo strutturale che lo deve caratterizzare.

La norma che regola gli ambiti urbani consolidati in realtà considera il territorio interessato solamente nelle caratteristiche generali; richiama i contenuti della L.R.n.20/2000; prevede (con un rimando ad altra norma e non esplicitamente) la potenzialità insediativa realizzabile complessiva di 965 alloggi (di cui 950 derivanti dal completamento di piani particolareggiati già avviati ed in via di attuazione e 60 di nuova previsione), e demanda al redigendo R.U.E. il compito di definirne l'articolazione, la disciplina, e l'attuazione; dettando a proposito alcune direttive, in particolare individuando limiti massimi di edificabilità (indici di utilizzazione fondiaria massimi) e contemporaneamente prevedendo la possibilità di derogare agli stessi, attraverso il POC.

Si osserva quindi che, mentre per quanto attiene i sottoambiti derivanti da Piani Particolareggiati in corso di attuazione, anche cartograficamente individuati e per i quali il PSC prescrive al RUE di "*confermare i parametri edilizi e le condizioni di intervento dei relativi PUA*", si assume assodato che in essi troveranno realizzazione i citati 950 alloggi; per i rimanenti 60 nuovi alloggi (e quindi si

¹(il P.S.C.) "*individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali funzionali ambientali morfologici e i relativi requisiti prestazionali*"

presume per i complessivi mq 6.900 di Sc corrispondenti) si deve dare per stabilito che queste quantità devono costituire il limite non superabile per il rilascio di TUTTI i permessi di costruire che agiranno all'interno dell' ambito consolidato (eccedente quello individuante i suddetti PP in attuazione), ai centri storici, e per ogni altro intervento residenziale nel consolidato, anche produttivo.

Non si ritrova in atti una previsione normativa chiara che dia indicazione di come porre in attuazione e verificare, tempo per tempo, la suddetta limitazione dimensionale strutturale.

Inoltre le N.T.A. non definiscono gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in fase di realizzazione degli eventuali interventi, e non evidenziano le criticità, pregresse e future rilevate ad esempio nelle infrastrutture in genere.

In considerazione di quanto sopra ricordato, il Piano non esplicita né il percorso e le strategie assunte dall'Amministrazione Comunale relative al territorio urbanizzato, né esplicita che i criteri attuativi sono imprescindibili dal rispetto dei limiti e condizioni di sostenibilità individuate dagli elaborati preliminari (Hera Modena, area Reti, "Analisi preliminare della rete fognaria principale di Pavullo") e successivamente indicati nella relazione del Piano stesso.

5 Per quanto sopra argomentato il Piano adottato appare da una parte carente di alcuni suoi obiettivi e contenuti e - di conseguenza - anche del percorso e delle strategie necessarie affinché le trasformazioni ammesse nel consolidato, siano imprescindibili dal rispetto dei limiti e condizioni di sostenibilità indicati dal Piano stesso; dall'altro pare definire ed assegnare agli strumenti sotto ordinati (POC e PUA) ed al RUE competenze eccedenti dalle previsioni di Legge.

Le presenti riserve potranno essere superate mediante l'integrazione degli elaborati del PSC per gli aspetti sopra rilevati, in coerenza con quanto portato e condiviso in sede di Conferenza e sottoscritto in sede di Accordo di Pianificazione ed in conformità alle previsioni della vigente legislazione urbanistica.

Territorio extraurbano

Si richiama nel merito la lettera D), dell'art.5 dell'Accordo di Pianificazione, "*Territorio extraurbano, patrimonio edilizio sparso*", con il quale l'Amministrazione Comunale ha convenuto di indicare nel PSC, con l'art. 5.8 - *Direttive al RUE al POC* - sia l'aspetto della sostenibilità sia i criteri cogenti per le modalità di recupero nella disciplina in tema di riuso e recupero dell'esistente patrimonio edilizio rurale per attività extra agricole.

La riconversione ad uso residenziale di insediamenti esterni ai tessuti urbani deve, infatti, essere opportunamente regolamentata al fine di controllarne attentamente gli incrementi di carico sulle reti infrastrutturali, eventualmente indicando, con riferimento alle diverse e specifiche tipologie e casistiche, soglie quantitative quali il numero massimo di alloggi ricavabili.

Le NTA di Piano, disciplinano il territorio Rurale con gli artt. 5.7 *Obiettivi del PSC per il territorio rurale* e 5.8 *Direttive al RUE e al POC*.

Con il primo articolo l'Amministrazione Comunale ricorda i contenuti della LR. n. 20 del 2000 oltre a elencare le diverse "voci" che caratterizzano il territorio in oggetto e individuate con specifico retino nelle tavole di Piano, senza tuttavia definirne la disciplina, le modalità e i criteri a cui attenersi per consentire la trasformazione urbanistica.

L'elenco comprende *impianti produttivi secondari; edifici produttivi dimessi, aree non agricole destinate ad attività ricreative; principali impianti quali depuratori*, oltre ai "**più consistenti nuclei edificati residenziali**".

Con il successivo articolo 5.8 - *Direttive al RUE e al POC* - l'Amministrazione Comunale demanda al Regolamento Urbanistico e Edilizio (R.U.E.) e occasionalmente al P.O.C., la maggior parte dei contenuti richiesti e ritenuti strutturali in Conferenza di Pianificazione.

Relativamente al tema del riuso/recupero dell'esistente patrimonio edilizio rurale ad esempio "*il RUE consente gli interventi di recupero...*" ed è sempre il RUE "*a stabilire le condizioni minime di urbanizzazione che devono essere presenti o che devono essere realizzate, stabilisce le caratteristiche minime che deve avere la viabilità...*".

In generale l'intero disposto normativo descrive i diversi aspetti caratterizzanti il territorio extraurbano, come la cessazione e dismissione delle attività produttive, gli interventi per gli edifici aziendali, l'individuazione di porzioni di territorio idonee ad ospitare impianti di produzione di energia, o da sottoporre a specifici piani di tutela, per poi riferire la disciplina e la modalità attuativa al RUE o al POC.

In tal senso i disposti normativi relativi al "Territorio Rurale" delle N.t.A. del P.S.C. appaiono generici nell'enunciazione degli obiettivi e pertanto paiono perdere quella valenza specifica e di dettaglio necessari a definire la dotazione minima di infrastrutture e servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e la mobilità.

Si evidenzia che la legge regionale 20/2000 articola la pianificazione in differenziati strumenti, per consentire di separare aspetti strutturali e scelte strategiche messe in campo dall'Amministrazione Comunale, dagli aspetti meramente attuativi e regolamentari, e - di conseguenza - di applicare il principio che a differenti finalità e/o contenuti corrispondono diversi livelli di pianificazione e conseguentemente di procedure di formazione degli strumenti di pianificazione. In particolare, il regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.) contiene, art.29 della L.R. 20/2000, la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

6 In considerazione di quanto sopra argomentato, si ritiene che la formulazione attuale del P.S.C. non abbia recepito e tradotto in modo compiuto e coerente le scelte ed i disposti richiesti in sede di Conferenza di Pianificazione e sottoscritti all'art.5 dell'Accordo di Pianificazione, rimandando contenuti anche di carattere strutturale, al Regolamento Urbanistico e Edilizio. Si chiede all'Amministrazione Comunale di ricondurre la disciplina della pianificazione agli opportuni strumenti di pianificazione così come individuati dalla normativa vigente in materia, riportando negli elaborati costitutivi del P.S.C. i contenuti relativi agli aspetti strutturali della disciplina urbanistica e delle trasformazioni d'uso ammesse nonché le norme di contenimento e regolamentazione del recupero a fini extragricoli del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli ambiti relativi ai "più consistenti nuclei edificati residenziali", definiti al comma 2 dell'art.5.7 delle NTA e individuati con specifico retino nelle schede di P.S.C..

Ambiti specializzati per attività produttive

Si richiama nel merito l'art.5 dell'Accordo di Pianificazione (Recepimento delle determinazioni concordate) e in particolare la lettera F) "*Ambiti specializzati per attività produttive*", con il quale l'Amministrazione Comunale ha convenuto di indicare nel PSC il riconoscimento delle previsioni relative a un accordo di Programma tra i Comuni di Pavullo nel Frignano, di Serramazzoni e la Provincia di Modena, come parte del Polo produttivo dal P.T.C.P. vigente, ovvero come Aree produttive di rilievo sovracomunale e di recepire nelle norme di Piano e nelle schede d'ambito gli interventi infrastrutturali necessari per la qualificazione e lo sviluppo dell'ambito nel suo complesso.

Nel frattempo è stato adottato il nuovo P.T.C.P. con deliberazione n. 112 del 22-07-2009.

Dalla documentazione di P.S.C. inviata appare che:

Nel titolo V - *Assetto strutturale di progetto* - con gli artt. 5.3 *Ambiti specializzati per attività produttive* (ASP, e AST1), e 5.6 - *Nuovi ambiti specializzati per attività produttive*- l'Amministrazione Comunale individua con la sigla S1 e S2, gli ambiti di rilievo sovracomunale relativi alle previsioni in essere e a quelle potenziali.

Tra queste non sono ricomprese le aree individuate nella tav.11 del PTCP come Poli produttivi di rilievo provinciale (art. 50 comma 5 e art. 57 comma 3 del PTCP recentemente adottato) e facenti

capo all'Accordo di Programma soprarichiamato, individuate nella cartografia di Piano quale ambito ASP 2.7 - *Ambiti potenzialmente utilizzabili per attività produttive secondarie* e disciplinate nelle NTA con l'"*allegato A*".

La stessa area tuttavia negli specifici disposti normativi (schede d'ambito) è descritta quale "*area industriale interna al polo produttivo sovra comunale di Madonna dei Baldaccini*". Destinazione comunque non avvalorata dal comma 7 dell'Allegato A che pare decidere a favore di una divisione tra il "*polo produttivo sovracomunale che potrebbe contemplare l'inserimento di ulteriori zone di espansione per insediamenti produttivi in adiacenza al comparto in esame*", e il comparto in oggetto che in tal caso dovrà adottare "*soluzioni progettuali che assicurino la razionale estensione delle reti di urbanizzazione, della viabilità e degli standard urbanistici anche delle aree attigue con classificazione a zona agricola alla data di adozione delle presenti Norme.*"

La norma inoltre pare non essere aggiornata dal momento che il Piano adottato già individua "*le ulteriori zone di espansione in adiacenza al comparto*" quali ambito ASP 3.6 - *Ambiti potenzialmente urbanizzabili di nuova individuazione per attività produttive secondarie e terziarie.*

Tutto ciò premesso occorre rilevare che la disciplina urbanistica per l'ambito produttivo sovracomunale non viene definita, così come i riferimenti e le condizioni di attuabilità ritenute necessarie per realizzare obiettivi, prestazioni e caratteristiche del territorio in oggetto. La normativa del P.S.C. infatti, nel disciplinare i diversi ambiti, rimandano al P.O.C. - o persino strumenti esclusivamente attuativi (non pianificatori) quali i PUA - il compito di indicare gli obiettivi, le modalità attuative, le condizioni di attuabilità; nel contempo rinviano alle schede di Val.S.A.T. il compito di descrivere le caratteristiche di ciascun ambito, le condizioni e limiti di sostenibilità e le opere di mitigazione (comma 6 art. 5.6).

Se ne conclude che :

- **i disposti normativi (schede d'ambito) degli specifici ambiti non individuano in maniera chiara e univoca la previsione dell'ambito produttivo di rilievo sovracomunale; sia esso già in parte attuato, sia esso ancora da attuare.**
- **i relativi contenuti urbanistici (obiettivi, modalità attuative, condizioni di attuabilità, destinazioni d'uso e funzioni ammesse, dimensionamento ammissibile, caratterizzazione di aree ecologicamente attrezzata) si ritrovano in maniera pure diffusi in differenti elaborati del Piano adottato e paiono non essere sempre tra loro coerenti.**

in quanto

- a) **Le relative schede d'ambito non realizzano quanto auspicato dal richiamato comma 6 e neppure quanto sottoscritto nell'Accordo di Pianificazione, in quanto nessun elaborato stabilisce l'adeguamento o il superamento delle problematiche, al fine di garantire la sostenibilità delle previsioni. Questo appare particolarmente importante con riguardo al tema di una realizzazione organica del sistema di reti tecnologiche, infrastrutturali ed il tema della viabilità, nonché dei futuri accessi alla SS12.**
- b) **Alcune di queste condizioni già erano già analiticamente riconosciute dal vigente P.R.G. e già in sede di Conferenza di Pianificazione s'era convenuto di assumerle nel nuovo strumento di Piano. Altre discendono da valutazioni di sostenibilità definite in sede stessa di formazione del P.S.C.; altre ancora dalla conferenza di servizi (in corso) per la stipula dell'Accordo di Programma tra Provincia - Comune di Serramazzone - Comune di Pavullo proprio volata al potenziamento dell'ambito produttivo di rilievo sovracomunale "Madonna dei Baldaccini".**

7 Per quanto sopra descritto, ed argomentato alle lett. a) e b), al fine di perseguire coerenza tra quanto concordato tra Comune e Provincia al punto F dell'art.5 dell'Accordo di Pianificazione, si rende necessario che l'Amministrazione Comunale perfezioni ed integri la normativa degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale e non, con gli obiettivi e contenuti propri dell' art. A-13, stabilendone l'assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali, nonché specificando le condizioni volte ad assicurarne la sostenibilità, anche in relazione a quanto contenuto nel vigente PRG.

Resta infine fermo l'obbligo di legge, di attuare le previsioni produttive per le parti riconosciute di rilievo sovracomunale, tramite POC e subordinatamente alla stipula

di accordo territoriale (art. 15 LR 20/2000). Questa condizione è opportuno riportarla in norma di P.S.C.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE E SISMICHE DEL TERRITORIO

Le schede d'ambito che prevedono capacità edificatoria (**ANS 3_2; 3_4; 3_21; 3_50; 3_47; 3_5; 1_49 e AST 2_1**) e gli ambiti che non prevedono esplicitamente nuovi insediamenti, ma che possono essere suscettibili di edificazione per le dotazioni territoriali (**ANS 3_15; 3_17; 3_39; 3_40**) al punto "Sicurezza idrogeologica, sicurezza sismica" rimandano "al Rapporto Geologico" senza tuttavia specificare dove sia eventualmente allegato e neppure identificandolo nel caso la relativa documentazione discenda da precedenti strumenti urbanistici.

Di fatto i suddetti ambiti non risultano corredati delle relative indagini geologiche.

La mancanza si ritiene accettabile per verde pubblico o attrezzature che NON comportino edificazione, ma non appare questo il caso.

8 Qualora l'Amministrazione Comunale intenda confermare la potenzialità edificatoria degli ambiti ANS 3_2; 3_4; 3_21; 3_50; 3_47; 3_5; 1_49 e AST 2_1 e degli ambiti ANS 3_15; 3_17; 3_39; 3_40, è necessario produrre a corredo del P.S.C. le verifiche geologiche, per assicurare l'accertamento dell'idoneità alla edificazione prescritto per le aree edificabili.

Per i restanti ambiti si richiama il parere del Servizio Geologico provinciale (prot.130522 del 23/12/2008).

La relazione geologica, prodotta a corredo del PSC del Comune di Pavullo nel Frignano, e inserita nella Val.S.A.T., comprende un'analisi di carattere generale sulle varie tematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche. Inoltre sono state sviluppate in dettaglio le analisi per 54 nuove proposte urbanistiche.

Ogni singolo ambito è stato oggetto di approfondimenti degli argomenti di cui sopra, con le relative cartografie tematiche a supporto e corredate, spesso, da indagini di tipo geognostico e geofisico.

Nello specifico per la parte inerente alle problematiche sismiche, l'analisi comprende approfondimenti di I e II livello, secondo quanto prescritto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2/5/2007: *Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica"*, pubblicata sul B.U. della Regione Emilia Romagna n.64 del 17/5/2007.

In particolare il I livello ha previsto la realizzazione della "Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali" a scala 1:5.000, secondo quanto previsto nell'Allegato A1 della delibera stessa, e nella quale sono indicate 10 aree significative su cui sono stati eseguiti approfondimenti rispetto a quanto indicato nell'analoga carta tematica di P.T.C.P. alla scala 1:10.000, sulla base di dati acquisiti da banche dati o da indagini specifiche.

L'analisi di II livello, effettuata solo su 17 dei 54 ambiti complessivi, prevede ulteriori approfondimenti con la conseguente redazione di cartografie di dettaglio di "Microzonazione sismica".

Per ogni singolo ambito è stata redatta una scheda con riportate in modo dettagliato le problematiche proprie dell'ambito ed il relativo parere formulato, comprensivo delle eventuali prescrizioni.

Di seguito si riporta la tabella che riassume in estrema sintesi i diversi pareri formulati dal Servizio Geologico provinciale relativo agli ambiti suscettibili di nuova edificazione esaminati.

Pareri ai "Rapporti geologici parte 1"

Areale	Parere	Areale	Parere	Areale	Parere
ANS1.6	SI*	ANS1.32	SI*	ANS3.30	SI*

ANS1.8	SI*	ANS1.34	SI*	ANS3.31	SI*
ANS1.12	SI*	ANS1.36	SI*	ANS3.37	SI*
ANS1.13	NO	ANS1.38	SI*	ANS3.46	SI*
ANS1.14	SI*	ANS1.41	SI*	ASP.2	SI*
ANS1.18	SI*	ANS1.42	SI*	ASP.3	SI*
ANS1.19	SI*	ANS1.43	SI*	ASP.4	SI*
ANS1.20	SI*	ANS1.44	SI*	ASP.5	SI*
ANS1.24	SI*	ANS1.45	SI*	ASP.7	SI*
ANS1.26	SI*	ANS3.5	SI*	ASP.8	SI*
ANS1.27	SI*	ANS3.11	NO	ASP.9	SI*
ANS1.29	NO	ANS3.16	SI*	ASP.10	SI*
				ASP.11	SI*

Pareri ai "Rapporti geologici parte 2"

Areale	Parere	Areale	Parere	Areale	Parere
ANS2.1	NO	ANS2.10	SI	ANS2.35	SI
ANS1.14ar.4	SI*	ANS2.22	SI	ANS2.48	SI
ANS2.3	SI*	ANS2.23	SI	ANS3.37ar.Q	SI*
ANS2.7	SI*	ANS2.25	SI*	ASP3.1	SI*
ANS2.9	SI*	ANS2.28	SI	ASP3.6zan	SI*
		ANS2.33	SI*	ASP3.6 P.A.	SI*

NO	parere negativo	
SI*	parere favorevole	Si ritiene che gli approfondimenti condotti necessitino delle integrazioni indicate nel parere, per essere adeguati al livello richiesto nel Piano Operativo Comunale
SI	parere favorevole	Si ritiene che gli approfondimenti condotti siano già adeguati al livello richiesto nel Piano Operativo Comunale

I pareri svolti per esteso, contenenti anche le eventuali prescrizioni, sono di seguito riportati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante della presente istruttoria.

9 Si richiede lo stralcio dei tre ambiti con parere negativo.

Dovranno altresì essere riportate nelle relative schede d'ambito del P.S.C., le eventuali raccomandazioni / prescrizioni di approfondimenti, se espressi nel citato parere, al fine di assicurarne il rispetto e/o l'adeguamento al successivo livello di pianificazione.

Qualora le indagini effettuate risultino già adeguate a livello di Piano Operativo Comunale, e s'intende assolta per il successivo livello di pianificazione (P.O.C.), anche la verifica di cui all'art. 5 della LR 19/2008.

ASPETTI DI CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Vista la valutazione tecnica espressa dall'U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo in data 02/10/2008 prot. n.99530:

10 si rende necessario che l'Amministrazione Comunale controdedurre adeguando il proprio strumento di pianificazione generale nei termini sotto argomentati e dettagliati nell'articolato parere espresso dall'U.O. Protezione Civile e Difesa del Suolo che si riporta di seguito:

QUADRO CONOSCITIVO – Suolo-sottosuolo-acque

Dall'analisi del QC e da un confronto cartografico risultano risolte ed eliminate le difformità riscontrate in prima analisi in relazione al tema della delimitazione delle zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in territorio collinare montano (Aree di possibile alimentazione delle sorgenti), considerato che in fase di istruttoria provinciale preliminare all'approvazione della Variante, il Servizio Pianificazione Ambientale ha avuto momenti di confronto col Comune di Pavullo, al fine di approfondire il tema del censimento e ubicazione delle sorgenti, conseguendo una condivisione dei relativi dati.

In relazione al paragrafo 5.4 *Aree di alimentazione e bacini* e nelle relative cartografie, si richiede, come già precedentemente osservato, che gli ambiti delle zone di protezione delle acque sotterranee (sorgenti) siano denominati "Aree di possibile alimentazione delle sorgenti (coerentemente con il PTCP) e non "Aree di alimentazione" (delle sorgenti), come sottolineato anche a pag.56 del QC stesso; inoltre nella cartografia del QC "Vulnerabilità naturale degli acquiferi" non risultano delimitate le aree costituenti i cosiddetti "bacini di alimentazione" indicate nella legenda della carta.

In relazione al paragrafo 5.6 *Elementi di potenziale inquinamento delle acque sotterranee*, si precisa che la Provincia ha recepito nel PTCP, adottato con D.C.P.n.112 del 22/07/08, l'Allegato "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative a centri di pericolo, di cui all'art.45 comma 2 lett A2) delle Norme del PTA, indicando una serie di disposizioni cogenti rivolte anche alla pianificazione comunale: l'intento della Provincia, nella redazione di questo strumento, è quello di disporre la messa in sicurezza e la riduzione del rischio di determinati usi e attività, non quello di procedere all'individuazione puntuale dei centri di pericolo. La richiesta rivolta al Comune di tradurre le disposizioni all'interno dei propri strumenti urbanistici (prevista dal PTCP) comporta che essi stessi provvedano al censimento sul territorio di tutti i cosiddetti centri di pericolo.

Ne consegue che la carta degli "Elementi di potenziale inquinamento delle acque sotterranee" (QC.B.TAV_10) deve essere verificata, implementata e aggiornata con tutte le categorie presenti nell'All.1.4 alle Norme del PTCP, eventualmente partendo anche dalle informazioni presenti nella Tavola 3 All.3 al QC del PTCP "Carta dei fattori di pressione da attività antropica".

All'interno del paragrafo "Spandimenti" e nelle relative cartografie è opportuno riferirsi alla nuova "Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione" (approvata con D.C.P.n.40 del 12/03/08).

NORME

Art.2.19 Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano

- Comma 2. lett.b) e comma 3: riferirsi all'Art.13B e non 42B, nuova numerazione dell'articolo a seguito della Variante generale del PTCP adottata lo scorso 22 luglio 2008;
- comma 2, lett.h): in tema di interventi tecnici per ridurre gli effetti dell'impermeabilizzazione delle superfici, è necessario che le relative disposizioni siano sviluppate e articolate a livello del RUE, opportunamente richiamato nella norma del PSC.

Art.2.21 Zone di protezione delle acque superficiali

- Comma 2.2, lett.b): in tema di sistemi di depurazione di acque reflue degli edifici sparsi (fitodepurazione), è necessario specificare il rimando al RUE, ove si articola e dettaglia la disposizione di PSC.

Risulta mancante e pertanto si richiede di inserire la disciplina specifica delle “Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative a centri di pericolo, di cui all’art.45 comma 2 lett A2) delle Norme del PTA, riportata in All.1.4 alle Norme di attuazione della Variante generale al PTCP, in particolare per le “Aree di possibile alimentazione delle sorgenti” .

Infine per completare l’adeguamento delle norme in tema di tutela quali-quantitativa delle acque alle norme della Variante generale al PTCP si richiede di eseguire un’attenta verifica delle specifiche disposizioni contenute nelle Norme della variante generale al PTCP adottata e, in particolare:

- si richiede di riportare all’interno delle norme di attuazione anche la prescrizione presente all’art.13B comma 7 finalizzata alla tutela delle sorgenti;
- si richiede di verificare e inserire le disposizioni rivolte alla pianificazione comunale contenute nelle MISURE PER IL RISPARMIO IDRICO (con riferimento al comma 2 dell’ art.13 C - misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica), di cui all’ All.1.8:
 - comma 2.b “Adozione di misure per il risparmio idrico nel settore civile” (comma 2.b.2.3, 2.b.2.4, 2.b.2.5, 2.b.2.6);
 - Comma 2.c “Il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale”, lett.c.1) Misure obbligatorie e supplementari, in particolare lett.c.1.11) e c.1.12);
 - Comma 2.d “Il risparmio idrico nel settore agricolo” lett.d.3.3)

OSSERVAZIONI RELATIVE AL SETTORE FOGNARIO DEPURATIVO

Relativamente al sistema fognario – depurativo, si mette in evidenza il contrasto riscontrato tra le soluzioni di intervento individuate nella Relazione del Quadro Conoscitivo (Sistema Territoriale) per le realtà di Casa Bosi – Il Piccolo e di Coscogno e le ipotesi di intervento avanzate nella Relazione del Documento Preliminare che prevedono di convogliare in un unico punto tutti gli scarichi della zona di Coscogno, Casa Bosi e le zone di nuova espansione produttiva limitrofe.


Circa quest’ultima ipotesi ci si era già espressi nelle precedenti osservazioni evidenziando alcune perplessità emerse dall’analisi del Progetto Preliminare già presentato all’Amministrazione Provinciale.

Le soluzioni prospettate nella Relazione del Quadro Conoscitivo risultano invece in linea con la pianificazione provinciale (riferimento al “Programma delle misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica – disciplina degli scarichi”). Si ritiene pertanto che le valutazioni della Relazione del Documento Preliminare debbano essere coerenti con i contenuti di tale documento di QC.

“CARTA DEL DISSESTO” scala 1.20.000 (Elaborato Q.C. B TAV 3)

1) Rilievi sulla delimitazione delle aree in dissesto


In relazione alle osservazioni espresse precedentemente da questo Servizio al riguardo di localizzate differenze nella delimitazione delle frane e delle aree potenzialmente instabili riportate nel PTCP, si da atto, dall’esame condotto con i file .shp resi disponibili in sede istruttoria, che **i relativi dati riportati nelle tavole di PSC sono congruenti con i dati desumibili dalla Carta del dissesto del vigente PTCP**, con l’eccezione della frana quiescente in loc. Bircuccola (vedi elemento circoscritto) per la quale non è stato rappresentato completamente il piede (in giallo, figura sotto). Si richiede pertanto la rettifica di tale dato.



Permane una mancanza di chiarezza su un tema precedentemente segnalato in sede di pregresso parere:

...“aree in dissesto per processi gravitativi S.L. dilavamento” generalmente contermini ad aree in dissesto per frana attiva, per le quali non è fornita però esaustiva definizione e per la quali non risulta chiaro a quale riferimento normativo saranno ricondotte (sono da intendersi quali individuazione di “zone di rispetto” da frane attive di cui all’art. 26, comma 4 delle norme del PTCP, e come tali assimilate alla medesima normativa?): si ritiene quindi di dover acquisire chiarimenti nel merito.”

In effetti nella “Carta del dissesto QC.B.TAV.3” sono nuovamente riportate le aree citate con altra terminologia utilizzata impropriamente (“Aree potenzialmente instabili PTCP MO art. 27”), vedi stralcio tavola sotto (es. elementi circoscritti con cerchio blu, intendesi le aree indicate in rosa che contornano aree in frana attiva), in quanto nelle corrispondenti carte di PSC (vedi Elaborati PSC3_a/b/c/d) sono denominate “Aree dissestate”. Tale fatto crea inevitabile confusione in quanto nelle carte di PSC sono parimenti riportate le Aree potenzialmente instabili coerenti con la classifica e delimitazione della carta del dissesto del PTCP), però con uguale riferimento normativo (art. 2.18). Si pone in rilievo comunque come nel testo dell’art. 2.18 non si ravvisa alcuna disciplina di “Aree dissestate”.



Posto che un' **Area dissestata** per definizione non può ritenersi assimilabile al set delle **Aree potenzialmente instabili**, si ritiene che il Comune debba rivalutare e meglio esprimere il significato e gli effetti normativi di tali zonizzazioni proposte quale vincolo ulteriore rispetto alle delimitazioni del PTCP, anche in considerazione della prescrizione riportata nella norma del PSC (art. 2.18, comma 3) che stabilisce quanto segue:

“Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro possibile evoluzione, sono stabilite attraverso la redazione di specifica indagine geologica-geomorfologica-idrogeologica, a cura di tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a 20,0 m dal bordo frana. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 2” (ossia la medesima disciplina stabilita per gli ambiti in frana attiva).

2) Carta geomorfologica Qc.B tav.2:

Si segnala che in legenda (vedi “Forme e processi di versante”) manca, a fianco di alcuni elementi rappresentati il relativo simbolo riportato in cartografia: occorre quindi riportarlo; si consiglia inoltre di utilizzare i termini di “Frane attive” e “Frane quiescenti” richiamate nelle norme.

2) Rilievi sulle Norme di attuazione (artt. 2.17-2.18):

Dall'esame delle norme di PSC inerenti il tema del dissesto (artt. 2.17 e art. 2.18), si pone in rilievo che il Comune di Pavullo, in relazione alle frane quiescenti, non riporta la norma di cui all'art. 15, comma 5.b delle norme della Variante generale al PTCP recentemente adottata, che permette la possibilità di “*interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani...*”, in subordine alle condizioni espresse ai successivi commi 5.b1. e 5.b2.

Tale fatto implica una scelta di restrizione normativa che ha effetti anche in tema di Aree potenzialmente instabili rispetto alla corrispondente del PTCP, in quanto la norma di PSC richiama esclusivamente l'applicazione per tali ambiti delle stesse norme relative alla frane quiescenti (art. 2.17, commi 4.a, 4.b), che non ammetterebbero – stante la loro scrittura - interventi in ambito urbano ma solo extraurbano o agricolo (si fa presente al proposito, ad esempio, che l'abitato di Verica è classificato in Area potenzialmente instabile e, come tale, non sarebbe suscettibile di nuove edificazioni in ambito urbano, stando all'attuale stesura della norma di PSC).

In relazione all'art. 2.18, comma 3) che stabilisce quanto segue:

“Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro possibile evoluzione, sono stabilite attraverso la redazione di specifica indagine geologica-geomorfologica-idrogeologica, a cura di tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a 20,0 m dal bordo frana. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 2” (ossia la medesima disciplina stabilita per gli ambiti in frana attiva).

si propone la seguente implementazione di scrittura:

*“Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro possibile evoluzione, sono stabilite attraverso la redazione **di specifiche indagini d'ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognostico**, a cura di tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a 20,0 m dal bordo frana. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 2”* (ossia la medesima disciplina stabilita per gli ambiti in frana attiva).

3) Rilievi sulla Relazione di Quadro Conoscitivo - Elaborato B Suolo – Sottosuolo – Acque

Nel paragrafo “3.2 Carta del dissesto” si ritiene opportuno che sia riportata la descrizione delle “aree potenzialmente instabili” come indicate in PTCP e nell'art. 2.18 delle Norme di PSC e parimenti riportare la definizione di frana attiva e quiescente utilizzata ai fini normativi.

La scrittura **“I perimetri delle frane e dei calanchi, in accordo con i tecnici della Provincia di Modena, sono stati desunti dalla “Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai piani di bacino fiumi Po e Reno”**

si ritiene debba essere rettificata come segue:

I perimetri delle frane attive e quiescenti e delle aree potenzialmente instabili sono stati desunti dalla Carta del dissesto di cui alla “Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai piani di bacino fiumi Po e Reno”.

Per quanto attiene il paragrafo “7 VINCOLI AMBIENTALI ALLA TRASFORMAZIONE ED ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO DERIVANTI DA STRUMENTI DI TUTELA SOVRAORDINATI”, si formulano i seguenti rilievi:

- 1) è opportuno aggiornare il riferimento al D.M. 11.03.1988 e relativa circolare applicativa con il D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;
- 2) il riferimento al PTA regionale deve essere integrato con la Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale già vigente, ora confluita nella Variante generale al PTCP recentemente adottata;
- 3) il riferimento al PSFF può essere omissis, sia perché non disciplina il territorio comunale di Pavullo e comunque è confluito nel PAI vigente;

3) Rilievi in ordine alla pianificazione di bacino: PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po

Come noto la Variante al PTCP in materia di dissesto idrogeologico ai piani di bacino dei fiumi Po e Reno, in esito del tavolo di lavoro tra Regione, Provincia e Autorità di bacino dei fiumi Po e Reno, dispone di un apparato cartografico-normativo già vigente con contenuti tali da fare assumere al PTCP valore ed effetti di Piano di bacino.

Per quanto attiene il tema delle fasce fluviali, tale percorso, avviato nel contesto della Variante generale al PTCP recentemente adottata, non ha ancora avuto compimento.

Ne consegue, a rigore, che ad oggi, negli elaborati di PSC è opportuno riportare il riferimento alla disciplina del PAI (art. 9) delle aree Ee ed Eb, ancorché nel reticolo montano esiste perfetta corrispondenza a livello cartografico tra aree Ee "aree di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua con pericolosità molto elevata" e alvei ed invasi del PTCP (art.10), e aree Eb "aree di esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua con pericolosità elevata" che coincidono con le fasce di espansione inondabili (art.9 comma 2 lettera a). Parimenti, i contenuti normativi dell'art. 9 del PAI riferiti alle aree Ee ed Eb sono stati assunti negli artt. 9 e 10 delle norme della Variante al PTCP recentemente adottata.

Richiamati infine:

- l'art. 32 LR 20/2000,
- l'art.2 della LR 9/2008 e
- gli artt.13-17 del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.,

Dato atto

- che la documentazione del Piano è stata depositata anche in Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. per 60 giorni consecutivi, decorrenti dal 13 agosto 2008, data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R. e che il periodo per la presentazione delle stesse è scaduto il 13 ottobre 2008;
- che è pervenuta alla Provincia n. 1 Osservazione a nome di Leonardi Rita (prot. 104266 del 15-10-2008);
- che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PSC, occorrerà quindi acquisire dal Comune copia delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti eventualmente presentati al Piano, unitamente ad una loro proposta di valutazione;

Per tutto quanto in precedenza premesso ed argomentato si esprime il seguente

PARERE

Le Riserve di cui sopra (punti 1 a 13) sono state formulate al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 7 dell'art. 32 della L.R. n° 20 del 24/03/2000.

Il Comune di Pavullo nel Frignano deve adeguare il Piano Strutturale adottato, alle riserve sopra formulate, ovvero esprimersi sulle stesse riserve con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L.R. 20/2000, tenendo conto che il loro eventuale mancato accoglimento integrale determina, ai sensi del comma 22 dell'art. 27, la necessità dell'intesa della Provincia per l'approvazione del Piano; lo stesso dicasi in caso d'introduzione di modifiche sostanziali al Piano, anche in eventuale accoglimento di osservazioni.

Si propone pertanto che la Giunta Provinciale sollevi le RISERVE relativamente ai citati punti da 1 a 10.


L'approvazione del Piano Strutturale del Comune di Pavullo nel Frignano - come eventualmente modificato ed integrato in sede di deduzioni ed a seguito della sua pubblicazione-deposito - è subordinato all'acquisizione dell'esito della Valutazione Ambientale Strategica sul Piano stesso e, successivamente, all'assolvimento da parte del Comune di quanto stabilito dall'art.17 del D.Lgs 152/2006 stesso.

Modena, li 21/01/2009

Istruttore
arch. Marco Nerieri



Istruttore
ing. Amelio Fraulini



Visto
Il Capo Servizio
Pianificazione Urbanistica e Cartografia
arch. Antonella Manicardi

